

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 1° giugno 2013

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 13 febbraio 2013, n. 3.

**Disposizioni in materia di politiche abitative.** (13R00254) ..... Pag. 1

#### REGIONE PIEMONTE

LEGGE STATUTARIA 9 aprile 2013, n. 4.

**Istituzione del Collegio revisori dei conti. Modifiche alla legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte).** (13R00268) ..... Pag. 23

LEGGE REGIONALE 27 marzo 2013, n. 4.

**Ulteriore proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2013.** (13R00271) ..... Pag. 23

#### REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 18 marzo 2013, n. 4.

**Riordino e aggiornamento delle spese di rappresentanza.** (13R00262) ..... Pag. 24

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 25 marzo 2013, n. 8.

**Modifica del regolamento di esecuzione relativo all'ordinamento dell'artigianato.** (13R00261) Pag. 25

#### REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 marzo 2013, n. 063/Pres.

**Modifiche al regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 28 maggio 2010, n. 114.** (13R00217) ..... Pag. 27

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 marzo 2013, n. 064/Pres.

**Regolamento di modifica al regolamento recante, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), requisiti, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi destinati a sostenere il servizio erogato dalle Sezioni Primavera, emanato con decreto del Presidente della Regione 2 maggio 2012 n. 97/Pres.** (13R00218). Pag. 29

#### REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 23 aprile 2013, n. 6.

**Iniziative per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all'esercizio della attività venatoria.** (13R00247) ..... Pag. 30



<p>LEGGI REGIONALI 23 aprile 2013, n. 7.</p> <p><b>Modifica della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 «Disposizioni in materia di risorse idriche».</b> (13R00248) ..... <i>Pag.</i> 31</p> <p style="text-align: center;"><b>REGIONE TOSCANA</b></p> <p>LEGGI REGIONALI 8 marzo 2013, n. 8.</p> <p><b>Disposizioni in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 79/2012 e alla l.r. 91/1998.</b> (13R00265)..... <i>Pag.</i> 32</p> <p>LEGGI REGIONALI 14 marzo 2013, n. 9.</p> <p><b>Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009).</b> (13R00266)..... <i>Pag.</i> 33</p>	<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 marzo 2013, n. 10/R.</p> <p><b>Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 6 giugno 2011, n. 22/R/2011 (Regolamento di attuazione della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 «Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali»).</b> (13R00267)..... <i>Pag.</i> 41</p> <p style="text-align: center;"><b>REGIONE ABRUZZO</b></p> <p>LEGGI REGIONALI 2 aprile 2013, n. 9.</p> <p><b>Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.</b> (13R00232)..... <i>Pag.</i> 42</p>
---	---



## REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 13 febbraio 2013, n. 3.

### Disposizioni in materia di politiche abitative.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta del 12 marzo 2013 n. 11)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

#### TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI POLITICHE ABITATIVE

#### Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1.

##### Oggetto e finalità

1. La Regione riconosce il diritto all'abitazione e promuove una serie coordinata di interventi di interesse generale e di carattere sociale tesi a:

- a) incrementare e riqualificare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica;
- b) favorire il recupero o la costruzione di immobili da locare a canone convenzionato;
- c) agevolare l'acquisizione della prima abitazione, con priorità per gli alloggi ricompresi in edifici esistenti, eventualmente da recuperare;
- d) promuovere il recupero di centri e nuclei abitati di interesse storico e ambientale;
- e) promuovere la qualità degli interventi edilizi assistiti da provvidenze pubbliche, con particolare riguardo alle fasi di programmazione, di progettazione e di esecuzione;
- f) sostenere finanziariamente i soggetti meno abienti che abitano in locazione alloggi di proprietà pubblica o privata;
- g) risolvere, anche con interventi straordinari, gravi e imprevedibili emergenze abitative presenti sul territorio regionale o espresse da particolari categorie sociali;
- h) attivare iniziative di informazione e di studio sui fenomeni abitativi nella Regione.

2. Le politiche abitative regionali si integrano con le iniziative promosse dai Comuni, singolarmente o in forma associata, in materia edilizia e di riqualificazione urbana e concorrono, prioritariamente, al recupero del patrimonio edilizio esistente, in particolare nei centri storici.

3. Gli interventi edilizi posti in essere in attuazione della presente legge perseguono obiettivi di qualità e di vivibilità dell'ambiente interno ed esterno all'abitazione, coerentemente con le finalità di contenimento dei costi di costruzione e di individuazione di soluzioni di architettura ecocompatibile e di risparmio energetico.

4. Al perseguimento delle finalità di cui alla presente legge concorrono, oltre alla Regione, i seguenti soggetti, ciascuno nel proprio ambito di competenza:

- a) l'Azienda regionale per l'edilizia residenziale (ARER), di cui alla legge regionale 9 settembre 1999, n. 30 (Istituzione dell'Azienda regionale per l'edilizia residenziale - Agence régionale pour le logement);
- b) i Comuni, singolarmente o in forma associata;
- c) le cooperative edilizie;
- d) le imprese di costruzione;
- e) i privati, singoli o associati;
- f) gli altri enti pubblici interessati;
- g) l'Unione piccoli proprietari immobiliari (UPPI) e gli altri sindacati di categoria.

#### Art. 2.

##### Pianificazione regionale

1. Gli indirizzi e i criteri programmatici finalizzati alla realizzazione delle politiche abitative regionali sono definiti in apposito piano triennale.

2. Il piano triennale, in armonia con gli altri strumenti della programmazione regionale, tiene conto delle finalità di cui all'art. 1 e dei fabbisogni primari, espressi anche da particolari categorie sociali. Esso, in particolare:

- a) stabilisce gli obiettivi generali del triennio e indica le azioni in cui si articola la politica abitativa regionale;
- b) ripartisce in percentuale le risorse finanziarie non vincolate di cui all'art. 5 tra le categorie di intervento di cui agli articoli 8, 9, 12, 13 e 14, stabilendone le priorità, anche in relazione alla disponibilità di aree edificabili, di edifici da recuperare e di programmi organici di intervento presentati dai soggetti interessati;
- c) tiene conto, prioritariamente, della necessità di recuperare, a fini abitativi, il patrimonio edilizio esistente, favorendo politiche integrate di riqualificazione urbana e del sistema delle infrastrutture, di miglioramento dei servizi e della accessibilità dei centri storici;
- d) individua la tipologia degli interventi e, in percentuale, le risorse finanziarie non vincolate da destinare a particolari categorie sociali, tra cui i diversamente abili, gli anziani, i giovani, i singoli con minori a carico, gli studenti universitari, i lavoratori stagionali, gli immigrati ed altri soggetti di volta in volta individuati in relazione a situazioni contingenti;
- e) individua l'entità delle agevolazioni finanziarie da concedere agli enti proprietari di alloggi di edilizia residenziale pubblica per il concorso nel sostegno della morosità incolpevole;
- f) attiva un sistema di incentivi rivolto ai Comuni che maggiormente concorrono al perseguimento delle finalità di cui alla presente legge;



g) stabilisce i criteri per la partecipazione da parte dei Comuni al Fondo regionale per le politiche abitative, finanziata mediante trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione ai sensi del titolo V della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale);

h) prevede la raccolta e l'elaborazione a livello regionale delle informazioni contenute nei moduli di domanda di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

3. Il piano triennale è approvato dal Consiglio regionale entro il 30 settembre dell'anno che precede il triennio di riferimento, su proposta della Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL) e sentita la Consulta regionale della casa di cui all'art. 6.

4. Il piano triennale può essere aggiornato o modificato con le modalità previste per la sua approvazione.

#### Art. 3.

##### *Programmi operativi annuali*

1. Gli obiettivi generali del piano triennale sono attuati mediante programmi operativi annuali (POA) approvati dalla Giunta regionale entro il 28 febbraio di ogni anno, sentito il CPEL.

2. La Giunta regionale, in relazione ai contenuti del piano triennale e alle risorse finanziarie disponibili, fissa i tempi e le procedure per la raccolta delle proposte da parte dei soggetti di cui all'art. 1, comma 4.

3. I POA, sulla base dei criteri predeterminati dal piano triennale e delle proposte pervenute, individuano gli interventi da finanziare; essi possono, inoltre, disporre l'eventuale variazione, nel limite massimo del 10 per cento, delle percentuali fissate ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera b).

#### Art. 4.

##### *Interventi straordinari*

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2 e 3, la Regione può attuare, in relazione alle risorse finanziarie disponibili, interventi straordinari in materia di politica abitativa, promossi e finanziati a livello statale o comunitario, che richiedono una programmazione delle risorse incompatibile con le procedure ordinarie di programmazione previste dai predetti articoli.

#### Art. 5.

##### *Finanziamento del piano triennale Fondo regionale per le politiche abitative*

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dai POA è istituito il Fondo regionale per le politiche abitative.

2. Il Fondo è alimentato da:

a) eventuali risorse dell'Unione europea finalizzate o connesse agli obiettivi di cui alla presente legge;

b) eventuali risorse statali attribuite, a qualunque titolo, alla Regione per le politiche abitative e per il sostegno alla locazione;

c) eventuali risorse regionali appositamente previste con la legge regionale finanziaria;

d) risorse derivanti da trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della legge regionale n. 48/1995;

e) eventuali risorse derivanti dal 5 per cento dei canoni riscossi nell'anno precedente dagli enti locali proprietari di alloggi di edilizia residenziale pubblica;

f) eventuali risorse finanziarie aggiuntive dei Comuni e dell'ARER per le politiche abitative;

g) eventuali disponibilità finanziarie non utilizzate nell'esercizio precedente.

#### Art. 6.

##### *Consulta regionale della casa*

1. La Consulta regionale della casa, di seguito denominata Consulta, svolge funzioni consultive e propositive in relazione ai programmi e ai piani riguardanti le politiche abitative.

2. Compongono la Consulta:

a) l'Assessore regionale competente in materia di politiche abitative, o suo delegato, con funzioni di presidente;

b) un rappresentante degli enti locali, designato dal CPEL;

c) un rappresentante del Comune di Aosta;

d) il presidente dell'ARER;

e) il direttore dell'ARER;

f) il dirigente della struttura regionale competente in materia di politiche abitative, di seguito denominata struttura competente;

g) il dirigente della struttura regionale competente in materia di politiche sociali;

h) un rappresentante per ognuna delle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale;

i) un rappresentante designato unitariamente per i sindacati degli inquilini/assegnatari;

j) un rappresentante designato unitariamente per le associazioni della proprietà edilizia;

k) un rappresentante designato unitariamente per le associazioni delle cooperative edilizie;

l) due rappresentanti delle associazioni degli imprenditori edili, di cui uno per le associazioni degli artigiani, designati unitariamente;

m) un rappresentante designato unitariamente per i patronati e per le associazioni di solidarietà sociale.

3. I membri della Consulta, la cui partecipazione è a titolo gratuito, sono nominati con decreto del Presidente della Regione. In caso di mancata designazione unitaria, il Presidente della Regione provvede alla nomina sulla base delle segnalazioni pervenute.

4. La Consulta dura in carica sino alla scadenza della legislatura nella quale opera.



## Art. 7.

*Banca dati - Osservatorio per la casa*

1. Presso la struttura competente opera la banca dati denominata osservatorio per la casa, organizzata su base informatica e istituita con deliberazione della Giunta regionale al fine di raccogliere ed elaborare dati e informazioni riguardanti le politiche abitative, utili all'elaborazione di programmi regionali, generali e di settore.

2. La struttura competente diffonde i dati e le analisi sulla situazione abitativa, promuovendone la conoscenza nelle competenti sedi politiche, amministrative, economiche, sociali, professionali e imprenditoriali e pubblicando un rapporto annuale.

3. Per la realizzazione delle attività dell'osservatorio per la casa possono essere stipulate convenzioni con soggetti pubblici o privati che abbiano specifica competenza in materia di politiche abitative.

4. L'osservatorio per la casa è collegato con l'Osservatorio della condizione abitativa di cui all'art. 12 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).

5. Ai fini di cui al comma 1, ogni ente proprietario o gestore di alloggi di edilizia residenziale pubblica comunica alla struttura competente l'elenco degli alloggi assegnabili entro trenta giorni dall'effettiva disponibilità.

6. Eventuali oneri per l'istituzione e la gestione dell'osservatorio per la casa sono imputati al Fondo regionale per le politiche abitative di cui all'art. 5.

*Capo II*

## CATEGORIE DI INTERVENTO

## Art. 8.

*Edilizia residenziale pubblica*

1. Per edilizia residenziale pubblica s'intende il patrimonio immobiliare realizzato con il concorso finanziario di enti pubblici e costituito da abitazioni destinate a ridurre il disagio abitativo dei nuclei familiari che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato.

2. Sono ricompresi in questa categoria tutti gli interventi attuati da soggetti pubblici o privati e realizzati con mezzi finanziari esclusivamente pubblici, con il concorso pubblico e privato di mezzi finanziari o con contributi in natura, anche denominati di edilizia sovvenzionata, agevolata e sociale.

## Art. 9.

*Edilizia convenzionata*

1. Per edilizia convenzionata s'intende il patrimonio immobiliare realizzato con il parziale concorso finanziario di enti pubblici e costituito da abitazioni destinate alla locazione a canoni convenzionati per il soddisfacimento del fabbisogno abitativo primario.

2. Sono ricompresi in questa categoria tutti gli interventi attuati da soggetti pubblici o privati disciplinati da apposita convenzione nella quale devono essere previsti, in particolare, il periodo minimo di locazione a canone convenzionato, le modalità di determinazione di tale canone e i requisiti dei soggetti che possono beneficiarne.

## Art. 10.

*Prima abitazione*

1. La Regione, per favorire l'accesso alla proprietà della prima abitazione, prevede:

- a) la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di persone fisiche;
- b) la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di cooperative edilizie a proprietà individuale;
- c) l'alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica in attuazione dei piani di vendita promossi dagli enti proprietari.

2. Gli oneri finanziari derivanti dagli interventi di cui al comma 1 sono imputati al fondo di rotazione di cui all'art. 68.

## Art. 11.

*Recupero del patrimonio edilizio esistente.*

1. La Regione, per favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, l'eliminazione del degrado edilizio e la riqualificazione e rivitalizzazione del tessuto urbanistico, prevede la concessione di mutui a tasso agevolato per interventi di recupero di fabbricati situati nei centri e nuclei abitati limitatamente alle zone territoriali di tipo A, come definite dall'art. 22, comma 1, lettera a), della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).

2. Gli oneri finanziari derivanti dagli interventi di cui al comma 1 sono imputati al fondo di rotazione di cui all'art. 68.

## Art. 12.

*Sostegno alle locazioni*

1. La Regione, al fine di sostenere l'accesso alle abitazioni in locazione, prevede la concessione di:

- a) contributi a favore dei soggetti meno abbienti, volti a ridurre la spesa sostenuta per il canone di locazione;
- b) contributi a favore degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, volti a ridurre la spesa sostenuta per i servizi accessori

2. I contributi non possono coprire integralmente gli oneri oggetto del sostegno di cui al presente articolo, tenuto conto di altre provvidenze percepite per le medesime finalità.

3. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, i requisiti, la misura, i criteri e le modalità, anche procedurali, per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo, nel rispetto dei vincoli previsti per l'accesso ai finanziamenti dello Stato.



## Art. 13.

*Emergenza abitativa*

1. La Regione, al fine di fronteggiare gravi, eccezionali e imprevedibili emergenze abitative segnalate dai Comuni o da altri enti pubblici, promuove e incentiva azioni aventi carattere straordinario, circoscritte a situazioni particolari alle quali non sia possibile dare risposta attraverso gli strumenti ordinari.

2. Le azioni di cui al comma 1 sono finalizzate a dare risposta temporanea a situazioni di emergenza abitativa derivate da:

a) disagio sociale o sanitario;

b) procedimenti di rilascio forzoso dell'abitazione che coinvolgono nuclei familiari economicamente e socialmente deboli.

3. Gli interventi relativi alle situazioni di emergenza abitativa sono coordinati con gli altri settori di competenza regionale o comunale. A tal fine, la Giunta regionale, con propria deliberazione, individua:

a) le forme e le modalità di presentazione dei progetti di recupero che si intendono mettere in atto e le modalità di controllo sull'attuazione degli stessi;

b) le modalità di pagamento degli oneri contrattuali, dei canoni di locazione e delle spese per i servizi accessori.

4. L'assegnazione degli alloggi destinati alle finalità di cui al comma 2 è disposta dal Comune nel cui territorio è ubicato l'alloggio, sulla base della valutazione di ammissibilità effettuata dalla Commissione per le politiche abitative di cui all'art. 25.

5. Le soluzioni abitative, eventualmente anche in deroga agli standard di adeguatezza previsti dalle disposizioni vigenti, devono essere ricercate preferibilmente nell'ambito territoriale di residenza del nucleo familiare coinvolto nella situazione di emergenza attraverso:

a) l'utilizzo di alloggi di edilizia residenziale pubblica disponibili sul territorio regionale;

b) la stipula di un contratto di locazione di un alloggio di proprietà privata da assegnare al beneficiario;

c) l'acquisizione della disponibilità di apposite strutture da destinare alla prima accoglienza.

6. Il Fondo regionale per le politiche abitative di cui all'art. 5 concorre, nei limiti degli stanziamenti assegnati e nel rispetto delle percentuali di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), alla copertura degli oneri a carico dei Comuni derivanti dal reperimento di soluzioni abitative da destinare a casi di emergenza.

7. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione:

a) le condizioni che determinano l'emergenza abitativa;

b) le modalità di presentazione delle domande;

c) i criteri di priorità e le relative procedure per l'assegnazione degli alloggi ai soggetti inseriti nella graduatoria territoriale dell'emergenza abitativa;

d) i requisiti, i criteri e le modalità delle azioni utili ad attuare gli interventi di cui al presente articolo;

e) i requisiti, i criteri e le modalità, anche procedurali, per l'attuazione delle misure di primo intervento, nelle more dell'individuazione delle soluzioni abitative di cui al comma 5;

f) la percentuale di copertura degli oneri a carico dei Comuni di cui al comma 6, in misura, comunque, non superiore all'80 per cento.

## Art. 14.

*Interventi per categorie sociali*

1. I POA individuano, per ciascuna categoria sociale di cui all'art. 2, comma 2, lettera d), i requisiti e i criteri per l'accesso alle agevolazioni, le condizioni di garanzia e di priorità e ogni eventuale ulteriore prescrizione per la realizzazione degli interventi a loro favore.

## TITOLO II

NORME PER L'ASSEGNAZIONE, LA DETERMINAZIONE DEI CANONI, LA GESTIONE E LA VENDITA DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

*Capo I*

## DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 15.

*Ambito di applicazione*

1. Le disposizioni di cui al presente titolo trovano applicazione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica:

a) realizzati o recuperati dallo Stato, dalla Regione, dall'ARER, dagli enti locali e dalle loro aziende;

b) realizzati o recuperati con il concorso o il contributo dello Stato, della Regione, dell'ARER, degli enti locali, delle loro aziende e dei privati;

c) in proprietà dell'ARER, degli enti locali e delle loro aziende.

2. Gli alloggi di cui al comma 1 sono considerati alloggio sociale ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea).

3. Sono esclusi dall'applicazione del presente titolo gli alloggi:

a) che, per le modalità di acquisizione, per la destinazione funzionale, per le caratteristiche dell'utenza o per particolari caratteri di pregio storico o artistico, non siano utilizzati o utilizzabili per i fini propri dell'edilizia residenziale pubblica;

b) il cui degrado comporti la necessità di effettuare interventi di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione eccessivamente onerosi rispetto alla possibilità di una loro cessione;



c) destinati a case parcheggio o ricoveri provvisori, indipendentemente dalle modalità di acquisizione;

d) destinati a case albergo o comunità residenziali socio-assistenziali, indipendentemente dalle modalità di acquisizione;

e) destinati alla vendita sul libero mercato.

4. L'individuazione degli alloggi di cui al comma 3 è effettuata dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, su richiesta dell'ente pubblico proprietario o gestore.

#### Art. 16.

##### *Nozione di alloggio adeguato*

1. Ai fini di cui al presente titolo, si considera alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare quello avente entrambe le seguenti caratteristiche:

a) superficie utile, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni e comprensiva delle soglie di passaggio da un vano all'altro e degli sguinci di porte e finestre, non inferiore a:

1) metri quadrati 25, per un nucleo familiare composto da una persona;

2) metri quadrati 40, per un nucleo familiare composto da due persone;

3) metri quadrati 60, per un nucleo familiare composto da tre persone;

4) metri quadrati 70, per un nucleo familiare composto da quattro persone;

5) metri quadrati 80, per un nucleo familiare composto da cinque persone;

6) metri quadrati 95, per un nucleo familiare composto da sei o più persone;

b) minimo un vano ogni due componenti il nucleo familiare, fino ad un massimo di cinque vani. Ai fini del calcolo dei vani, sono esclusi la cucina o il soggiorno con angolo cottura, i locali destinati a servizi igienici e i locali accessori.

2. Ai fini della determinazione della superficie utile netta di cui al comma 1, lettera a), si applica una percentuale di tolleranza in diminuzione pari al 15 per cento, per i casi di cui ai numeri 1) e 2), e pari al 10 per cento, per i casi di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6).

3. Se il locale adibito a cucina ha una superficie utile inferiore a metri quadrati 8, il numero minimo di vani, calcolato ai sensi del comma 1, lettera b), è aumentato di una unità.

4. Nel caso di monolocali, l'alloggio è adeguato per un nucleo familiare composto da una persona.

5. È comunque considerato non adeguato l'alloggio abitato da un nucleo familiare con presenza di persone con disabilità motorie o sensoriali non adattabile ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche).

#### Art. 17.

##### *Nozione di alloggio improprio o antigienico*

1. Ai fini di cui al presente titolo si intende per:

a) alloggio improprio, l'unità immobiliare avente caratteristiche tipologiche incompatibili con la destinazione ad abitazione. Rientrano in tale categoria le baracche, le stalle, le grotte, le caverne, i sotterranei, le soffitte, i bassi, le autorimesse e le cantine. È altresì considerato improprio l'alloggio privo di servizio igienico;

b) alloggio antigienico, l'abitazione per la quale ricorre almeno una delle seguenti fattispecie:

1) altezza media interna utile di tutti i locali inferiore ai valori di cui all'art. 95 della legge regionale n. 11/1998;

2) presenza di vani stabilmente e necessariamente adibiti ad abitazione, totalmente sprovvisti di finestre apribili;

3) presenza di un'unica stanza da bagno carente, per ragioni tecnico-oggettive, di almeno due degli impianti di cui all'art. 7, terzo comma, del decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione);

4) presenza di umidità permanente in uno o più vani utili per una superficie pari ad almeno un quarto di quella dell'alloggio;

5) servizio igienico esterno.

2. Non è comunque considerata antigienica, ai soli fini dell'attribuzione del punteggio, l'abitazione per la quale sia stata accolta l'istanza di sanatoria edilizia.

#### Art. 18.

##### *Nozione di nucleo familiare*

1. Ai fini di cui al presente titolo, il nucleo familiare del concorrente all'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica si intende costituito da tutti i soggetti, anche non legati da vincoli di coniugio, affinità o parentela, che, alla data di presentazione della domanda di assegnazione, compongono la famiglia anagrafica, come definita dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente). In ogni caso, il coniuge del richiedente, non separato legalmente, è ricompreso nel nucleo familiare.

2. Ai fini di cui al presente titolo, i componenti minori del nucleo familiare sono considerati nel solo caso in cui assolvano regolarmente l'obbligo scolastico nel territorio regionale.

3. Nel caso di particolari situazioni debitamente documentate in cui il nucleo familiare dichiarato nella domanda di assegnazione risulti difforme da quello indicato nelle risultanze anagrafiche, la Commissione per le politiche abitative di cui all'art. 25 ne valuta l'ammissibilità, anche ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio.



*Capo II*

## NORME PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

## Art. 19.

*Requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica*

1. I concorrenti all'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica devono possedere, alla data di pubblicazione del bando e fino al momento dell'assegnazione dell'alloggio, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione europea. È ammesso, altresì, il cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea, se soggetto regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato;

b) residenza nella Regione da almeno otto anni, maturati anche non consecutivamente;

c) residenza anagrafica o attività lavorativa principale nel comune o in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso per il periodo minimo stabilito, per uno o entrambi i requisiti, nel bando stesso. A tal fine, per i nuclei familiari inseriti nella graduatoria comunale dell'emergenza abitativa sono riconosciuti anche gli eventuali periodi di residenza fuori dal territorio comunale dovuti al reperimento di una soluzione alloggiativa temporanea in altro comune;

d) non essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione:

1) su quote di alloggi la cui somma è pari o superiore a due unità;

2) su di un alloggio, situato nel territorio regionale, adeguato alle esigenze del nucleo familiare;

e) indicatore regionale della situazione economica (IRSE) di cui all'art. 4 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 (Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004), non superiore ai limiti definiti ai sensi dell'art. 20 e rilasciato nel rispetto dei termini definiti dal bando;

f) non essere assegnatari di un alloggio di edilizia residenziale pubblica o destinatari di un provvedimento di annullamento ai sensi dell'art. 41, comma 1, lettera b), o non essere stati dichiarati decaduti negli ultimi dieci anni dall'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

2. Ai fini del requisito di cui al comma 1, lettera d), non si tiene conto degli alloggi:

a) dichiarati impropri o antigiuridici;

b) gravati da usufrutto, uso o abitazione a favore di terzi;

c) non utilizzabili a fini abitativi.

3. I requisiti di cui al comma 1, lettere d) ed e), devono essere posseduti con riferimento ai componenti il nucleo familiare.

## Art. 20.

*Indicatore di reddito*

1. I limiti dell'IRSE, ai fini dell'assegnazione degli alloggi di cui al presente titolo, sono individuati con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

2. Entro il 30 giugno di ogni anno, la Giunta regionale può variare, sentita la commissione consiliare competente, i limiti di cui al comma 1, tenuto conto dell'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatosi nell'anno precedente e delle condizioni socio-economiche esistenti nel territorio regionale.

## Art. 21.

*Punteggi*

1. La graduatoria di assegnazione degli alloggi è formata sulla base dei punteggi attribuiti in relazione ai requisiti soggettivi e oggettivi di cui all'allegato A.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione e sentita la commissione consiliare competente, può modificare i punteggi di cui all'allegato A.

## Art. 22.

*Norme per l'emanazione dei bandi di concorso*

1. All'assegnazione degli alloggi si provvede mediante pubblico concorso indetto dai Comuni.

2. Il concorso può essere indetto per ambiti territoriali comunali o sovracomunali in conformità alle direttive emanate dalla struttura competente.

3. I bandi di concorso, finalizzati alla formazione di graduatorie generali permanenti, sono pubblicati per almeno quindici giorni consecutivi nell'albo pretorio dei Comuni interessati dal bando.

4. I Comuni devono assicurare la massima pubblicità dei bandi anche con altre forme ritenute idonee.

5. Per l'assegnazione di alloggi destinati alla sistemazione di nuclei familiari in dipendenza di gravi e particolari esigenze abitative, la Giunta regionale può autorizzare, anche su proposta dei Comuni interessati, l'emanazione di bandi speciali.

## Art. 23.

*Contenuti del bando di concorso*

1. Il bando di concorso deve indicare:

a) l'ambito territoriale di assegnazione;

b) i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica e i relativi punteggi;

c) il contenuto delle domande e il termine per la loro presentazione, comunque non inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando;

d) gli eventuali documenti non direttamente acquisibili dalla pubblica amministrazione da allegare alla domanda.



## Art. 24.

*Istruttoria delle domande*

1. L'ente che ha indetto il bando procede all'istruttoria delle domande, verificando la regolarità e la completezza della medesima, e provvede, in via provvisoria, all'attribuzione dei punteggi, sulla base delle dichiarazioni e della documentazione allegata.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i Comuni possono delegare l'ARER, previa apposita convenzione.

3. Le domande, con i punteggi a ciascuna attribuiti e con la relativa documentazione, sono trasmesse, entro novanta giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle medesime, alla Commissione per le politiche abitative di cui all'art. 25, dandone contestuale comunicazione alla struttura competente.

## Art. 25.

*Commissione per le politiche abitative*

1. È istituita la Commissione per le politiche abitative, di seguito denominata Commissione.

2. La Commissione per le politiche abitative svolge, in particolare, i seguenti compiti:

- a) verifica l'istruttoria delle domande ai fini della formazione e degli aggiornamenti delle graduatorie;
- b) decide in merito ai ricorsi sulla formazione e agli aggiornamenti delle graduatorie;
- c) accerta i casi di morosità incolpevole degli assegnatari;
- d) esamina le domande di emergenza abitativa;
- e) rilascia il parere obbligatorio e vincolante nei casi di annullamento, decadenza e occupazione illegale.

3. La Commissione, nominata con decreto del Presidente della Regione, dura in carica sino alla scadenza della legislatura nella quale opera ed è così composta:

- a) un magistrato, anche a riposo, con funzioni di presidente, designato dal Presidente del Tribunale di Aosta;
- b) il presidente dell'ARER, o suo delegato, con funzioni di vice presidente;
- c) il dirigente della struttura regionale competente in materia di famiglia e politiche giovanili, o suo delegato;
- d) il dirigente della struttura competente, o suo delegato;
- e) un rappresentante del CPEL, o suo delegato;
- f) un rappresentante delle organizzazioni sindacali degli assegnatari più rappresentative a livello nazionale, designato unitariamente dalle medesime, o suo delegato.

4. Alla Commissione partecipa, di volta in volta, il responsabile dell'istruttoria del Comune interessato, o suo delegato.

5. Per la validità delle sedute della Commissione è sufficiente la presenza di quattro componenti, fra i quali, comunque, deve essere compreso il presidente o il vice presidente. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti e, in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

6. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da un dipendente della struttura competente.

7. La Commissione, ove lo ritenga opportuno, può:

- a) nominare al suo interno delle sottocommissioni, definendone i compiti e la durata;
- b) avvalersi di tecnici esperti.

8. Ai membri di cui al comma 3, lettere a) e f), è corrisposto un gettone di presenza il cui importo è determinato con deliberazione della Giunta regionale.

## Art. 26.

*Formazione delle graduatorie di assegnazione*

1. La Commissione, entro novanta giorni dal ricevimento delle domande, predispose la graduatoria provvisoria.

2. La graduatoria provvisoria, entro quindici giorni dalla sua formazione, è pubblicata all'albo pretorio del Comune interessato per quindici giorni consecutivi.

3. Entro il termine stabilito dal Comune, comunque non superiore a venti giorni dalla scadenza della pubblicazione della graduatoria, gli interessati possono presentare opposizione in carta semplice alla Commissione, che decide entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle opposizioni.

4. Esaurito l'esame delle opposizioni, la Commissione formula la graduatoria definitiva e la trasmette al Comune interessato per l'approvazione.

5. La graduatoria definitiva è pubblicata con le stesse modalità stabilite per la graduatoria provvisoria.

6. In caso di parità di punteggio, precede il concorrente più anziano di età.

7. In caso di persistente parità, precede il concorrente con maggiore anzianità di residenza in Valle d'Aosta. In caso di ulteriore parità, la Commissione procede al sorteggio in presenza degli interessati.

8. L'ordine conseguito da ciascun concorrente nella graduatoria definitiva dà titolo all'assegnazione dell'alloggio fino ad esaurimento delle disponibilità.

9. Gli alloggi sono assegnati in relazione alla composizione del nucleo familiare del concorrente e secondo l'ordine della graduatoria definitiva.

## Art. 27.

*Aggiornamento delle graduatorie di assegnazione*

1. A partire dalla data di approvazione della graduatoria definitiva, i nuovi aspiranti all'assegnazione e coloro i quali, già collocati in graduatoria, abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli, possono presentare una nuova domanda al Comune interessato.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno, la Commissione provvede all'aggiornamento della graduatoria sulla base delle domande presentate al Comune interessato entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Entro il termine stabilito dal Comune, comunque non superiore a venti giorni dalla pubblicazione della graduatoria aggiornata, gli interessati possono presentare opposizione in carta semplice alla Commissione che decide entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle opposizioni.



4. Esaurito l'esame delle opposizioni, la Commissione aggiorna la graduatoria definitiva, con l'inserimento o la ricollocazione dei concorrenti interessati e la trasmette al Comune interessato per l'approvazione.

5. La graduatoria definitiva è pubblicata per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune interessato e conserva efficacia fino alla pubblicazione del successivo aggiornamento.

#### Art. 28.

##### *Verifica dei requisiti prima dell'assegnazione*

1. In sede di assegnazione degli alloggi, il Comune verifica il permanere dei requisiti previsti dal bando richiedendo, ove del caso, la documentazione necessaria. Qualora questa non sia presentata entro il termine stabilito dal Comune, l'interessato è escluso dalla graduatoria.

2. Nel caso in cui non sia trascorso un anno dalla data d'inserimento o ricollocazione degli interessati nella graduatoria definitiva o siano intervenute variazioni anagrafiche, ad eccezione di nascite e decessi, il Comune verifica il permanere del solo requisito di cui all'art. 19, comma 1, lettera c).

3. Nel caso in cui sia trascorso più di un anno dalla data d'inserimento o ricollocazione nella graduatoria definitiva, la verifica riguarda la permanenza di tutti i requisiti di cui all'art. 19 e delle condizioni che hanno determinato il punteggio. Nel caso in cui queste ultime non siano confermate, i punteggi relativi alle nuove condizioni sono calcolati per rideterminare il punteggio finale.

4. Il Comune trasmette la documentazione relativa alle verifiche di cui al comma 3 alla Commissione per le valutazioni di competenza. La Commissione, qualora accerti la mancanza anche di un solo requisito di cui all'art. 19, oppure il mutamento delle condizioni determinanti il punteggio, provvede, nei successivi venti giorni, ad esprimere parere vincolante al Comune in ordine all'eventuale esclusione oppure al mutamento della posizione del richiedente nella graduatoria.

#### Art. 29.

##### *Modalità di assegnazione*

1. L'assegnazione degli alloggi è effettuata dal Comune territorialmente competente in base all'ordine della graduatoria definitiva.

2. Qualora la tipologia degli alloggi disponibili non consenta l'assegnazione di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, al soggetto avente titolo può essere proposto un alloggio adeguato ad una sola delle caratteristiche di cui all'art. 16. In tale caso, l'eventuale rinuncia è giustificata.

3. Il Comune trasmette alla struttura competente l'elenco degli alloggi non assegnati, anche per esaurimento della graduatoria, al fine di destinarli all'emergenza abitativa.

#### Art. 30.

##### *Scelta degli alloggi*

1. Il Comune comunica l'assegnazione agli aspiranti assegnatari fissandole modalità per la scelta dell'alloggio tra quelli disponibili.

2. La scelta dell'alloggio è compiuta dagli aspiranti assegnatari secondo l'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria.

3. La scelta dell'alloggio deve essere effettuata dall'aspirante assegnatario o da persona delegata. In caso di mancata presentazione non motivata, il Comune dichiara la decadenza dall'assegnazione e l'esclusione dalla graduatoria, previa diffida all'aspirante assegnatario.

4. In caso di rinuncia all'alloggio proposto, non adeguatamente motivata, il Comune dichiara la decadenza dall'assegnazione e l'esclusione dalla graduatoria, previa diffida all'aspirante assegnatario.

5. È ritenuta giustificata la rinuncia all'alloggio da parte dell'aspirante assegnatario al quale sia stato proposto un alloggio adeguato ai sensi dell'art. 16 il cui numero di vani, in rapporto alla composizione del nucleo familiare, non permetta un'adeguata e razionale sistemazione alloggiativa.

6. In caso di rinuncia ritenuta giustificata dal Comune, l'aspirante assegnatario non perde il diritto all'assegnazione e alla scelta degli alloggi che si rendano successivamente disponibili.

#### Art. 31.

##### *Consegna degli alloggi*

1. Avvenuta la scelta dell'alloggio, il Comune adotta il provvedimento di assegnazione, trasmettendone copia all'ente gestore e alla struttura competente.


2. Entro quindici giorni dalla ricezione del provvedimento di assegnazione, l'ente gestore comunica agli assegnatari le modalità e le condizioni per la consegna dell'alloggio e per la stipulazione del contratto di locazione.

3. L'assegnatario è tenuto, a pena di decadenza, ad adempiere alle modalità e alle condizioni stabilite nella comunicazione di cui al comma 2 e a sottoscrivere il contratto di locazione.

4. Qualora l'assegnatario risulti inadempiente rispetto a quanto disposto dal comma 3, l'ente gestore fissa un ulteriore termine, non superiore a dieci giorni, trascorso inutilmente il quale trasmette tutti gli atti al Comune interessato per la pronuncia della decadenza dall'assegnazione.

5. All'atto della consegna dell'alloggio, l'assegnatario sottoscrive apposito verbale di consegna e nei successivi novanta giorni il predetto alloggio deve essere occupato dall'assegnatario medesimo e dal suo nucleo familiare.

6. Trascorso il termine di cui al comma 5 senza che l'alloggio sia stato occupato, l'ente gestore, qualora non sussistano gravi motivi rappresentati prima che sia trascorso il termine stesso, intima all'assegnatario l'occupazione dell'alloggio entro l'ulteriore termine di dieci giorni.



7. Qualora l'occupazione non venga effettuata entro l'ulteriore termine di cui al comma 6, l'ente gestore trasmette gli atti al Comune interessato per la pronuncia della decadenza dall'assegnazione.

Art. 32.

*Riserva di alloggi a favore dei profughi*

1. La riserva di alloggi a favore dei profughi, prevista dall'art. 34 della legge 26 dicembre 1981, n. 763 (Normativa organica per i profughi), è disposta nei bandi generali ed integrativi emanati dai Comuni.

2. L'aliquota di riserva degli alloggi compresi nei programmi di intervento, da destinare ai profughi, è pari alla percentuale minima prevista dall'art. 34 della legge n. 763/1981.

Art. 33.

*Subentro nella domanda e nell'assegnazione*

1. In caso di decesso dell'aspirante assegnatario o dell'assegnatario, subentrano, nell'ordine, il coniuge superstite, i figli legittimi, naturali riconosciuti e adottivi, gli affiliati, il convivente more uxorio, gli ascendenti di primo grado, qualora siano residenti:

a) con l'aspirante assegnatario al momento del decesso dello stesso;

b) con l'assegnatario alla data dell'ultimo aggiornamento del canone.

2. I componenti il nucleo familiare non indicati al comma 1, al fine di subentrare nella domanda o nell'assegnazione, devono essere residenti nel medesimo alloggio del defunto aspirante assegnatario o assegnatario da almeno tre anni al momento del decesso.

3. Qualora l'assegnatario abbandoni l'alloggio, lasciando nello stesso gli altri componenti il nucleo familiare, l'ente gestore volta il contratto di locazione in favore della persona subentrante nell'assegnazione a norma dei commi 1 e 2.

4. In caso di separazione legale o di fatto anagraficamente rilevabile, di scioglimento del matrimonio e di cessazione degli effetti civili del medesimo, l'ente gestore provvede all'eventuale voltura del contratto di locazione, uniformandosi alla decisione del giudice.

5. Qualora l'abbandono dell'alloggio non sia anagraficamente rilevabile, il subentrante è tenuto ad attestare il fatto con propria dichiarazione.

6. Il subentro nell'assegnazione è condizionato all'assenza di procedure in corso per l'annullamento o per la decadenza dell'assegnazione.

Art. 34.

*Ampliamento del nucleo familiare e ospitalità temporanea*

1. L'ampliamento del nucleo familiare nell'alloggio assegnato è ammissibile senza autorizzazione, previa comunicazione all'ente gestore, in presenza di legame di

coniugio e di vincoli di parentela di primo grado. In ogni altro caso, l'ampliamento può essere autorizzato dall'ente gestore se sussistono giustificati motivi e previa verifica dell'assenza di procedure in corso per l'annullamento o per la decadenza dell'assegnazione.

2. Nel caso in cui, a seguito dell'ampliamento del nucleo familiare, vengano a mancare i requisiti di permanenza nell'alloggio assegnato, si applicano le disposizioni di cui all'art. 42. L'eventuale variazione del canone, ai sensi del comma 6 del medesimo art. 42, decorre dal mese successivo all'ampliamento.

3. L'ampliamento del nucleo familiare determina per i nuovi componenti il diritto di subentro alle condizioni di cui all'art. 33, con relativa applicazione della normativa per la gestione degli alloggi.

4. È altresì ammessa, previa autorizzazione dell'ente gestore, l'ospitalità di persone dedicate all'assistenza personale dell'assegnatario o di componenti il nucleo familiare. Tale ospitalità, a titolo precario, non genera nessun diritto al subentro e nessuna variazione di carattere gestionale.

Art. 35.

*Mobilità e cambi consensuali*

1. Gli enti gestori del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica promuovono la mobilità, anche tra diversi enti gestori, al fine di perseguire una migliore efficienza nell'utilizzo delle unità abitative.

2. La mobilità non è ammessa in presenza di procedure in corso per l'annullamento o per la decadenza dell'assegnazione.

3. I cambi consensuali tra assegnatari in regola con il pagamento dei canoni di affitto e delle relative spese sono autorizzati dall'ente gestore su richiesta congiunta degli assegnatari medesimi, previa verifica dell'assenza di procedure in corso per l'annullamento o per la decadenza dell'assegnazione. I cambi consensuali possono riguardare anche assegnatari occupanti alloggi di diversi enti gestori.

Art. 36.

*Alloggi in amministrazione condominiale*

1. Gli enti gestori di fabbricati di edilizia residenziale pubblica nei quali vi siano alloggi di proprietà di privati possono, con l'assenso di questi ultimi, continuare la gestione degli stabili fino al momento in cui risulta obbligatoria, ai sensi dell'art. 1129 del codice civile, la nomina dell'amministratore di condominio.

2. Negli stabili di cui al comma 1, gli enti gestori, nella persona del proprio legale rappresentante e compatibilmente con le proprie finalità statutarie, possono, se nominati dall'assemblea condominiale ai sensi dell'art. 1129 del codice civile, svolgere le funzioni di amministratore di condominio.



3. Negli stabili di cui al comma 1, nei quali l'assemblea condominiale abbia proceduto alla nomina dell'amministratore del condominio ai sensi dell'art. 1129 del codice civile, gli inquilini di edilizia residenziale pubblica:

a) pagano direttamente all'amministratore del condominio le spese che le disposizioni regolamentari degli enti gestori pongono a loro carico;

b) hanno diritto di voto, in luogo dell'ente proprietario, per tutte le deliberazioni relative ai servizi a loro carico.

### Capo III

#### CANONE DI LOCAZIONE NEGLI ALLOGGI

##### DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

### Art. 37.

#### *Determinazione del canone di locazione*

1. La Giunta regionale determina, con propria deliberazione da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento ai valori definiti dall'osservatorio del mercato immobiliare dell'agenzia delle entrate:

a) i valori dei canoni di riferimento da applicare al metro quadrato e le modalità di aggiornamento dei canoni medesimi;

b) le modalità di determinazione della superficie dell'unità immobiliare e delle pertinenze;

c) le percentuali di riduzione o di maggiorazione del canone, tenuto conto delle caratteristiche, dell'ubicazione e dello stato manutentivo dell'alloggio e dell'immobile;

d) le fasce del valore dell'IRSE o dell'indicatore regionale della situazione economica equivalente (IRSEE) per la determinazione di ulteriori riduzioni o maggiorazioni del canone dovuto;

e) la riduzione o la maggiorazione del canone mensile da applicare in particolari situazioni sopravvenute in corso d'anno.

2. Ai fini della determinazione del canone di locazione annuale, gli enti gestori richiedono annualmente l'attestazione dell'IRSE del nucleo familiare e comunque di tutti coloro che occupano stabilmente l'alloggio. L'eventuale mutamento della situazione reddituale determina l'applicazione del nuovo canone con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

3. Qualora l'interessato non produca, nei termini prefissati, la documentazione richiesta dall'ente gestore, il canone di locazione applicato è adeguato ai valori massimi definiti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1.

4. Il canone di locazione è aggiornato annualmente nella misura del 75 per cento della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati per il periodo giugno/giugno. L'aggiornamento è applicato con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a detto periodo.

### Art. 38.

#### *Regolamento del canone e delle spese per i servizi*

1. Gli inquilini sono tenuti a rimborsare integralmente all'ente gestore le spese accessorie, dirette e indirette, per i servizi ad essi prestati, nella misura fissata dall'ente stesso in relazione al costo dei medesimi, secondo criteri e tabelle di ripartizione previsti da apposito regolamento approvato dall'ente gestore.

2. I componenti il nucleo familiare che concorrono alla formazione del reddito familiare sono obbligati, in solido con l'assegnatario, a corrispondere quanto dovuto all'ente gestore per il canone di locazione e per le spese accessorie.

### Art. 39.

#### *Requisiti per la permanenza nell'alloggio*

1. Ai fini del mantenimento del diritto alla locazione, l'assegnatario, gli altri componenti il nucleo familiare e, comunque, tutti coloro che occupano stabilmente l'alloggio, devono essere in possesso della residenza anagrafica nell'alloggio in godimento e non essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione:

a) su quote di alloggi la cui somma è pari o superiore a due unità;

b) su di un alloggio, situato nel territorio regionale, adeguato alle esigenze del nucleo familiare.

2. Ai fini del requisito di cui al comma 1, lettere a) e b), non si tiene conto degli alloggi:

a) dichiarati impropri o antigiuridici;

b) gravati da usufrutto, uso o abitazione a favore di terzi;

c) non utilizzabili a fini abitativi.

3. Ai fini del mantenimento del diritto alla locazione, l'assegnatario, gli altri componenti il nucleo familiare e, comunque, tutti coloro che occupano stabilmente l'alloggio, se in possesso di un valore IRSE o IRSEE superiore ai limiti stabiliti con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 20, comma 1, devono versare all'ente gestore, con decorrenza dal mese successivo alla verifica dell'ente, un canone di locazione adeguato ai valori massimi definiti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 37, comma 1.


### Art. 40.

#### *Locazione di autorimesse e posti auto*

1. I criteri di assegnazione e di revoca delle autorimesse e dei posti auto sono stabiliti da apposito regolamento, approvato dall'ente gestore, sentito l'ente proprietario.

2. Il canone di locazione è periodicamente determinato con deliberazione della Giunta regionale.

3. Il rapporto di locazione è regolato da apposito contratto separato da quello dell'alloggio.



*Capo IV*ANNULLAMENTO O REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE  
E RISOLUZIONE CONTRATTUALE PER MOROSITÀ

## Art. 41.

*Annullamento dell'assegnazione*

1. L'annullamento dell'assegnazione è disposto dal Comune territorialmente competente nei seguenti casi:

*a)* assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento della medesima;

*b)* assegnazione conseguita sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false.

2. In presenza delle condizioni di cui al comma 1, il Comune, contestualmente alla comunicazione all'assegnatario delle risultanze conseguenti agli accertamenti compiuti, assegna al medesimo un termine di quindici giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti.

3. Qualora dall'esame dei documenti prodotti dall'assegnatario non emergano elementi tali da modificare le condizioni accertate dal Comune, l'annullamento dell'assegnazione è disposto entro i successivi trenta giorni, sentito il parere obbligatorio e vincolante della Commissione.

4. L'annullamento dell'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto.

5. Il provvedimento di annullamento, che deve prevedere un termine per il rilascio non superiore a sei mesi, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a graduazioni o proroghe. Nel caso di cui al comma 1, lettera *b)*, è disposta in ogni caso la cancellazione dalla graduatoria e, nel periodo che intercorre tra la data del provvedimento di annullamento e il rilascio definitivo dell'alloggio, si applica, a titolo sanzionatorio, il canone adeguato ai valori massimi definiti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 37, comma 1.

## Art. 42.

*Decadenza dall'assegnazione*

1. La decadenza dall'assegnazione è dichiarata dal Comune territorialmente competente nei casi in cui l'assegnatario o i componenti il nucleo familiare:

*a)* abbiano perduto i requisiti indicati all'art. 39 o non abbiano presentato, entro il termine stabilito dall'ente gestore, la documentazione richiesta per la relativa verifica;

*b)* abbiano ceduto, in tutto o in parte, l'alloggio assegnato;

*c)* non abitino stabilmente nell'alloggio assegnato, pur avendone la residenza anagrafica, o ne mutino la destinazione d'uso, ovvero non lo abbiano occupato stabilmente nei termini di cui all'art. 31, commi 5 e 6;

*d)* abbiano adibito l'alloggio ad attività penalmente rilevanti;

*e)* tengano comportamenti socialmente pericolosi per l'incolumità pubblica;

*f)* non rispettino, reiteratamente, i regolamenti e le norme di comportamento stabilite dagli enti gestori;

*g)* non abbiano rilasciato l'alloggio di edilizia residenziale pubblica precedentemente occupato a titolo di locazione, qualora beneficiari di nuova assegnazione o destinatari di un provvedimento di cambio di alloggio.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 7, il Comune, contestualmente alla comunicazione all'assegnatario delle risultanze conseguenti agli accertamenti compiuti, assegna al medesimo un termine di quindici giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti.

3. Qualora dall'esame dei documenti prodotti dall'assegnatario non emergano elementi tali da modificare le condizioni accertate dal Comune, la decadenza dall'assegnazione è disposta entro i successivi trenta giorni, sentito il parere obbligatorio e vincolante della Commissione.

4. Il provvedimento di decadenza, che deve prevedere un termine per il rilascio non superiore a sei mesi, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio, non è soggetto a graduazioni o proroghe e comporta la risoluzione di diritto del contratto.

5. Il provvedimento di decadenza può essere revocato, previo parere obbligatorio e vincolante della Commissione, qualora nei termini per il rilascio dell'alloggio emergano nuovi elementi o particolari situazioni di gravità sociale tali da modificare le condizioni accertate dal Comune.

6. Nei casi di cui al comma 1, lettera *a)*, si applica, a titolo sanzionatorio, a decorrere dal mese successivo la verifica effettuata dall'ente gestore, il canone adeguato ai valori massimi definiti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 37, comma 1.

7. Nel caso di cui al comma 1, lettera *a)*, relativo alla titolarità di diritti ricompresi nelle fattispecie di cui all'art. 39, comma 1, lettere *a)* e *b)*, la procedura di decadenza dall'assegnazione è avviata decorsi sei mesi dalla data della verifica effettuata dall'ente gestore.


## Art. 43.

*Occupazioni illegali degli alloggi*

1. Il Comune territorialmente competente dispone il rilascio degli alloggi di edilizia residenziale pubblica occupati senza titolo.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Comune diffida l'occupante a rilasciare l'alloggio entro trenta giorni dal ricevimento della diffida, salvo che nello stesso termine l'occupante medesimo presenti controdeduzioni scritte debitamente documentate.

3. Nel caso di presentazione di controdeduzioni, il Comune, valutatigli atti e fatto comunque salvo il rispetto dei requisiti di cui all'art. 19, decide, entro l'ulteriore termine di trenta giorni e previo parere obbligatorio e vincolante della Commissione, se confermare o meno il provvedimento espulsivo.



4. Nel caso di accoglimento delle controdeduzioni di cui al comma 3, è sottoscritto un regolare contratto di locazione con l'interessato, previo impegno al pagamento, anche in forma rateale, del canone di locazione corrispondente al periodo di occupazione illegale.

5. Il provvedimento di rilascio, che deve contenere un termine non superiore a sessanta giorni, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'occupante senza titolo e non è soggetto a graduazioni o proroghe.

Art. 44.

*Risoluzione del contratto per morosità*

1. La morosità superiore a quattro mesi nel pagamento del canone di locazione o nel rimborso delle spese dirette o indirette per i servizi prestati all'inquilino è causa di risoluzione del contratto, previa intimazione scritta dell'ente gestore di adempiere entro 60 giorni con il pagamento della somma dovuta e dei relativi interessi al tasso legale. Entro il medesimo termine, l'inquilino, al fine di evitare la risoluzione del contratto, può assumere formale impegno di assolvere, in aggiunta al normale canone mensile, al pagamento in forma rateale delle somme non pagate. In tal caso, il mancato pagamento di quattro rate consecutive comporta la risoluzione di diritto del contratto.

2. In caso di risoluzione del contratto per morosità, il provvedimento del legale rappresentante dell'ente gestore, che deve contenere un termine per il rilascio dell'alloggio non superiore a novanta giorni, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio.

3. La risoluzione del contratto per morosità comporta automaticamente la decadenza dall'assegnazione.

4. Non è causa di risoluzione del contratto né di applicazione degli interessi la morosità incolpevole accertata dalla Commissione, su richiesta dell'ente proprietario, sulla base di apposita deliberazione della Giunta regionale, da approvarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con la quale devono essere definiti:

a) i controlli che l'ente proprietario deve effettuare per certificare l'impossibilità degli assegnatari morosi di far fronte al pagamento del debito accumulato;

b) i parametri socio economici per individuare gli assegnatari morosi rientranti in tale categoria.

5. L'ente gestore, in alternativa al provvedimento di cui al comma 2, può avviare la procedura di sfratto per morosità, quando ritenuta più efficace, ai sensi dell'art. 32 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 (Approvazione del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica).

Art. 45.

*Concorso nella copertura della morosità incolpevole*

1. La pianificazione regionale individua l'entità del concorso a favore degli enti proprietari di alloggi di edilizia residenziale pubblica per la copertura della morosità incolpevole.

2. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse finalizzate al sostegno degli interventi di cui al presente articolo.

*Capo V*

DISPOSIZIONI PER LA VENDITA DEL PATRIMONIO  
DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Art. 46.

*Piano di vendita*

1. Ogni ente proprietario può alienare alloggi di edilizia residenziale pubblica sulla base di un apposito piano di vendita quinquennale, approvato dalla Giunta regionale, che preveda l'alienazione di un numero massimo di alloggi non superiore al 60 per cento del totale degli alloggi di cui l'ente gestore risulta proprietario al 31 dicembre dell'anno precedente all'approvazione del piano stesso.

2. Le risorse ricavate dalla realizzazione dei piani di vendita di cui al comma 1 devono essere reinvestite per la riqualificazione del patrimonio o per la realizzazione di nuove unità abitative di edilizia residenziale pubblica. A tal fine, l'ente gestore rendiconta annualmente alla struttura competente l'attuazione del piano di vendita e il relativo utilizzo delle risorse ricavate.

3. Allo scopo di mantenere inalterata la potenzialità del piano di vendita approvato e al fine di garantire gli assegnatari che hanno titolo ad acquistare, gli enti proprietari possono proporre aggiornamenti al piano di vendita di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri indicati all'art. 48.

Art. 47.

*Proposta di piano di vendita*

1. La proposta di piano di vendita predisposta dall'ente proprietario deve contenere:

a) i criteri di priorità seguiti nell'individuazione del patrimonio da alienare;

b) l'elenco e l'ubicazione degli immobili da cedere;

c) il prezzo di vendita degli immobili.

2. La proposta di piano di vendita deve essere trasmessa alla struttura competente, la quale provvede a verificare la coerenza dello stesso con i criteri di cui all'art. 48.

3. La Giunta regionale, entro il termine di sessanta giorni dall'invio della proposta, provvede all'approvazione del piano di vendita.


Art. 48.

*Criteri per la formulazione e l'aggiornamento  
della proposta di piano di vendita*

1. I criteri di cui all'art. 47, comma 1, lettera a), ai quali gli enti proprietari uniformano le proposte di piano di vendita, sono i seguenti:

a) alloggi per i quali gli inquilini hanno manifestato la volontà di acquistare;

b) alloggi in edifici già parzialmente alienati;



c) alloggi con costi di manutenzione superiori alla media;  
 d) alloggi per i quali è applicato il canone di locazione adeguato ai valori massimi definiti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 37, comma 1.

2. Nei piani di vendita non possono essere inclusi alloggi:

a) di nuova costruzione ovvero interessati da interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, definiti dalla deliberazione di cui all'art. 59, comma 4, della legge regionale n. 11/1998, la cui agibilità sia stata rilasciata negli ultimi quindici anni antecedenti quello di approvazione da parte dell'ente gestore della proposta del piano di vendita;

b) collocati in ambiti territoriali nei quali è prioritario il mantenimento di alloggi in locazione;

c) destinati alla sistemazione temporanea di famiglie sprovviste di abitazione.

#### Art. 49.

##### *Requisiti per l'acquisto*

1. Hanno titolo all'acquisto degli alloggi inclusi nei piani di vendita gli assegnatari o loro familiari conviventi che, alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di acquisto:

a) abbiano maturato cinque anni di locazione;

b) siano in regola con il pagamento dei canoni e dei servizi;

c) non siano oggetto di procedure di annullamento o di decadenza.

2. In caso di acquisto da parte di un componente il nucleo familiare, è fatto salvo il diritto di abitazione a favore dei restanti componenti il nucleo stesso.

3. Ai fini del calcolo dei cinque anni di cui al comma 1, lettera a), è possibile cumulare quelli trascorsi in altri alloggi di edilizia residenziale pubblica.

4. Al fine dell'esercizio, da parte degli assegnatari, delle facoltà di cui al presente articolo, gli enti proprietari adottano adeguate misure di pubblicità, disciplinando le modalità di presentazione delle domande di acquisto e i tempi per la definizione dei contratti di compravendita.

#### Art. 50.

##### *Alienazione degli alloggi*

1. Gli alloggi inseriti nei piani di vendita non acquistati dai rispettivi assegnatari e divenuti disponibili sono venduti, all'interno di ciascuna fascia di priorità, al miglior offerente, sulla base del prezzo di vendita, nel seguente ordine:

a) a coloro che, in possesso dei requisiti, hanno rinunciato all'acquisto perché assegnatari di un alloggio non adeguato;

b) a coloro che, in possesso dei requisiti di cui all'art. 49, sono assegnatari di alloggi non inseriti nei piani di vendita;

c) agli assegnatari che occupano alloggi a canone adeguato ai valori massimi definiti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 37, comma 1, a condizione che risultino in possesso dei requisiti di cui all'art. 49, comma 1, lettere a) e b).

2. Condizione per l'acquisto di un alloggio disponibile è il rilascio dell'alloggio in uso.

3. Nel caso di assenza di offerte, gli alloggi possono essere venduti sul libero mercato al migliore offerente sulla base del prezzo determinato ai sensi dell'art. 51, comma 1.

#### Art. 51.

##### *Prezzo di vendita*

1. Il prezzo di vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è determinato prendendo a riferimento il valore minimo di libero mercato, relativo ad abitazioni di tipo economico, vigente alla data di stipulazione del contratto di compravendita e individuato dall'osservatorio del mercato immobiliare dell'agenzia delle entrate. Per gli assegnatari che occupano alloggi a canone adeguato ai valori massimi definiti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 37, comma 1, il prezzo di vendita è determinato prendendo a riferimento il valore massimo, relativo ad abitazioni di tipo economico, individuato dallo stesso osservatorio.

2. Con propria deliberazione da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina le superfici da considerare relativamente alle unità immobiliari e alle pertinenze e i coefficienti di riduzione da applicare ai valori di cui al comma 1, al fine di tenere conto della vetustà dell'immobile, dello stato di manutenzione dell'alloggio e del numero di anni di assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica dell'aspirante acquirente.

3. Le alienazioni possono essere effettuate con le seguenti modalità:

a) pagamento in un'unica soluzione;


b) pagamento immediato di una quota non inferiore al 30 per cento del prezzo di cessione, con dilazione del pagamento della parte rimanente in non più di quindici anni, ad un interesse fisso pari al tre per cento per gli acquirenti sul libero mercato, al due per cento per gli acquirenti individuati all'art. 50, comma 1, lettera c), e all'uno per cento per tutti gli altri acquirenti, prevedendo all'uopo apposita clausola risolutiva espressa per l'eventuale mancato pagamento.

4. Il pagamento del prezzo stabilito, o della quota di cui al comma 3, lettera b), deve essere effettuato contestualmente alla stipulazione dell'atto di acquisto.

#### Art. 52.

##### *Divieti e sanzioni*

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, l'alloggio acquisito ai sensi del presente capo non può essere alienato, neppure parzialmente, né su di esso può costituirsi alcun diritto reale di godimento, né può esserne modificata la destinazione d'uso, per un periodo di dieci anni dalla data di stipulazione del contratto di acquisto e, comunque, sino a quando non ne sia stato pagato interamente il prezzo. Gli atti adottati in violazione alle disposizioni del presente comma sono nulli.



2. A coloro che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 si applicano le seguenti sanzioni:

a) corresponsione immediata dell'intero prezzo, se rateizzato, rapportato al valore minimo di libero mercato, relativo ad abitazioni di tipo economico, individuato dall'osservatorio del mercato immobiliare dell'agenzia delle entrate alla data dell'inadempienza;

b) corresponsione della differenza fra il prezzo di vendita dell'alloggio e il valore minimo di libero mercato, relativo ad abitazioni di tipo economico, individuato dall'osservatorio del mercato immobiliare dell'agenzia delle entrate alla data dell'inadempienza, maggiorata degli interessi legali conteggiati dalla data dell'acquisto.

3. Per sopravvenuti gravi motivi e su richiesta dell'acquirente dell'alloggio, l'ente che lo ha ceduto può riacquistare la proprietà prima del periodo di cui al comma 1, al prezzo di vendita rivalutato sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT.

4. Gli enti proprietari hanno diritto di esercitare la prelazione all'acquisto per un periodo di trent'anni dalla data di stipulazione del contratto di acquisto. Il prezzo di acquisto è aumentato del valore delle migliorie apportate dal proprietario da valutarsi con apposita perizia redatta dagli enti proprietari che tenga conto dello stato di manutenzione dell'alloggio.

5. Il diritto di prelazione di cui al comma 4 può essere estinto, decorsi dieci anni dall'acquisto, con il versamento all'ente titolare del diritto di un importo pari alla differenza tra il valore minimo di libero mercato dell'alloggio, relativo ad abitazioni di tipo economico, individuato dall'osservatorio del mercato immobiliare dell'agenzia delle entrate e il prezzo dell'alloggio, come individuato nell'atto di acquisto, moltiplicato per il numero di anni o frazioni di anno mancanti alla data di estinzione del diritto di prelazione. L'importo così determinato deve essere diviso per 100 e moltiplicato per un coefficiente compreso tra un minimo di 1 e un massimo di 2, come definito dall'ente titolare del diritto di prelazione con apposito provvedimento.

6. I vincoli di cui al presente articolo devono essere riportati nell'atto di compravendita, pena la nullità dell'atto.

Art. 53.

*Alienazione di unità immobiliari non destinate ad edilizia residenziale pubblica*

1. Le unità immobiliari ad uso non abitativo ricomprese in edifici destinati ad edilizia residenziale pubblica possono essere vendute al miglior offerente sulla base del valore di libero mercato definito dall'ente proprietario.

TITOLO III

INCENTIVI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EDILIZIA ABITATIVA CONVENZIONATA

*Capo I*

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE E DEFINIZIONI CONVENZIONALI

Art. 54.

*Finalità*

1. Al fine di favorire il soddisfacimento del fabbisogno abitativo primario, la Regione promuove l'attuazione di interventi di edilizia abitativa convenzionata di cui all'art. 9.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il presente titolo disciplina la concessione di agevolazioni per la realizzazione di alloggi da destinare alla locazione a canone convenzionato.

Art. 55.

*Beneficiari*

1. Possono beneficiare delle agevolazioni i seguenti soggetti:

- a) le persone fisiche;
- b) le persone giuridiche di diritto privato e di diritto pubblico;
- c) i Comuni;
- d) l'ARER.

Art. 56.

*Tipologia degli interventi*

1. Possono essere ammessi alle agevolazioni gli interventi di manutenzione straordinaria, recupero e ampliamento del patrimonio edilizio esistente definiti dalla deliberazione di cui all'art. 59, comma 4, della legge regionale n. 11/1998.

2. Nell'ambito di quanto previsto al comma 1, possono beneficiare delle agevolazioni gli interventi edilizi che prevedono la realizzazione di un numero massimo di alloggi destinati alla locazione a canone convenzionato non superiore a dodici. Le superfici utili abitabili oggetto di convenzione devono corrispondere ad almeno il 75 per cento del totale delle superfici utili abitabili oggetto dell'intervento. Le agevolazioni riguardano, comunque, l'intera superficie utile abitabile qualora la superficie convenzionata corrisponda ad almeno il 75 per cento dell'intera superficie utile abitabile.

3. Gli alloggi di cui al comma 2 devono possedere le seguenti caratteristiche:

- a) avere almeno uno e non più di cinque vani abitabili oltre ai locali destinati a cucina, bagno, ripostiglio e ingresso;
- b) costituire unità abitative indipendenti;



c) comprendere una superficie utile abitabile non inferiore a 25 metri quadrati e non superiore a 95 metri quadrati.

4. Nel caso di interventi edilizi che comprendano la realizzazione o il recupero di locali destinati ad attività di produzione di beni o servizi, sono ammesse alle agevolazioni le sole superfici destinate ad edilizia abitativa.

5. Il numero degli alloggi da destinare alla locazione a canone agevolato, aventi superficie abitabile inferiore a 40 metri quadrati, non può superare il rapporto indicato nell'allegato B.

6. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può apportare modificazioni all'allegato B.

7. Nel caso di interventi realizzati da Comuni o dall'ARER, tutti gli alloggi oggetto dell'intervento devono essere destinati alla locazione a canone convenzionato.

#### Art. 57.

##### *Contributi*

1. Per gli interventi di cui all'art. 56, comma 1, la Giunta regionale può concedere, a fondo perso, contributi in conto capitale fino al 40 per cento della spesa ammissibile.

2. Il contributo non è cumulabile con altre provvidenze regionali concesse per le medesime finalità.

#### Art. 58.

##### *Convenzione*

1. La concessione dei contributi è subordinata alla stipula di apposita convenzione tra il richiedente e il Comune territorialmente competente.

2. La convenzione, conforme allo schema approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione, deve prevedere, in particolare:

a) la locazione a canone convenzionato e l'occupazione effettiva degli alloggi a scopo abitativo primario, da parte di soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 62, per almeno dodici anni;

b) la determinazione del canone di locazione di ogni singolo alloggio convenzionato;

c) l'obbligo di occupazione effettiva dell'alloggio entro un anno dalla data di rilascio del certificato di abitabilità e l'obbligo, entro lo stesso termine, per il nucleo familiare che occupa l'alloggio di stabilire la residenza anagrafica nel comune in cui ha avuto luogo l'intervento edilizio;

d) le sanzioni per i casi di violazione degli impegni assunti e in particolare di quelli concernenti il canone di locazione e l'occupazione dell'alloggio convenzionato da parte di soggetti non aventi titolo.

3. Il periodo di cui al comma 2, lettera a), decorre dalla data di stipulazione del primo contratto di locazione e le eventuali interruzioni sospendono la decorrenza dei termini previsti dalla convenzione. In ogni caso, gli alloggi convenzionati non possono rimanere sfitti per un periodo superiore ad un anno, pena la revoca del contributo alle condizioni di cui all'art. 66, comma 3.

4. La convenzione può essere sottoscritta al rilascio del titolo abilitativo urbanistico-edilizio o, comunque, non oltre il termine dei lavori ed è trascritta alla conservatoria dei registri immobiliari a cura del Comune e a spese dei beneficiari ad ultimazione dei lavori.

5. Nel caso in cui, a seguito della sottoscrizione della convenzione, il beneficiario non presenti, entro la data di ultimazione dei lavori, la domanda di contributo, la convenzione deve comunque essere trascritta secondo quanto previsto al comma 4.

6. Qualora la domanda di contributo non sia accolta o finanziata, la convenzione non produce alcun effetto.

7. Decorso il periodo di validità della convenzione, il Comune rilascia il nulla osta per la cancellazione del vincolo derivante dalla convenzione.

8. Gli alloggi convenzionati possono essere alienati prima della scadenza del vincolo alla locazione. In tal caso, il vincolo viene assunto dall'acquirente e riportato nell'atto di compravendita e nelle relative note di trascrizione.

9. I Comuni, qualora siano esecutori diretti degli interventi, assumono gli obblighi indicati al comma 2 mediante l'approvazione di apposito provvedimento amministrativo.

#### Art. 59.

##### *Criteri per la determinazione della spesa ammissibile*

1. Ai fini della determinazione della spesa ammissibile a contributo, la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le tipologie degli interventi ammissibili, quali la manutenzione straordinaria, il recupero primario e secondario e il recupero di edifici da acquistare, determina le modalità di calcolo delle superfici e stabilisce i limiti massimi di costo per ciascuna tipologia d'intervento.

#### Art. 60.


##### *Riduzione del contributo per il rilascio del titolo abilitativo urbanistico-edilizio*

1. Per gli interventi di edilizia abitativa aventi le caratteristiche di cui all'art. 56 e per i quali siano stati assunti gli obblighi ai sensi dell'art. 58, il contributo di cui all'art. 64 della legge regionale n. 11/1998, relativo al rilascio del titolo abilitativo urbanistico-edilizio, è ridotto alla sola quota relativa agli oneri di urbanizzazione.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora la convenzione di cui all'art. 58 sia sottoscritta successivamente al rilascio del titolo abilitativo urbanistico-edilizio.

3. Nel caso di interventi che comprendono la realizzazione o il recupero di locali destinati ad attività di produzione di beni o servizi, la riduzione di cui al comma 1 si applica alle sole superfici destinate ad edilizia abitativa.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nei casi in cui l'intervento non sia oggetto delle agevolazioni di cui al presente titolo.



## Art. 61.

*Criteria per la determinazione del canone*

1. Il canone di locazione è determinato sulla base degli accordi sottoscritti tra le organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e degli inquilini ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).

2. In mancanza degli accordi di cui al comma 1, il canone di locazione annuo è pari al 4 per cento del prodotto tra il massimale di costo, definito dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 87, per gli interventi di nuova edificazione e la superficie utile dell'alloggio, calcolata ai sensi dell'art. 59.

3. Il canone di locazione può essere aggiornato annualmente in percentuale pari alla variazione dell'indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo.

## Art. 62.

*Soggetti beneficiari degli alloggi convenzionati*

1. Il conduttore degli alloggi convenzionati deve possedere, alla data della stipulazione del contratto di locazione, i requisiti di cui all'art. 19, comma 1, lettere a), d) e f) della presente legge.

2. Il limite dell'indicatore di reddito del conduttore degli alloggi convenzionati è stabilito con deliberazione della Giunta regionale.

3. Il possesso dei requisiti è attestato dal Comune sulla base di dichiarazione sostitutiva prodotta dal soggetto interessato.

4. I Comuni e l'ARER, qualora siano esecutori diretti degli interventi, provvedono con proprio regolamento a definire i criteri per la formazione della graduatoria dei soggetti beneficiari.

5. I soggetti collocati in graduatoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non perdono il diritto all'assegnazione sia nel caso in cui accedano alla locazione convenzionata sia nel caso in cui vi rinuncino.

## Art. 63.

*Modalità e termini di presentazione delle domande di contributo*

1. Le domande per la concessione del contributo devono essere presentate alla struttura competente, su apposito modulo predisposto dalla stessa, entro la data fissata dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

## Art. 64.

*Criteria per la formazione della graduatoria*

1. La struttura competente verifica l'ammissibilità delle domande e provvede alla loro istruttoria, ai fini della formazione della graduatoria, sulla base dei seguenti punteggi:

a) punti 1 per ogni alloggio convenzionato;

b) punti 0,5 per ogni alloggio convenzionato qualora il richiedente sia un soggetto privato;

c) punti 0,5 per ogni anno di convenzione eccedente i limiti di cui all'art. 58, comma 2, lettera a);

d) punti 3 in caso di ripresentazione della domanda di contributo in seguito ad esclusione dalla precedente graduatoria per carenza di disponibilità finanziaria.

2. Nei casi di parità di punteggio, sono privilegiati, nell'ordine, gli interventi:

a) che presentano il maggior numero di alloggi convenzionati;

b) la cui domanda di contributo è stata presentata in data antecedente.

3. Qualora le domande eccedano la disponibilità delle risorse a disposizione, sono finanziate prioritariamente le domande aventi ad oggetto gli interventi di recupero, indipendentemente dall'ordine attribuito in graduatoria. In ogni caso, è ammesso il finanziamento di un solo intervento per ogni soggetto richiedente.

4. Il dirigente della struttura competente, entro sessanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande, esamina i risultati dell'istruttoria e approva la graduatoria definitiva.

5. La graduatoria definitiva è pubblicata all'albo notiziario della Regione per un periodo di venti giorni e sul sito istituzionale della Regione.

6. I soggetti inseriti nella graduatoria definitiva sono ammessi a contributo, nei limiti dello stanziamento disposto dalla Giunta regionale, con provvedimento del dirigente della struttura competente, da comunicarsi ai soggetti beneficiari.

## Art. 65.

*Modalità di erogazione dei contributi*


1. I contributi sono erogati secondo le seguenti modalità:

a) 70 per cento all'avvio dell'intervento, previa presentazione della certificazione attestante la proprietà dell'area o del fabbricato e alla costituzione di una fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari al contributo erogato, a garanzia della realizzazione dell'intervento in conformità al progetto ed entro i termini di cui al comma 4;

b) 30 per cento alla conclusione dei lavori, previo accatastamento del fabbricato, del rilascio dell'agibilità e della presentazione di copia della convenzione di cui all'art. 58 trascritta nei registri immobiliari.

2. Nel caso in cui alla conclusione dei lavori le superfici realizzate risultino inferiori a quelle calcolate ai fini della determinazione del contributo, quest'ultimo è ridotto proporzionalmente. Qualora le superfici realizzate siano superiori, il beneficiario può presentare una nuova domanda di contributo che può essere finanziata solo nel caso in cui le risorse finanziarie siano sufficienti a coprire tutte le domande ammesse al contributo.

3. La fideiussione di cui al comma 1, lettera a), deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro trenta giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione regionale.



4. Contestualmente alla presentazione della documentazione di cui al comma 1, lettera *b*), si procede allo svincolo della garanzia fideiussoria di cui al comma 1, lettera *a*).

5. La documentazione di cui al comma 1, lettera *a*), deve essere presentata alla struttura competente entro dodici mesi dalla data di comunicazione di cui all'art. 64, comma 6, pena la revoca del contributo.

6. La conclusione dei lavori con relativa richiesta di agibilità deve essere presentata entro quarantotto mesi dalla data di inizio lavori.

7. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 6 comporta la revoca del contributo mediante provvedimento del dirigente della struttura competente, con la restituzione, nei trenta giorni successivi alla notifica del provvedimento di revoca, della parte di contributo erogata, maggiorata degli interessi legali maturati a decorrere dalla data di erogazione o, in difetto, l'escussione della polizza fideiussoria di cui al comma 1, lettera *a*), per pari importo.

8. La Giunta regionale può concedere proroghe ai termini di cui ai commi 5 e 6 in presenza di gravi e documentati motivi.

9. Ai Comuni e all'ARER non è richiesta la garanzia fideiussoria di cui al comma 1, lettera *a*).

#### Art. 66.

##### *Vincoli e sanzioni*

1. Il beneficiario non può locare gli alloggi oggetto di convenzione a soggetti non aventi i requisiti di cui all'art. 62, né può locarli a parenti ed affini entro il secondo grado, pena la revoca del contributo, maggiorato degli interessi legali a decorrere dalla data di erogazione.

2. Il mancato rispetto della convenzione di cui all'art. 58 da parte del beneficiario comporta la risoluzione della stessa e la revoca del contributo, maggiorato degli interessi legali a decorrere dalla data di erogazione.

3. In caso di revoca, il contributo è restituito entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento. Nel provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione, in un periodo comunque non superiore a trentasei mesi. La revoca può essere disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato.

#### Art. 67.

##### *Vigilanza e controlli*

1. La struttura competente può disporre in qualsiasi momento controlli sugli interventi oggetto di contributo allo scopo di verificare:

*a*) lo stato di attuazione;

*b*) la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari al fine della concessione del contributo.

2. I Comuni possono disporre in qualsiasi momento, anche su richiesta della struttura competente, controlli sugli interventi oggetto di contributo allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti nella convenzione di cui all'art. 58.

#### TITOLO IV

##### FONDI DI ROTAZIONE PER LA RIPRESA DELL'INDUSTRIA EDILIZIA

#### *Capo I*

##### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 68.

##### *Fondo di rotazione*

1. La Regione promuove la concessione di mutui agevolati a favore della prima abitazione e per il recupero di fabbricati situati nei centri e nuclei abitati a valere sul fondo di rotazione regionale istituito presso la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.a.

2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 è alimentato dalle seguenti risorse:

*a*) stanziamento iniziale derivante dal trasferimento delle giacenze disponibili sui fondi di rotazione di cui alle leggi regionali 8 ottobre 1973, n. 33 (Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta), 28 dicembre 1984, n. 76 (Costituzione di fondi di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia), e 28 novembre 1986, n. 56 (Norme per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie), nonché da eventuali stanziamenti annuali del bilancio regionale;

*b*) rimborso delle rate di preammortamento e di ammortamento;

*c*) rimborso anticipato dei mutui a tasso agevolato;

*d*) interessi maturati sulle giacenze del fondo;

*e*) recupero delle somme restituite dai soggetti beneficiari nei casi di applicazione delle sanzioni di cui all'art. 86 e al regolamento regionale 26 maggio 2009, n. 2 (Nuove disposizioni per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di persone fisiche nel settore dell'edilizia residenziale. Abrogazione dei regolamenti regionali 27 maggio 2002, n. 1, 17 agosto 2004, n. 1, e 18 gennaio 2007, n. 1).

3. Al rendiconto generale della Regione è allegato, per ciascun esercizio finanziario, il rendiconto sulla situazione, al 31 dicembre di ogni anno, del fondo di cui al comma 1.

#### Art. 69.

##### *Garanzia*

1. I mutui concessi ai sensi del presente Titolo devono essere sempre assistiti da garanzia reale.

#### Art. 70.

##### *Convenzione*

1. La costituzione e la gestione del fondo di rotazione di cui all'art. 68 sono disciplinate da apposita convenzione stipulata con la FINAOSTA S.p.a. anche con riferimento alle modalità di rendicontazione dell'attività svolta e di determinazione delle compensazioni degli oneri sostenuti, che restano a carico del fondo medesimo.



2. La convenzione deve prevedere l'obbligo da parte della FINAOSTA S.p.a. di assumere il rischio connesso all'erogazione dei finanziamenti.

Art. 71.

*Controllo contabile*

1. La struttura regionale competente in materia di finanze, avvalendosi dei dati forniti da FINAOSTA S.p.a., provvede al controllo contabile dei finanziamenti agevolati concessi e alla verifica in ordine alle giacenze disponibili sul fondo.

*Capo II*

DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DI MUTUI AGEVOLATI

A FAVORE DELLA PRIMA ABITAZIONE

Art. 72.

*Interventi*

1. La Regione concede mutui agevolati a favore della prima abitazione per i seguenti interventi:

- a) acquisto, costruzione e ampliamento di abitazioni;
- b) interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente.

2. I mutui di cui al comma 1 non possono essere concessi:

- a) nel caso di acquisto, per una spesa complessiva, come risultante dall'atto di compravendita, pari o superiore a 2,5 volte l'importo massimo di mutuo concedibile;
- b) nel caso di costruzione e di recupero, per una spesa complessiva, come risultante dall'applicazione dei costi massimi ammissibili determinati ai sensi dell'art. 87, superiore a 2,5 volte l'importo massimo di mutuo concedibile.

3. La Giunta regionale può stabilire annualmente la ripartizione dei mutui concedibili in relazione agli interventi previsti dal comma 1, lettere a) e b), dando precedenza agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, con particolare riguardo all'accorpamento della proprietà immobiliare.

Art. 73.

*Destinatari*

1. I mutui sono destinati:

- a) alle persone fisiche che sostengono direttamente la spesa per gli interventi di cui all'art. 72, comma 1, lettere a) e b);
- b) alle cooperative edilizie a proprietà individuale regolarmente costituite ed iscritte nel registro regionale degli enti cooperativi di cui alla legge regionale 5 maggio 1998, n. 27 (Testo unico in materia di cooperazione).

Art. 74.

*Regolamento regionale*

1. Limitatamente ai mutui concessi ai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera a), il regolam. reg. 2/2009 disciplina:

- a) i requisiti soggettivi, nonché il limite massimo di reddito per accedere ai mutui;
- b) l'importo unitario massimo di ciascun mutuo, fermo restando che la spesa sostenuta viene finanziata fino al 100 per cento;
- c) la misura del tasso da applicare, in relazione all'ammontare dell'IRSE, e le sue eventuali modalità di variazione nel corso dell'ammortamento;
- d) il limite di durata per i diversi tipi di intervento, con un massimo di trent'anni, nonché le modalità di erogazione e di ammortamento dei finanziamenti;
- e) i criteri per la variazione dei limiti di reddito per l'accesso ai mutui e dell'importo massimo del mutuo concedibile, con riferimento all'andamento dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati quale risulta dalla determinazione dell'ISTAT;
- f) i limiti massimi di superficie per gli interventi destinati alla costruzione di abitazioni, la definizione delle tipologie degli interventi ammessi a fruire dei benefici, nonché i criteri per la determinazione delle caratteristiche tecniche degli edifici e delle abitazioni e della spesa ammissibile per la concessione dei finanziamenti;
- g) i tempi di attuazione e le procedure per l'ammissione ai benefici;
- h) le modalità di presentazione delle domande e la documentazione da allegare;
- i) i vincoli cui sono assoggettati i beni oggetto del finanziamento e le eventuali sanzioni previste in caso di violazione degli stessi.

Art. 75.

*Cooperative edilizie a proprietà individuale*

1. Possono accedere ai mutui di cui all'art. 73, comma 1, lettera b), le cooperative edilizie a proprietà individuale che, all'atto di presentazione della domanda di mutuo, sono proprietarie o hanno piena disponibilità, in proprietà o diritto di superficie, sulla base di apposita convenzione stipulata con il Comune, dell'area destinata all'intervento costruttivo o del fabbricato destinato al recupero.

2. L'accesso ai mutui è riservato alle cooperative i cui soci, assegnatari degli alloggi oggetto del finanziamento, sono in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti soggettivi e di reddito previsti dal regolam. reg. 2/2009. Tali requisiti devono essere posseduti da tutti i soci assegnatari degli alloggi, indipendentemente dalla volontà o meno di usufruire del finanziamento regionale. Nel caso in cui, prima della stipulazione dell'atto di assegnazione, subentrino nuovi soci a quelli inizialmente indicati, il possesso dei requisiti soggettivi deve essere accertato con riferimento al momento di accettazione del subentro da parte della cooperativa.



3. L'ammontare del mutuo concedibile, i limiti di reddito, i tassi di interesse, la durata, le modalità di erogazione e di ammortamento, sono determinati con i criteri stabiliti dal regolam. reg. 2/2009.

4. Le cooperative edilizie devono realizzare interventi che prevedono la costruzione o il recupero di un numero di alloggi ricompreso tra sei e diciotto, anche collocati in più fabbricati, purché insistenti sulla medesima area. Gli edifici realizzati con il finanziamento pubblico devono essere assegnati esclusivamente a soci della cooperativa aventi i requisiti di legge, salvo eventuali cessioni di alloggi da permutare sulla base del valore accertato del terreno.

#### Art. 76.

##### *Presentazione della domanda*

1. Le domande, corredate della documentazione di cui all'art. 77, devono essere presentate alla struttura competente, nei termini e con le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi del regolam. reg. 2/2009.

2. La Giunta regionale individua l'ammontare delle risorse annuali del fondo di rotazione di cui all'art. 68 destinate al finanziamento delle domande di mutuo presentate dalle cooperative edilizie.

#### Art. 77.

##### *Documentazione*

1. Le domande devono essere corredate della seguente documentazione:

a) per le cooperative, le dichiarazioni sostitutive attestanti l'iscrizione al registro regionale degli enti cooperativi e l'elenco dei soci aggiornato alla data di presentazione della domanda;

b) per i soci:

1) la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e la situazione storica di residenza, lo stato civile e la composizione del nucleo familiare;

2) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'IRSE di ciascun componente il nucleo familiare;

3) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti soggettivi previsti dal regolam. reg. 2/2009.

2. La mancata presentazione dei documenti relativi alla proprietà del terreno o del permesso di costruire è motivo di esclusione dal finanziamento.

#### Art. 78.

##### *Obblighi e sanzioni*

1. La cooperativa edilizia proprietaria dell'abitazione costruita o recuperata con il finanziamenti di cui al presente Capo è soggetta ai vincoli e alle sanzioni fissate con il regolam. reg. 2/2009.

### *Capo III*

DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DI MUTUI AGEVOLATI PER IL RECUPERO DI FABBRICATI SITUATI NEI CENTRI E NUCLEI ABITATI

#### Art. 79.

##### *Interventi*

1. La Regione concede mutui agevolati per il recupero di fabbricati situati nei centri e nuclei abitati limitatamente alle zone A e alle zone di recupero individuate nell'ambito del piano regolatore generale comunale (PRG). Sono assimilate a dette zone, ai fini del presente Capo, quelle individuate dalla Regione o dalle comunità montane con criteri analoghi negli strumenti urbanistici di loro competenza.

2. I mutui sono, altresì, concessi per il recupero di fabbricati situati all'esterno degli ambiti territoriali di cui al comma 1, a condizione che presentino interesse storico, artistico o ambientale. La sussistenza di tale interesse deve risultare dal PRG.

3. Sono ammessi a mutuo i soli interventi di restauro e ristrutturazione edilizia, definiti dalla deliberazione di cui all'art. 59, comma 4, della legge regionale n. 11/1998, ritenuti idonei ad eliminare il degrado edilizio e a favorire il riutilizzo a fini abitativi degli immobili oggetto dell'agevolazione.

4. I mutui possono essere, inoltre, concessi per l'acquisto, da parte di uno o più comproprietari del fabbricato da recuperare, di altre quote di proprietà del fabbricato stesso, finalizzato all'attuazione di un intervento complessivo di recupero del fabbricato ai sensi del presente articolo. In tal caso, il mutuo è concesso fino al 70 per cento della spesa documentata di acquisto, con un limite massimo di euro 100.000.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, sono considerati fabbricati, oltre a quelli liberi su quattro lati, anche le porzioni di essi ritenute idonee e estese dalle fondazioni al tetto, compresi eventuali locali interrati.

6. Nei casi previsti dal comma 4, non sono finanziabili le domande relative a compravendite fra parenti e affini di primo grado, fra coniugi non legalmente separati o stipulate da più di tre anni dalla data di presentazione della domanda di mutuo.

7. I mutui di cui al presente capo possono essere concessi per i soli interventi di recupero finalizzati a ricavare le destinazioni d'uso degli immobili di cui all'art. 73, comma 2, lettere d) e dbis), della legge regionale n. 11/1998.

#### Art. 80.

##### *Requisiti dei beneficiari*

1. Possono ottenere i mutui di cui al presente capo le persone fisiche, con cittadinanza italiana o di uno degli altri Stati appartenenti all'Unione europea:

a) proprietarie degli immobili situati nelle zone di cui all'art. 79, commi 1 e 2, residenti nel territorio regionale da almeno otto anni;



b) proprietarie da almeno quindici anni, all'atto della presentazione della domanda, di immobili situati nelle zone di cui all'art. 79, commi 1 e 2. Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia stata acquistata per successione a causa di morte, l'acquisizione a tale titolo non interrompe la decorrenza del termine quindicennale utile ai fini della concessione del mutuo.

#### Art. 81.

##### *Caratteristiche dei mutui*

1. I mutui possono essere concessi per una durata di ammortamento non inferiore a dieci e non superiore a venti anni.

2. Il tasso di interesse annuo è stabilito con deliberazione della Giunta regionale per un valore non inferiore al tasso massimo stabilito per i mutui concessi a favore della prima casa di cui al capo II del presente titolo.

3. I tassi annui di interesse previsti dal presente capo si intendono comprensivi dei diritti di commissione e delle spese accessorie, con esclusione delle spese di istruttoria della pratica di mutuo.

4. Per gli interventi di recupero, l'importo massimo della spesa ammissibile non può superare il costo del recupero dell'immobile risultante dall'applicazione dei costi massimi ammissibili determinati ai sensi dell'art. 87 né eccedere il computo metrico-estimativo preventivo redatto da un tecnico professionista ed allegato alla domanda di mutuo, comprensivo delle spese tecniche, fino ad un massimo del 10 per cento dell'ammontare complessivo dei lavori. I mutui sono concessi con i seguenti limiti:

a) fino all'80 per cento della spesa ammissibile, per i fabbricati classificati come monumento o documento dagli strumenti urbanistici vigenti;

b) fino al 70 per cento della spesa ammissibile, per i fabbricati classificati di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale dagli strumenti urbanistici vigenti;

c) fino al 40 per cento della spesa ammissibile, per i fabbricati classificati come edifici diroccati o altro e per i fabbricati non classificati.

5. L'importo di mutuo concedibile non può comunque superare l'importo massimo pari a euro 300.000.

#### Art. 82.

##### *Cumulabilità*

1. I mutui previsti dal presente capo non sono in alcun caso cumulabili, per le medesime iniziative, con altri contributi o provvidenze regionali, mentre sono cumulabili, per i medesimi interventi sull'immobile, con analoghe provvidenze concesse dallo Stato, da enti da esso delegati o da altri enti pubblici, entro il limite massimo dell'ammontare degli interventi previsti dalla presente legge.

#### Art. 83.

##### *Presentazione delle domande e istruttoria*

1. Le domande, corredate della documentazione stabilita dalla Giunta regionale con propria deliberazione, sono inoltrate alla struttura competente che provvede alla relativa istruttoria.

2. L'istruttoria consiste nell'accertamento della completezza e della regolarità delle domande presentate e della documentazione allegata e nell'accertamento della validità tecnica ed economica dell'intervento cui la domanda si riferisce.

#### Art. 84.

##### *Ammissibilità e concessione del mutuo.*

1. La Giunta regionale, tenuto conto delle determinazioni della struttura competente, delibera sull'ammissibilità dei finanziamenti da concedere, stabilendone gli importi e la durata.

2. Il dirigente della struttura competente, con proprio provvedimento, concede il mutuo, fatta salva la ratifica da parte di FINA-OSTA S.p.a. sulla base delle garanzie offerte.

#### Art. 85.

##### *Controllo*

1. Le strutture competenti per materia provvedono al controllo tecnico delle opere, delle attrezzature o degli impianti realizzati e della regolare destinazione dei fondi.

2. In caso di comprovate irregolarità non sanabili, la Giunta regionale provvede alla revoca o ad una congrua riduzione del mutuo concesso.

#### Art. 86.

##### *Vincoli e sanzioni*

1. Gli immobili e le opere che hanno beneficiato delle provvidenze del presente capo devono essere ultimati entro trentasei mesi dalla data del contratto di mutuo e non possono mutare la destinazione per la quale la provvidenza è concessa per un periodo pari a quello della durata originariamente fissata per il mutuo, decorrente dalla data di inizio dell'ammortamento. Gli immobili devono essere ultimati e risultare agibili, ai sensi della normativa vigente, entro quarantotto mesi dalla data di stipulazione del contratto preliminare di mutuo e il contratto definitivo di mutuo deve essere stipulato nei sei mesi successivi al ricevimento della comunicazione riguardante la constatazione dell'avvenuta esecuzione e agibilità delle opere finanziate, pena la revoca del mutuo. I predetti immobili, inoltre, non possono mutare la destinazione per la quale la provvidenza è concessa, né essere alienati per atto tra vivi per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di inizio dell'ammortamento. L'alienazione o il mutamento della destinazione d'uso nel periodo di preammortamento comportano l'obbligo di estinguere anticipatamente il mutuo. Il contratto preliminare di mutuo deve essere stipulato entro dodici mesi dalla data di trasmissione della relativa domanda all'ente mutuante, pena la revoca del mutuo.

2. I mutuatari si impegnano a rispettare i vincoli di inalienabilità e destinazione di cui al comma 1 all'atto della stipulazione del contratto definitivo di mutuo; i vincoli sono trascritti, a cura e spese dei mutuatari, presso l'ufficio dei registri immobiliari competente per territorio.



3. Nel caso di violazione dei vincoli trascritti ai sensi del comma 2, il mutuatario deve rimborsare il mutuo e versare, a titolo di penale, una somma pari al 15 per cento del debito residuo, calcolato al momento della violazione. Ove la violazione sia successiva all'estinzione anticipata del mutuo, la penale è calcolata sul debito residuo al momento del versamento delle somme, utili all'estinzione stessa. Per i mutui concessi per il recupero della prima abitazione del mutuatario e del suo nucleo familiare, la somma da versare a titolo di penale è pari a due semestralità comprensive di capitale e interessi.

4. La Giunta regionale può autorizzare, in casi eccezionali individuati con propria deliberazione e subordinatamente al rimborso totale delle somme mutate, l'alienazione o il mutamento della destinazione d'uso anticipati.

5. I beneficiari delle provvidenze concesse ai sensi del presente capo, decorso il periodo di durata dei vincoli trascritti ai sensi del comma 2, possono alienare gli immobili finanziati, previa estinzione anticipata del mutuo con pagamento del capitale residuo e degli interessi a tasso agevolato maturati a decorrere dalla data dell'ultima rata corrisposta. Nel caso di alienazione tra parenti di primo grado, decorso il periodo di durata dei vincoli trascritti ai sensi del comma 2, può essere autorizzato, con provvedimento del dirigente della struttura competente, l'accollo del mutuo in capo all'acquirente, previo parere favorevole rilasciato dall'istituto di credito mutuante in relazione all'affidabilità finanziaria del nuovo intestatario dell'immobile.

6. Nel caso in cui il recupero degli immobili non sia ultimato e le unità non risultino agibili, ai sensi della normativa vigente, entro quarantotto mesi dalla data di stipulazione del contratto preliminare di mutuo, il dirigente della struttura competente dispone, con proprio provvedimento, la revoca delle somme non ancora erogate e il mutuatario, entro cinquantaquattro mesi dalla data di stipulazione del contratto preliminare di mutuo, può, in alternativa, provvedere:

a) al rimborso delle somme erogate, maggiorate del tasso di interesse legale vigente al momento dell'estinzione anticipata e maturati a decorrere dalla data dell'ultima rata di interessi corrisposta;

b) alla stipulazione del contratto definitivo di mutuo per un importo massimo corrispondente alle somme erogate.

#### TITOLO V

##### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### Capo I

##### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 87.

##### Rinvio

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce ogni altro aspetto, anche procedimentale, utile ai fini dell'applicazione della presente legge, ivi compresi i criteri di determinazione dei costi massimi ammissibili per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge e i criteri di deroga ai predetti costi massimi.

#### Art. 88.

##### Disposizioni transitorie

1. Il Piano triennale approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 1566/XIII del 12 gennaio 2011 resta in vigore fino all'approvazione, ai sensi dell'art. 2, del nuovo piano triennale 2014/2016.

2. I requisiti per la permanenza negli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all'art. 39 si applicano a partire dalla prima verifica effettuata dall'ente gestore successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le modalità di estinzione del diritto di prelazione di cui all'art. 52, comma 5, si applicano anche agli alloggi alienati in applicazione della legge regionale 4 settembre 1995, n. 40 (Norme regionali per la vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica).

4. La Consulta regionale della casa istituita ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 30 (Istituzione della Azienda regionale per l'edilizia residenziale - Agence régionale pour le logement), e la Commissione di edilizia residenziale pubblica istituita ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 (Normativa e criteri generali per l'assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, decadono al termine della legislatura in corso alla medesima data.

5. I piani di mobilità approvati dagli enti gestori ai sensi della legge regionale n. 39/1995 e i piani di vendita approvati ai sensi della legge regionale n. 40/1995 decadono alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Nelle more dell'adozione da parte della Giunta regionale degli atti di attuazione previsti dalla presente legge, continuano a trovare applicazione gli atti attuativi delle leggi regionali di cui all'art. 90, comma 1, in quanto compatibili con le disposizioni di cui alla presente legge.


7. Le domande di mutuo già presentate alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi delle leggi regionali n. 33/1973, n. 76/1984 e n. 56/1986, ma non ancora ammesse a finanziamento, o completamente finanziate, alla medesima data, sono finanziate a valere sul fondo di rotazione di cui all'art. 68.

#### Art. 89.

##### Disposizioni finanziarie

1. L'onere complessivo a carico del bilancio regionale derivante dall'applicazione degli articoli 5, comma 2, lettera d), e 25 è determinato in annui € 3.005.000 a decorrere dall'anno 2013.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura e finanziamento nel bilancio di previsione della Regione per il triennio 2013/2015 nello stato di previsione della spesa, parte prima, nell'UPB 1.3.1.11. (Comitati e commissioni), per annui € 5.000, e nell'UPB 1.4.2.27. (Interventi di investimento di finanza locale con vincolo di destinazione per lo sviluppo delle abitazioni), per annui € 3.000.000, mediante i trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione nell'ambito degli interventi regionali in materia di finanza locale determinati ai sensi dell'art. 25 della legge regionale n. 48/1995.



3. Nello stato di previsione della spesa, parte seconda, del bilancio della Regione è istituito nell'UPB 2.1.1.40. (Contabilità speciali) il Fondo regionale per le politiche abitative di cui all'art. 5.

4. Le quote di partecipazione al fondo regionale per le politiche abitative sono introitate nello stato di previsione dell'entrata, parte seconda, del bilancio della Regione nell'UPB 2.6.1.10. (contabilità speciali).

5. Il fondo di rotazione di cui all'art. 68 è alimentato, a decorrere dall'anno 2013, dalle risorse derivanti dal trasferimento delle giacenze disponibili sui fondi di rotazione di cui alle leggi n. 33/1973, n. 76/1984 e n. 56/1986 al 31 dicembre 2012, come individuato dalle risultanze allegare al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2012 e dalle altre entrate elencate nel medesimo art. 68.

6. I rientri derivanti dai rimborsi dei mutui stipulati ai sensi delle leggi regionali n. 33/1973, n. 76/1984 e n. 56/1986 confluiscono sul fondo di rotazione istituito dall'art. 68.

7. Le disponibilità finanziarie non utilizzate nell'anno 2012 a valere sul Fondo regionale per le politiche abitative di cui all'art. 5 della legge regionale 26 ottobre 2007, n. 28 (Disposizioni di riordino in materia di edilizia residenziale. Modificazioni alla legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33), sono trasferite al Fondo regionale per le politiche abitative istituito ai sensi dell'art. 5 della presente legge.

8. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 90.

##### Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

- a) 30 novembre 1965, n. 24;
- b) 12 settembre 1966, n. 11;
- c) 10 aprile 1967, n. 11;
- d) 9 febbraio 1968, n. 3;
- e) 30 agosto 1970, n. 22;
- f) 3 agosto 1971, n. 7;
- g) 18 maggio 1972, n. 4;
- h) 27 aprile 1973, n. 21;
- i) 8 ottobre 1973, n. 33;
- j) 6 agosto 1974, n. 29;
- k) 23 gennaio 1976, n. 6;
- l) 11 agosto 1976, n. 40;
- m) 12 agosto 1977, n. 63;
- n) 20 giugno 1978, n. 37;
- o) 22 marzo 1979, n. 13;
- p) 31 gennaio 1980, n. 9;
- q) 31 gennaio 1980, n. 10;
- r) 29 dicembre 1980, n. 68;
- s) 28 dicembre 1984, n. 76;

- t) 28 novembre 1986, n. 56;
- u) 17 agosto 1987, n. 79;
- v) 27 luglio 1989, n. 46;
- w) 4 settembre 1995, n. 39;
- x) 4 settembre 1995, n. 40;
- y) 20 ottobre 1995, n. 44;
- z) 1° settembre 1997, n. 30;
- aa) 4 maggio 1998, n. 25;
- bb) 26 maggio 1998, n. 35;
- cc) 30 aprile 1999, n. 8;
- dd) 21 agosto 2000, n. 30;
- ee) 28 febbraio 2003, n. 5;
- ff) 26 ottobre 2007, n. 28;
- gg) 26 maggio 2009, n. 10;
- hh) 17 giugno 2009, n. 16.

2. Sono, inoltre, abrogate le seguenti disposizioni regionali:

- a) gli articoli 20 e 21 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 30;
- b) l'art. 27 della legge regionale 11 dicembre 2002, n. 25;
- c) l'art. 28 della legge regionale 11 dicembre 2002, n. 25;
- d) l'art. 33 della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21;
- e) l'art. 8 della legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1;
- f) gli articoli 9 e 32 della legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1;
- g) l'art. 30 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 31;
- h) l'art. 24 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 34;
- i) gli articoli 22 e 28 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 34;
- j) gli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 2 marzo 2010, n. 6;
- k) l'art. 25 della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 13 febbraio 2013

ROLLANDIN

(Omissis).

13R00254



**REGIONE PIEMONTE**

LEGGE STATUTARIA 9 aprile 2013, n. 4.

**Istituzione del Collegio revisori dei conti. Modifiche alla legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte).**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 15 dell'11 aprile 2013)*

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

Nessuna richiesta di *referendum* è stata presentata.

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge regionale statutaria:

Art. 1.

*Inserimento dell'articolo 70-bis nella legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 «Statuto della Regione Piemonte»*

1. Dopo l'art. 70 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) è inserito il seguente:

«Art. 70-bis (*Collegio dei revisori dei conti*). — 1. Il controllo sulla gestione finanziaria della Regione è esercitato da un collegio di revisori dei conti, la cui composizione e funzionamento sono regolati dalla legge di contabilità.»

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiudersi spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 9 aprile 2013

COTA

*(Omissis).*

13R00268

LEGGE REGIONALE 27 marzo 2013, n. 4.

**Ulteriore proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2013.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 13 del 28 aprile 2013)*

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Proroga esercizio provvisorio*

1. L'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno finanziario 2013, stabilita dalla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 19 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2013 e altre disposizioni finanziarie) sino al 31 gennaio 2013, prorogata sino al 31 marzo 2013 dalla legge regionale 30 gennaio 2013, n. 2, è prorogata sino al 30 aprile 2013.

Art. 2.

*Dichiarazione di urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 27 marzo 2013

COTA

*(Omissis).*

13R00271



**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE  
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

LEGGE PROVINCIALE 18 marzo 2013, n. 4.

**Riordino e aggiornamento delle spese di rappresentanza.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 13/I-II del 26 marzo 2013)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Oggetto e finalità*

1. Con la presente legge vengono riordinate e aggiornate le spese di rappresentanza dei/delle componenti della Giunta provinciale e dell'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale, nonché le relative procedure amministrative e contabili.

Art. 2.

*Fondi per spese di rappresentanza*

1. I/Le componenti della Giunta provinciale e dell'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale hanno a propria disposizione un fondo per le spese di rappresentanza.

Art. 3.

*Spese di rappresentanza*

1. Le spese di rappresentanza sono le spese finalizzate a mantenere e incrementare il prestigio dell'istituzione rappresentata dai singoli/dalle singole titolari della funzione. Esse sono:

a) spese per offrire ospitalità, trasporto compreso, per colazioni e rinfreschi in pubblici esercizi o strutture similari oppure presso la sede delle rispettive istituzioni;

b) piccoli doni, come prodotti tipici della provincia, coppe, medaglie, targhe, libri, fotografie, stampe, fiori e simili;

c) spese in occasione di cerimonie e commemorazioni, esibizioni culturali incluse, attestazioni di cordoglio per la scomparsa di personalità e di dipendenti, dei loro coniugi o parenti nonché spese per biglietti augurali in occasione di particolari festività o ricorrenze;

d) ogni altra iniziativa volta a promuovere e valorizzare il ruolo e l'immagine della Provincia di Bolzano, incluso il sostegno di iniziative scolastiche;

e) spese per pranzi di lavoro nell'ambito di attività politiche.

2. Per le spese di rappresentanza derivanti dall'attuazione di programmi o iniziative previsti nei capitoli di bilancio delle rispettive istituzioni, la disciplina di cui al comma 1 non trova applicazione.

Art. 4.

*Rimborso delle spese*

1. Le spese sono pagate dalla rispettiva istituzione oppure anticipate dal/dalla titolare della funzione e rimborsate dalla rispettiva istituzione, qualora comprovate da fatture, ricevute fiscali, scontrini o attestazione del beneficiario/della beneficiaria, o comunque a norma di legge.

Art. 5.

*Spese di rappresentanza dei gruppi consiliari*

1. Anche le spese di rappresentanza effettuate dai singoli gruppi consiliari vanno gestite secondo le disposizioni della presente legge.

Art. 6.

*Ammontare delle spese*

1. L'ammontare dei relativi fondi viene stanziato annualmente con il bilancio della Provincia ovvero del Consiglio provinciale.

Art. 7.

*Disposizione finanziaria*

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge per la Provincia, si provvede con gli stanziamenti di spesa già disposti in bilancio sulle unità previsionali di base 01105, 06100, 06105, 06110, 09100, 12105, 13100, 19105 e 25105 a carico dell'esercizio 2013 e autorizzati per gli interventi di cui all'art. 5 della legge provinciale 17 agosto 1989, n. 6, e all'art. 2 della legge provinciale 11 agosto 1994, n. 6, abrogati dall'art. 8.

2. La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con legge finanziaria annuale.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge per il Consiglio provinciale provvede quest'ultimo con il proprio bilancio.

Art. 8.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. L'art. 5 della legge provinciale 17 agosto 1989, n. 6, e l'art. 2 della legge provinciale 11 agosto 1994, n. 6, ferme restando le spese e le procedure disposte in base agli stessi, sono abrogati con pari data.



La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 18 marzo 2013

DURNWALDER

13R00262

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
25 marzo 2013, n. 8.

**Modifica del regolamento di esecuzione relativo all'ordinamento dell'artigianato.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione  
Trentino-Alto Adige n. 14/I-II del 2 aprile 2013)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 25 febbraio 2013, n. 326;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Modifiche del decreto del Presidente della provincia 19 maggio 2009, n. 27, recante «Regolamento di esecuzione relativo all'ordinamento dell'artigianato».*

1. Nel testo italiano dell'art. 4 del decreto del Presidente della provincia 19 maggio 2009, n. 27, inclusa la rubrica, le parole «operai specializzati o operaie specializzate» sono sostituite dalle parole «operai qualificati o operaie qualificate» e le parole «operaio specializzato o operaia specializzata» sono sostituite dalle parole «operaio qualificato o operaia qualificata».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 6 del decreto del Presidente della provincia 19 maggio 2009, n. 27, è aggiunto il seguente comma 3: «3. Il presente capo contiene inoltre disposizioni in esecuzione del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37».

3. Dopo il comma 3 dell'art. 8 del decreto del Presidente della provincia 19 maggio 2009, n. 27, sono aggiunti i seguenti commi 4 e 5:

«4. La qualificazione professionale all'esercizio delle attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, stufe a biomassa e caminetti, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore di cui all'art. 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è data, se si è in possesso di uno dei requisiti professionali di cui all'art. 29 dell'ordinamento dell'artigianato; le suindicate attività possono essere svolte da coloro che esercitano le professioni di cui all'art. 28, comma 1, lettere a), e) e j) dell'ordinamento dell'artigianato, nonché le professioni nel cui profilo professionale sono comprese tali attività;

5. La qualificazione professionale di cui al comma 4 ha una validità di cinque anni ed è rinnovata per altri cinque anni in caso di frequenza positiva di un corso di aggiornamento specifico la cui durata e i cui contenuti sono definiti dalla Giunta provinciale».

4. Dopo il comma 2 dell'art. 9 del decreto del Presidente della provincia 19 maggio 2009, n. 27, è aggiunto il seguente comma 3: «3. Ai sensi delle disposizioni del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, gli impianti di cui alle lettere c) ed e) del comma 1 dell'art. 27 dell'ordinamento dell'artigianato possono essere controllati e puliti anche dallo o dalla spazzacamino e dal risanatore o dalla risanatrice di camini nell'ambito delle rispettive competenze».

5. Al capo IV del titolo II del decreto del Presidente della provincia 19 maggio 2009, n. 27, è aggiunta la seguente rubrica:

«ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI NEL SETTORE DELL'IGIENE E DELL'ESTETICA»

6. L'art. 32 del decreto del Presidente della provincia 19 maggio 2009, n. 27, è abrogato.

7. Il testo tedesco della rubrica dell'art. 33 del decreto del Presidente della provincia 19 maggio 2009, n. 27, è così sostituito: «Bezeichnung Bäckerei, frisches Brot und konserviertes Brot».

8. I commi 2 e 3 dell'art. 33 del decreto del Presidente della provincia 19 maggio 2009, n. 27, sono così sostituiti:

«2. La denominazione “pane fresco” è consentita esclusivamente per pane prodotto dall'impresa in un processo di produzione continuo, privo d'interruzioni finalizzate alla conservazione prolungata. Dopo il processo di cottura il pane non deve aver subito un prolungamento della durabilità naturale tramite congelamento o surgelamento. Il pane fresco deve essere privo di conservanti. Per ottimizzare la qualità dei prodotti da forno è consentito l'utilizzo di tecniche di refrigerazione finalizzate unicamente a rallentare o a interrompere il processo di lievitazione, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) rallentamento del processo di lievitazione: per rallentare la lievitazione e la maturazione, gli impasti sono conservati non confezionati per breve tempo, per un massimo di 48 ore, ad una temperatura fino a -10 gradi Celsius e quindi sottoposti al processo di cottura;

b) interruzione del processo di lievitazione: per interrompere il processo di lievitazione gli impasti sono conservati non confezionati a temperature da -10 a -20 gradi Celsius. Prima o dopo il periodo di fermalievitazione, gli impasti subiscono un processo rallentato di lievitazione e sono quindi sottoposti al processo di cottura. Il periodo di fermalievitazione è limitato a sette giorni;

c) l'intero processo di refrigerazione deve avvenire prima del processo di cottura parziale o totale;

3. Il pane conservato è quella tipologia di pane che in base alle disposizioni vigenti non rientra nel pane fresco. Sulla confezione deve essere riportata la dicitura “pane conservato” e devono essere indicati lo stato e il metodo di conservazione utilizzato, nonché le eventuali modalità di conservazione e di consumo del prodotto. Il pane pre-



cotto, il pane parzialmente cotto e gli impasti che sono stati congelati per motivi di conservazione e di stoccaggio o per il trasporto e la vendita a terzi, dopo il processo di cottura devono essere etichettati come «pane conservato»».

9. Dopo il comma 3 dell'art. 33 del decreto del Presidente della provincia 19 maggio 2009, n. 27, è aggiunto il seguente comma 4: «4. Il pane può essere definito pane da forno in pietra o da forno a legna se si rispettano le seguenti caratteristiche:

a) il pane da forno in pietra viene infornato e cotto a diretto contatto con la pietra, senza teglia, stampo o cassetta. La cottura avviene direttamente sulla piastra, che deve essere di pietra naturale, artificiale o altro materiale pietroso idoneo. Esso può pertanto essere denominato pane da forno in pietra solo se cotto in un forno in pietra completamente rivestito di materiale pietroso;

b) il pane da forno a legna viene infornato e cotto a diretto contatto con la piastra, senza teglia, stampo o cassetta, in un forno in cui l'ambiente di cottura sia di pietra o materiale pietroso. La legna arde direttamente nella fornace dove viene effettuata la cottura. Il forno viene alimentato esclusivamente con legna naturale».

10. L'art. 34 del decreto del Presidente della provincia 19 maggio 2009, n. 27, è così sostituito: «Art. 34. (*Requisiti qualitativi del gelato artigianale*). — 1. Il gelato artigianale è una preparazione alimentare portata allo stato solido e pastoso mediante mescolamento e contemporaneo congelamento della miscela degli ingredienti utilizzati per la sua fabbricazione. Mediante la mantecazione a freddo viene incorporata naturalmente aria, che conferisce morbidezza e cremosità al prodotto. In tale stato il gelato è destinato alla vendita ed al consumo.

2. Il gelato artigianale si caratterizza per l'impiego prevalente di materie prime fresche e genuine nella preparazione delle miscele. Le materie prime utilizzate nella preparazione delle miscele sono costituite prevalentemente da latte e dai suoi derivati, da uova, frutta e zuccheri.

3. Qualsiasi prodotto mantenga la struttura e la consistenza propria del gelato ad una temperatura superiore agli 0 gradi Celsius non può essere considerato gelato artigianale».

11. La lettera a) del comma 2 dell'art. 35 del decreto del Presidente della provincia 19 maggio 2009, n. 27, è così sostituita: «a) Semilavorati: nella preparazione di miscele a base di acqua o latte è vietato l'uso di prodotti atti a sostituire uno o più ingredienti caratterizzanti di cui all'allegato C».

12. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 35 del decreto del Presidente della provincia 19 maggio 2009, n. 27, la parola «aromatizzanti» è sostituita dalla parola «aromi».

13. Il comma 1 dell'art. 36 del decreto del Presidente della provincia 19 maggio 2009, n. 27, è così sostituito: «1. Nella preparazione del gelato artigianale il gelatiere o la gelatiera prepara la miscela con materie prime di prima qualità, scelte direttamente, e successivamente composte seconda la sua creatività. È fondamentale che l'artigiano o l'artigiana esegua tutto il processo di lavorazione della preparazione delle miscele alla mantecazione, nel quale la manualità deve risultare prevalente rispetto all'intervento tecnologico. Il gelato artigianale deve essere mantecato secondo un procedimento discontinuo, con interventi

anche manuali nel processo produttivo. Non è ammessa l'insufflazione forzata di aria».

14. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 36 del decreto del Presidente della provincia 19 maggio 2009, n. 27, le parole «7 per cento di peso» sono sostituite da «8 per cento di peso».

15. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'art. 36 del decreto del Presidente della provincia 19 maggio 2009, n. 27, è aggiunta la seguente lettera c): «c) il gelato artigianale aromatico è caratterizzato dal solo apporto aromatico di erbe o radici o bacche, che vengono estratte dalla miscela prima della mantecazione. In ricetta la quantità degli ingredienti caratterizzanti varia secondo il gusto, la creatività e la discrezione del gelatiere o della gelatiera».

16. Al comma 3 dell'art. 36 del decreto del Presidente della provincia 19 maggio 2009, n. 27, sono eliminate le parole «di gallina».

17. Dopo il comma 7 dell'art. 42 del decreto del Presidente della provincia 19 maggio 2009, n. 27, sono aggiunti i seguenti commi 8 e 9:

«8. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni del presente capo, nell'ambito della prevenzione incendi il controllo e la manutenzione degli impianti termici con una potenza al focolare superiore a 35 kW avvengono ai sensi della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18, e del decreto del Presidente della provincia 23 giugno 1993, n. 20, e successive modifiche. L'utenza degli impianti sotto a tale potenza potrà scegliere liberamente se provvedere al controllo o meno, fatta eccezione per la manutenzione prevista dalla ditta produttrice;

9. Il controllo e la manutenzione degli impianti di cui al comma 8 sono eseguiti secondo il rispettivo campo di competenza di cui all'allegato B dallo o dalla spazzacamino, dal o dalla bruciatorista, dall'installatore o dall'installatrice di impianti termosanitari oppure da tecnici e tecniche abilitati ai sensi della normativa vigente».

18. Il comma 1 dell'art. 43 del decreto del Presidente della provincia 19 maggio 2009, n. 27, è così sostituito: «1. Lo o la spazzacamino dà un preavviso di almeno cinque giorni per l'effettuazione del controllo e della pulizia. L'utente dell'impianto di combustione deve provvedere affinché l'intervento di spazzatura del camino possa avere luogo nel giorno prestabilito. Se non è possibile effettuare la spazzatura, è necessario informare lo o la spazzacamino con un preavviso di almeno tre giorni rispetto al termine proposto; è compito dell'utente dell'impianto di combustione concordare un nuovo appuntamento per l'effettuazione delle operazioni suindicate».

19. Dopo il comma 1 dell'art. 46 del decreto del Presidente della provincia 19 maggio 2009, n. 27, è aggiunto il seguente comma 2: «2. Nel caso in cui sia lo o la spazzacamino a dover provvedere a garantire la sicurezza dell'accesso al camino secondo le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, perché l'utente dell'impianto di combustione non osserva l'obbligo di cui all'art. 43, comma 2, alla tariffa per la spazzatura dei camini possono essere aggiunte le spese per la temporanea messa in sicurezza dell'accesso; in tal caso si effettua l'operazione di messa in sicurezza più economica in base al vigente elenco prezzi informativi della provincia».



20. Dopo la lettera *c*) del comma 1 dell'art. 52 del decreto del Presidente della provincia 19 maggio 2009, n. 27, è aggiunta la seguente lettera *d*): «*d*) almeno sei anni di esperienza professionale nella relativa professione in un'azienda del settore come operaio qualificato o operaia qualificata, come familiare collaboratore, come socio collaboratore o come titolare».

21. Al comma 2 dell'art. 54 del decreto del Presidente della provincia 19 maggio 2009, n. 27, sono eliminate le parole «, entro 60 giorni dalla data dell'ultima pulitura».

22. Nell'elenco di cui all'allegato A del decreto del Presidente della provincia 19 maggio 2009, n. 27, all'attività di «fotografo/fotografa» è aggiunta la seguente nota: «(1) ad eccezione di riprese cinematografiche e riprese audiovisive».

23. L'allegato B del decreto del Presidente della provincia 19 maggio 2009, n. 27, è sostituito come da allegato A al presente decreto.

24. L'allegato E del decreto del Presidente della provincia 19 maggio 2009, n. 27, è sostituito come da allegato B al presente decreto.

25. L'allegato F del decreto del Presidente della provincia 19 maggio 2009, n. 27, è sostituito come da allegato C al presente decreto.

#### Art. 2.

##### *Norma transitoria*

1. Alle imprese che, al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 1 sono iscritte nel Registro delle imprese per una delle professioni abilitanti all'esercizio delle attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, stufe a biomassa e caminetti, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, sono riconosciuti i requisiti professionali di cui all'art. 29 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e citati all'art. 8, comma 4 del decreto del Presidente della provincia 19 maggio 2009, n. 27.

#### Art. 3.

##### *Clausola d'urgenza*

1. Il presente regolamento di esecuzione entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 25 marzo 2013

DURNWALDER

(*Omissis*).

13R00261

## REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 marzo 2013, n. 063/Pres.

**Modifiche al regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 28 maggio 2010, n. 114.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia del 10 aprile 2013 n. 15)

### IL PRESIDENTE

Visto il titolo III, capo I, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, recante «Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro», relativo alla promozione dell'occupazione e di nuove attività imprenditoriali, e in particolare gli articoli 29 (finalità e destinatari), 30 (promozione dell'occupazione), 31 (promozione di nuove attività imprenditoriali), 32 (lavoro in cooperativa) e 33, comma 1, lett. *c*) (concessione di incentivi per la trasformazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato);

Visto l'art. 48, comma 1, della legge regionale n. 18/2005, ai sensi del quale i Piani di gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale possono prevedere i seguenti interventi:

*a*) concessione di incentivi per favorire l'assunzione, con contratti a tempo indeterminato, anche parziale, di lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione;

*b*) concessione di incentivi per la creazione di nuove imprese;

*c*) contributi per la frequenza da parte dei lavoratori di corsi di riqualificazione;

*d*) misure speciali, in via sperimentale, volte a favorire l'inserimento lavorativo di disoccupati privi di ammortizzatori sociali;

Visto il «Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)», emanato con proprio decreto 28 maggio 2010, n. 0114/Pres. e modificato con propri decreti 18 novembre 2010, n. 0246/Pres., 29 luglio 2011, n. 0181/Pres., 18 giugno 2012, n. 0130/Pres., e 17 dicembre 2012, n. 0263/Pres., di seguito Regolamento, con il quale è stata data attuazione alle sopra citate disposizioni della legge regionale n. 18/2005;

Visto l'aggiornamento 2012 del Programma triennale regionale di politica del lavoro 2012 - 2014, approvato con deliberazione della Giunta regionale 8 giugno 2012, n. 1049;



Considerato che la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013), non ha prorogato per il 2013 la possibilità di iscrivere nelle liste di mobilità i lavoratori licenziati da imprese che occupano anche meno di quindici dipendenti, determinando di conseguenza l'impossibilità per i nuovi datori di lavoro interessati all'assunzione dei lavoratori medesimi di usufruire degli sgravi contributivi spettanti per le assunzioni di soggetti iscritti nelle liste di mobilità;

Considerato che la sopra descritta opzione legislativa nazionale sta determinando una significativa situazione di disparità di trattamento fra lavoratori, penalizzando con riferimento alle prospettive di ricollocazione i lavoratori delle piccole imprese;

Ritenuto opportuno intervenire al fine di ovviare, almeno in parte, alla sopra delineata situazione di disparità di trattamento, e ad altre possibili analoghe determinate dalla mancata spettanza di agevolazioni contributive previste dalla vigente normativa nazionale;

Ritenuto pertanto di prevedere un aumento del quantum degli incentivi regionali di politica attiva del lavoro nelle ipotesi in cui essi riguardino assunzioni a tempo indeterminato o inserimenti o stabilizzazioni in relazione ai quali non possa trovare applicazione alcuna delle agevolazioni contributive previste dalla vigente normativa nazionale;

Considerato che l'art. 3, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 18/2005 demanda al Programma triennale regionale di politica del lavoro l'individuazione delle aree di intervento prioritario, degli obiettivi da perseguire con priorità e delle tipologie degli interventi da effettuare;

Considerato che la sopra descritta novella regolamentare non modifica in alcun modo l'individuazione delle aree di intervento prioritario, degli obiettivi da perseguire con priorità e delle tipologie degli interventi da effettuare con riferimento agli incentivi regionali di politica attiva del lavoro disciplinati nel Regolamento;

Sentiti il Comitato di coordinamento interistituzionale e la Commissione regionale per il lavoro, che nelle rispettive sedute del 22 febbraio 2013 hanno esaminato lo schema di regolamento di modifica all'uopo predisposto, esprimendo sul medesimo parere favorevole;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 27 febbraio 2013, n. 276, con la quale è stato approvato in via preliminare il regolamento recante «Modifiche al Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 28 maggio 2010, n. 114», di seguito Regolamento;

Sentito il Consiglio delle autonomie locali, il quale nella seduta di data 11 marzo 2013 ha esaminato il testo del Regolamento ai sensi degli articoli 34, comma 2, lettera b), e 36, comma 5, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia) esprimendo sul medesimo parere favorevole;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 21 marzo 2013, n. 439, con la quale è stato approvato il regolamento recante «Modifiche al Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 28 maggio 2010, n. 114»;

Decreta:

1. È emanato il regolamento recante «Modifiche al Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 28 maggio 2010, n. 114», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

TONDO


**Modifiche al Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 28 maggio 2010, n. 114.**

Art. 1.

*Modifica all'art. 17 del decreto del Presidente della Regione n. 114/2010*

1. Dopo il comma 3 dell'art. 17 del decreto del Presidente della Regione 28 maggio 2010, n. 114 (Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)) è aggiunto il seguente:

«3-bis. Gli importi di cui agli articoli 12 e 15 sono aumentati di € 2.000 con riferimento a ciascuna assunzione a tempo indeterminato o inserimento o stabilizzazione in relazione alla quale non possa trovare applicazione alcuna delle agevolazioni contributive previste dalla vigente normativa nazionale.».



## Art. 2.

*Disposizione transitoria*

1. Le modifiche al decreto del Presidente della Regione n. 114/2010 introdotte dal presente regolamento trovano applicazione esclusivamente ai procedimenti instaurati successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento.

## Art. 3.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Visto: Il Presidente: Tondo

13R00217

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 marzo 2013, n. 064/Pres.

**Regolamento di modifica al regolamento recante, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), requisiti, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi destinati a sostenere il servizio erogato dalle Sezioni Primavera, emanato con decreto del Presidente della Regione 2 maggio 2012 n. 97/Pres.**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia del 10 aprile 2013 n. 15)*

## IL PRESIDENTE

Visto il comma 630 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente la sperimentazione delle «Sezioni Primavera», per un servizio educativo a carattere integrativo rivolto alla fascia di età da 24 a 36 mesi cui ha fatto seguito l'Accordo quadro, di durata triennale, volto alla realizzazione in via sperimentale di tali servizi, sottoscritto nell'ambito della Conferenza Unificata Stato - Regioni - Enti locali il 7 ottobre 2010;

Visto l'art. 7, commi 18, 19 e 20 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 «Legge di assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011 - 2013 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007» che rinviava ad un regolamento la definizione dei requisiti, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi destinati a sostenere il servizio erogato dalle citate Sezioni Primavera;

Visto il «Regolamento recante, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge regionale 29 dicembre 2010, n.22 (Legge finanziaria 2011)», requisiti, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi destinati a sostenere il servizio erogato dalle Sezioni Primavera», emanato con proprio decreto 2 maggio 2012 n. 097/Pres.;

Rilevata l'esigenza espressa nella seduta del 6 febbraio 2013 dal Tavolo tecnico interistituzionale di cui all'art. 5, lettera b), del citato Accordo quadro, di integrare l'elenco delle definizioni di cui all'art. 2, comma 1, del Regolamento sopraindicato;

Visto l'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia) con particolare riferimento all'art. 14;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 457 del 21 marzo 2013, con la quale è stato approvato «Regolamento di modifica al Regolamento recante, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge regionale 29 dicembre 2010, n.22 (Legge finanziaria 2011), requisiti, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi destinati a sostenere il servizio erogato dalle Sezioni Primavera»;

Decreta.

1. È emanato il «Regolamento di modifica al Regolamento recante, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011)», requisiti, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi destinati a sostenere il servizio erogato dalle Sezioni Primavera», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

TONDO


**Regolamento di modifica al Regolamento recante, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011)», requisiti, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi destinati a sostenere il servizio erogato dalle Sezioni Primavera, emanato con decreto del Presidente della Regione 2 maggio 2012 n. 97/Pres.**

Art. 1.

*Modifiche e integrazioni all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 97/2012*

1. Al comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 2 maggio 2012, n. 97/Pres. (Regolamento recante, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011)», requisiti, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi destinati a sostenere il servizio erogato dalle Sezioni Primavera) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: «attività educative o di insegnamento;» sono aggiunte le seguenti: «in particolare, il vocabolo "integrativo" specifica la funzione della Sezione Primavera quale Sezione che si aggiunge alla struttura della scuola dell'infanzia o alla struttura del nido di infanzia che già accoglie, e continui ad accogliere anche dopo l'attivazione della Sezione Primavera, bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi; il vocabolo "aggregato" indica che la Sezione primavera è sempre unita alla struttura di una scuola dell'infanzia o alla struttura di un nido di infanzia autorizzate ai sensi della normativa vigente allo svolgimento di attività educative o di insegnamento;»;



b) dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

«a-bis) Sezioni primavera di nuova attivazione: Sezioni avviate per la prima volta nell'anno scolastico di riferimento ovvero già avviate in anni scolastici precedenti, ma non funzionanti nei due anni scolastici consecutivi antecedenti l'anno scolastico di riferimento;

a-ter) Sezioni primavera funzionanti anteriormente all'anno scolastico di riferimento: Sezioni che proseguono, nell'ambito di un territorio definito, l'erogazione del servizio avviato anteriormente all'anno scolastico di riferimento e non interrotto nei due anni precedenti indipendentemente dal passaggio del servizio ad altra istituzione scolastica o dalla modifica della natura giuridica dell'ente gestore o dal passaggio ad altro ente gestore;».

Art. 2.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Visto: Il Presidente: Tondo

13R00218

## REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 23 aprile 2013, n. 6.

**Iniziativa per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all'esercizio della attività venatoria.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto del 26 aprile 2013 n. 37)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Finalità e oggetto*

1. La Regione del Veneto interviene con la presente legge per promuovere l'utilizzo di metodi di controllo ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio» e successive modificazioni, finalizzati alla gestione sostenibile della fauna selvatica nei territori preclusi all'esercizio della attività venatoria e per concorrere a sostenere, mediante la costituzione di appositi fondi, gli interventi di apprestamento opere e indennizzo dei danni prodotti alle produzioni agricole e

zootecniche o causati da incidenti in sedi stradali dalla fauna selvatica.

Art. 2.

*Interventi per il contenimento della presenza della fauna selvatica nei territori preclusi all'esercizio della attività venatoria.*

1. I metodi ecologici a carattere selettivo per il controllo della fauna selvatica nelle zone vietate alla caccia e, ove accertata la loro inefficacia, i relativi piani di abbattimento, sono rispettivamente individuati e definiti dagli enti titolari delle funzioni di gestione faunistica sui rispettivi territori preclusi all'esercizio della attività venatoria, sentito il parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

2. Agli enti titolari delle funzioni di gestione faunistica che non provvedono ad adottare gli atti di propria competenza relativi all'attuazione della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, previa comunicazione al Consiglio delle autonomie locali, assegna un congruo termine, non inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni, per provvedere, salvo deroga motivata da ragioni di urgenza. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Giunta regionale, sentiti gli enti inadempienti, nomina un commissario ad acta che provvede in via sostitutiva.

3. All'attuazione degli interventi per il contenimento della fauna selvatica sono abilitati i soggetti già individuati dall'art. 17 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 e i cacciatori residenti nei relativi ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini e abilitati ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50; a tal fine le province attuano adeguate e specifiche iniziative di formazione.

Art. 3.

*Fondo per i danni causati alle produzioni agricole e zootecniche dalla fauna selvatica nei territori preclusi all'esercizio della attività venatoria.*

1. È istituito presso la Giunta regionale il fondo per concorrere alla prevenzione e risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica nei territori preclusi all'esercizio della attività venatoria.

2. Il fondo di cui al comma 1 partecipa, nei limiti della sua disponibilità, a sostenere interventi e opere per la prevenzione e a indennizzare i danni riconducibili alla presenza della fauna selvatica recati a produzioni agricole e zootecniche e a opere approntate e funzionali alla produzione agricola e zootecnica.



3. Per la gestione del fondo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo quinto del regolamento di attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale di cui alla legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 «Piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012)» e successive modificazioni, relativamente a quanto previsto in materia di tipologie dei danni ammissibili a contribuzione, criteri per la quantificazione e modalità per la richiesta di contributi a titolo di prevenzione e di indennizzo, intendendosi l'elencazione dei soggetti accertatori integrata con la previsione dei soggetti a tal fine individuati fra i soggetti incaricati dell'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia di gestione faunistica dagli enti titolari delle relative funzioni in conformità ai rispettivi ordinamenti.

Art. 4.

*Fondo per i danni causati da incidenti  
in sedi stradali dalla fauna selvatica*

1. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare polizza assicurativa per concorrere al risarcimento dei danni causati a persone e veicoli per l'impatto con fauna selvatica in attraversamento di sedi stradali.

2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, detta disposizioni volte a definire criteri, misure e procedure attuative del comma 1.

Art. 5.

*Norma transitoria*

1. Nelle more della istituzione del Consiglio per le autonomie locali, la comunicazione di cui al comma 2 dell'art. 2 è fatta alla Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 «Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali» e successive modificazioni.

Art. 6.

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in € 200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'upb U0185 «Fondo speciale per le spese correnti» partita n. 4 del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015; contestualmente le dotazioni dell'upb U0023 «Spese generali di funzionamento» e dell'upb U0034 «Servizi integrati agro-faunistico venatori e sviluppo delle attività ittiche e della pesca» vengono rispettivamente aumentate di € 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2013, 2014 e 2015.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 23 aprile 2013

ZAIA

(*Omissis*).

13R00247

LEGGE REGIONALE 23 aprile 2013, n. 7.

**Modifica della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 «Disposizioni in materia di risorse idriche».**

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto del 26 aprile 2013 n. 37*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modifica dell'art. 2 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17, «Disposizioni in materia di risorse idriche»*

1. All'art. 2, comma 2, della legge regionale 27 aprile 2012, n. 17, «Disposizioni in materia di risorse idriche», dopo l'espressione: «di cui all'art. 5», è aggiunta la seguente: «o dei comuni interessati».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 23 aprile 2013

ZAIA

(*Omissis*).

13R00248



## REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 8 marzo 2013, n. 8.

**Disposizioni in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 79/2012 e alla l.r. 91/1998.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana dell'8 marzo 2013 n. 8)*

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

*Omissis.*

#### Art. 1.

*Modifiche all'art. 11 della l.r. 79/2012*

1. Al comma 2 dell'art. 11 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994), le parole: «pari a quattro» sono sostituite dalle seguenti: «pari a cinque».

#### Art. 2.

*Modifiche all'art. 14 della l.r. 79/2012*

1. Alla lettera *a*) del comma 2 dell'art. 14 della l.r. 79/2012, le parole: «da tredici» sono sostituite dalle seguenti: «da quindici».

2. Alla lettera *a*) del comma 3 dell'art. 14 della l.r. 79/2012, le parole: «da tredici» sono sostituite dalle seguenti: «da quindici».

3. Alla lettera *a*) del comma 4 dell'art. 14 della l.r. 79/2012, le parole: «da tredici» sono sostituite dalle seguenti: «da quindici».

4. Alla lettera *a*) del comma 5 dell'art. 14 della l.r. 79/2012, le parole: «da tredici» sono sostituite dalle seguenti: «da quindici».

5. Alla lettera *a*) del comma 6 dell'art. 14 della l.r. 79/2012, le parole: «da tredici» sono sostituite dalle seguenti: «da quindici».

6. Alla lettera *a*) del comma 7 dell'art. 14 della l.r. 79/2012, le parole: «da tredici» sono sostituite dalle seguenti: «da quindici».

#### Art. 3.

*Inserimento dell'art. 31-bis nella l.r. 79/2012*

1. Dopo l'art. 31 della l.r. 79/2012 è inserito il seguente: «Art. 31-bis (*Concessioni, licenze e permessi*). — 1. Le concessioni, le licenze ed i permessi di cui agli articoli 134, 135, 136, 137 e 138 del r.d. 368/1904, sono rilasciati dai consorzi di bonifica interessati per territorio, acquisito il parere vincolante del competente ufficio della provincia relativamente alla tutela delle acque pubbliche.

2. I provvedimenti sono adottati entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa domanda. Trascorso tale termine senza che il consorzio si sia pronunciato, la domanda s'intende accolta.

3. È ugualmente di competenza dei consorzi di bonifica l'adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione delle concessioni, delle licenze e dei permessi rilasciati in caso d'inosservanza da parte dei beneficiari delle prescrizioni ivi contenute e in ogni altro caso in cui vi sia pericolo di danno per le opere di bonifica.

4. Gli atti di cui al comma 1 e al comma 3 sono comunicati alla conferenza permanente di cui all'art. 12-sexies della l.r. 91/1998.».

#### Art. 4.

*Modifiche all'art. 33 della l.r. 79/2012*

1. Al comma 3 dell'art. 33 della l.r. 79/2012, dopo le parole: «di cui all'art. 35» sono inserite le seguenti: «e al coordinamento dell'emissione dei ruoli da parte dei commissari di cui alla l.r. 47/2010».

#### Art. 5.

*Inserimento dell'art. 33-bis nella l.r. 79/2012*

1. Dopo l'art. 33 della l.r. 79/2012 è inserito il seguente: «Art. 33-bis (*Disposizioni transitorie per l'emissione dei ruoli relativi all'anno 2013*). — 1. I ruoli per il pagamento del contributo consortile relativo all'anno 2013 sono emessi sulla base dei piani di classifica e delle modalità di riparto vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nell'ambito dell'espletamento del proprio mandato, il commissario di cui all'art. 33, comma 3, emette i ruoli per il pagamento del contributo consortile relativo all'anno 2013 per le unioni di comuni che svolgono le funzioni di bonifica di cui all'art. 53 della legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica).

3. Il commissario, entro il 15 aprile 2013, stipula apposita convenzione con le unioni di comuni per la gestione dei fondi derivanti dalla emissione dei ruoli di cui al comma 2.».

#### Art. 6.

*Modifiche all'art. 35 della l.r. 79/2012*

1. Al comma 4 dell'art. 35 della l.r. 79/2012, dopo le parole: «l.r. 34/1994,» sono inserite le seguenti: «operano sulla base dei bilanci e degli atti di programmazione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge ed».



## Art. 7.

*Modifiche all'art. 37 della l.r. 79/2012*

1. Dopo il comma 3 dell'art. 37 della l.r. 79/2012, è aggiunto il seguente: «3-bis. Il piano di classifica e il perimetro di contribuenza di cui al comma 3, acquistano efficacia a partire dal 1° gennaio 2014.».

## Art. 8.

*Sostituzione dell'allegato A della l.r. 79/2012*

1. L'allegato A, di cui all'art. 5, comma 1, della l.r. 79/2012, è sostituito dall'allegato A della presente legge.

## Art. 9.

*Modifiche al preambolo della l.r. 79/2012*

1. Il punto 16 del considerato del preambolo della l.r. 79/2012 è sostituito dal seguente: «16. Fino all'istituzione dei nuovi consorzi di bonifica, si rende necessario prorogare le disposizioni di cui alla legge regionale 5 agosto 2010, n. 47 (Disposizioni transitorie in materia di organi dei consorzi di bonifica), tenendo tuttavia conto della nuova delimitazione dei comprensori che rende necessario individuare per ciascun comprensorio un commissario incaricato di provvedere all'espletamento delle elezioni, alla formale costituzione giuridica del nuovo ente e all'emissione dei ruoli per il pagamento del contributo consortile relativo all'anno 2013 per le unioni di comuni che svolgono le funzioni di bonifica di cui all'art. 53 della legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica), nonché al coordinamento delle attività degli altri commissari;».

2. Dopo il punto 16 del considerato del preambolo della l.r. 79/2012 è inserito il seguente: «16-bis. Nelle more dell'approvazione dei nuovi piani di classifica, l'emissione dei ruoli per il pagamento dei contributi consortili relativi all'anno 2013 è effettuata sulla base dei piani di classifica vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e, di conseguenza, si rende necessario posticipare al 1° gennaio 2014 l'entrata in vigore dei nuovi piani di classifica e dei nuovi perimetri di contribuenza;».

## Art. 10.

*Inserimento dell'art. 17-bis nella l.r. 91/1998*

1. Dopo l'art. 17 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo), è inserito il seguente: «Art. 17-bis (Disposizioni per la prima applicazione dell'art. 12-quinquies). — 1. In fase di prima applicazione, nelle more dell'approvazione del PAER, il documento annuale per la difesa del suolo di cui all'art. 12-quinquies può essere approvato per stralci, in coerenza con il piano regionale di azione ambientale (PRAA) vigente ai sensi dell'art. 133 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012), e sulla base delle proposte formulate dalla conferenza permanente per la difesa del suolo, al fine di individuare gli interventi urgenti di cui all'art. 12-quinquies, comma 2, finalizzati a far fronte a sopravvenute esigenze di carattere straordinario.».

## Art. 11.

*Inserimento dell'allegato C nella l.r. 91/1998*

1. Dopo l'allegato B della l.r. 91/1998 è inserito l'allegato C, di cui all'art. 12, comma 1, lettera g-ter), della stessa l.r. 91/1998, allegato B della presente legge.

## Art. 12.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 8 marzo 2013

ROSSI

*La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 5 marzo 2013*

13R00265

LEGGE REGIONALE 14 marzo 2013, n. 9.

**Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009).**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 11 del 22 marzo 2013)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA


il seguente legge:

Art. 1.

*Sostituzione del titolo della l.r. 40/2009*

1. Il titolo della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009), è sostituito dal seguente: «Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa».

2. Ovunque ricorra il titolo originario della l.r. 40/2009 questo è sostituito con il titolo di cui al comma 1.



## Art. 2.

*Modifiche all'art. 1 della l.r. 40/2009*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 1 della l.r. 40/2009 è inserito il seguente: «2-bis. La Regione, nell'effettuare gli interventi di cui al comma 2, si attiene ai principi di proporzionalità e gradualità nell'introduzione di nuovi adempimenti e oneri, invarianza degli oneri carico delle imprese, divieto di mantenimento, con gli atti di recepimento delle direttive comunitarie, di livelli di regolazione superiori a quelli richiesti dalle stesse.».

2. I commi 3 e 4 dell'art. 1 della l.r. 40/2009 sono abrogati.

## Art. 3.

*Modifiche all'art. 2-bis della l.r. 40/2009*

1. Al comma 2 dell'art. 2-bis della l.r. 40/2009 l'ultimo periodo è soppresso.

2. Il comma 4 dell'art. 2-bis della l.r. 40/2009 è sostituito dal seguente: «4. La Regione effettua il monitoraggio sull'attuazione delle azioni e dei programmi di riduzione degli oneri amministrativi nell'ambito della sede stabile di coordinamento operativo di cui al comma 1, e relazione al Consiglio regionale sugli esiti del monitoraggio nell'ambito del documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF).».

## Art. 4.

*Modifiche all'art. 3 della l.r. 40/2009*

1. Nell'alinea del comma 1 dell'art. 3 della l.r. 40/2009 le parole: «Possono essere effettuate anche in via telematica le comunicazioni ai seguenti soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «Le comunicazioni, dichiarazioni e istanze ai soggetti di seguito indicati avvengono in via telematica secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa in materia di amministrazione digitale».

2. Il comma 2 dell'art. 3 della l.r. 40/2009 è sostituito dal seguente: «2. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di consegna avviene mediante posta elettronica certificata o mediante soluzioni tecnologiche basate sulla cooperazione applicativa in grado di attestare l'integrità del contenuto, l'invio e l'avvenuta consegna e di fornire le relative ricevute in conformità con la normativa in materia di amministrazione digitale.».

3. Il comma 3 dell'art. 3 della l.r. 40/2009 è sostituito dal seguente: «3. Nell'ambito delle modalità di comunicazione telematica, i soggetti di cui al comma 1, attivano modalità di domiciliazione amministrativa digitale e i soggetti privati possono comunicare il proprio domicilio digitale che è inserito nell'archivio dei domicili digitali.».

4. Il comma 4 dell'art. 3 della l.r. 40/2009 è sostituito dal seguente: «4. L'attivazione delle domiciliazioni amministrative di cui al comma 3, avviene in conformità a quanto disposto in materia di infrastruttura, standard e modalità operative dalla legge regionale in materia di società dell'informazione.».

## Art. 5.

*Modifiche all'art. 4 della l.r. 40/2009*

1. Al comma 1 dell'art. 4 della l.r. 40/2009 le parole: «con proprio regolamento» sono soppresse.

2. Dopo il comma 2 dell'art. 4 della l.r. 40/2009 è inserito il seguente: «2-bis. L'archivio dei domicili digitali permette la consultazione e l'estrazione di indirizzi di posta elettronica certificata e si rapporta in maniera unitaria ad analoghi strumenti previsti a livello nazionale.».

## Art. 6.

*Modifiche all'art. 6 della l.r. 40/2009*

1. Nella rubrica dell'art. 6 della l.r. 40/2009 la parola «conoscibili» è sostituita dalla seguente: «accessibili».

2. Il comma 2 dell'art. 6 della l.r. 40/2009 è sostituito dal seguente:

«2. Il diritto di accesso si esercita sui documenti amministrativi di cui all'art. 22, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi):

a) formati dalla Regione o da essa detenuti nell'ambito di procedimenti di cui sia titolare;

b) formati dai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere b), c), e d), o da essi detenuti.».

## Art. 7.

*Modifiche all'art. 7 della l.r. 40/2009*

1. Al comma 2 dell'art. 7 della l.r. 40/2009 le parole: «mediante comunicazione ai controinteressati effettuata con mezzo idoneo ad accertarne la ricezione» sono soppresse.

2. Il comma 3 dell'art. 7 della l.r. 40/2009 è abrogato.

3. Al comma 4 dell'art. 7 della l.r. 40/2009 le parole: «A tutela della riservatezza di soggetti terzi» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini di cui al comma 2».

## Art. 8.

*Modifiche all'art. 9 della l.r. 40/2009*

1. Al comma 3 dell'art. 9 della l.r. 40/2009 dopo le parole: «sette giorni» è inserita la seguente: «lavorativi».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 9 della l.r. 40/2009 è inserito il seguente: «3-bis. Ai controinteressati individuati ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera c), della l. 241/1990 viene data comunicazione dell'esercizio del diritto di accesso con mezzo idoneo ad accertarne la ricezione. I controinteressati, entro cinque giorni dal ricevimento della stessa, possono presentare, anche in via telematica, opposizione motivata all'accesso. Decorso tale termine, il responsabile del procedimento provvede comunque in ordine all'istanza di accesso.».

3. Il comma 4 dell'art. 9 della l.r. 40/2009 è sostituito dal seguente: «4. In caso di comunicazione ai controinteressati, i termini di cui al comma 3 sono aumentati di cinque giorni lavorativi.».



4. Al comma 5 dell'art. 9 della l.r. 40/2009 le parole: «di cui all'art. 3, comma 2 al domicilio digitale dell'interessato» sono sostituite dalle seguenti: «previste dalla normativa in materia di amministrazione digitale».

Art. 9.

*Sostituzione della rubrica della sezione II del capo I del titolo II della l.r. 40/2009*

1. La rubrica della sezione II del capo I del titolo II della l.r. 40/2009 è sostituita dalla seguente: «Responsabile del procedimento».

Art. 10.

*Sostituzione dell'art. 11 della l.r. 40/2009*

1. L'art. 11 della l.r. 40/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (*Responsabile del procedimento*). — 1. Per ciascun procedimento amministrativo di competenza della Giunta regionale è individuata, quale struttura responsabile, una delle strutture di cui all'art. 6 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).

2. Il dirigente preposto alle strutture di cui al comma 1, è responsabile dei procedimenti afferenti tali strutture, fatta salva la possibilità, da parte dello stesso, di attribuire la responsabilità di singoli procedimenti a dipendenti inquadrati nella categoria D assegnati alla medesima struttura, secondo le direttive adottate dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 1, comma 3, della l.r. 1/2009.

3. Per ciascun procedimento amministrativo di competenza del Consiglio regionale è individuata, quale struttura responsabile, una delle strutture di cui all'art. 16 della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale). Il dirigente preposto a tali strutture è responsabile dei procedimenti ad esse afferenti, fatta salva la possibilità, da parte dello stesso, di attribuire la responsabilità di singoli procedimenti a dipendenti inquadrati nella categoria D assegnati alla medesima struttura.».

Art. 11.

*Inserimento dell'art. 11 bis nella l.r. 40/2009*

1. Dopo l'art. 11 della l.r. 40/2009 è inserito il seguente:

«Art. 11-bis (*Responsabile della correttezza e della celerità del procedimento e poteri sostitutivi*). — 1. Le funzioni di responsabile della correttezza e della celerità del procedimento di cui all'art. 54, comma 2, dello Statuto, di seguito denominato responsabile della correttezza, per i procedimenti di competenza della Giunta regionale sono svolte:

a) dal direttore generale per i procedimenti di competenza dei responsabili di area di coordinamento o di settore di diretto riferimento nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera j), della l.r. 1/2009;

b) dal coordinatore di area per i procedimenti di competenza dei responsabili di settore di diretto riferimento nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 8, comma 2, lettera b), della l.r. 1/2009.

2. Il responsabile della correttezza individuato ai sensi del comma 1, esercita anche i poteri sostitutivi ai sensi dell'art. 2, comma 9-bis, della l. 241/1990.

3. Gli enti dipendenti della Regione possono istituire il responsabile della correttezza, individuano in ogni caso il titolare dei poteri sostitutivi di cui dell'art. 2, comma 9-bis, della l. 241/1990 e disciplinano le modalità di esercizio dei poteri medesimi.

4. Il responsabile della correttezza può essere istituito presso il Consiglio regionale nell'ambito della sua autonomia organizzativa. Esso esercita i poteri sostitutivi. In caso di mancata istituzione tali poteri sono esercitati dal soggetto individuato ai sensi dell'art. 2, comma 9-bis, della l. 241/1990.

5. Nella comunicazione di avvio del procedimento è indicato il nominativo del responsabile della correttezza ai fini dell'eventuale richiesta di esercizio dei poteri sostitutivi.».

Art. 12.

*Inserimento nel preambolo della l.r. 40/2009 della parte concernente il titolo II, capo I, sezione II*

1. Dopo la parte del preambolo concernente il titolo II, capo I, sezione I della l.r. 40/2009, è inserita la seguente: «Per quanto concerne il titolo II, capo I, sezione II (Responsabile del procedimento):

1. Al fine di consolidare il sistema delle garanzie di conclusione del procedimento amministrativo, è disciplinato il procedimento per l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inerzia, in attuazione dell'art. 2, comma 9-bis, della l. 241/1990, introdotto dal decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

2. L'attuazione dell'istituto del responsabile della correttezza e della celerità del procedimento, ha rivelato la necessità di dare maggiore incisività a questa figura; pertanto, tenuto anche conto dell'obbligo, imposto dalla normativa statale, di individuare il titolare dei poteri sostitutivi di cui al punto 1, la legge opera una razionalizzazione della materia, attribuendo i poteri sostitutivi al responsabile della correttezza;».

Art. 13.

*Inserimento dell'art. 11 ter nella l.r. 40/2009*

1. Dopo l'art. 11-bis della l.r. 40/2009 è inserito il seguente:

«Art. 11-ter (*Pubblicità*). — 1. Sul sito istituzionale della Regione è pubblicato l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza regionale con l'indicazione, per ciascuno di essi, della struttura organizzativa responsabile e del nominativo del responsabile della correttezza e della celerità del procedimento.».



## Art. 14.

*Inserimento dell'art. 11-quater nella l.r. 40/2009*

1. Dopo l'art. 11-ter della l.r. 40/2009 è inserito il seguente:

«Art. 11-quater (*Procedimento per l'esercizio dei poteri sostitutivi*). — 1. In caso di inutile decorso del termine per l'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo, l'interessato può richiedere l'esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2, comma 9-ter, della l. 241/1990.

2. L'interessato, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, presenta al responsabile della correttezza o all'ufficio relazioni con il pubblico (URP) della Regione, istanza per ottenere il provvedimento conclusivo.

3. In caso di presentazione dell'istanza all'URP, questo provvede alla trasmissione al responsabile della correttezza competente.

4. Il responsabile della correttezza acquisisce elementi istruttori e invita il responsabile del procedimento a provvedere entro un termine e, in caso di sua ulteriore inerzia, dispone l'esercizio dei poteri sostitutivi e adotta l'atto.

5. Il procedimento per l'esercizio dei poteri sostitutivi è concluso entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto per la conclusione del procedimento. Trova comunque applicazione l'art. 14.»

## Art. 15.

*Modifiche all'art. 12 della l.r. 40/2009*

1. Il comma 1 dell'art. 12 della l.r. 40/2009 è sostituito dal seguente: «1. Il procedimento che consegua obbligatoriamente ad una istanza oppure debba essere iniziato d'ufficio, si conclude mediante provvedimento espresso, fermo restando quanto stabilito dalle disposizioni in materia di segnalazione certificata di inizio di attività e di silenzio assenso.»

2. Dopo il comma 2 dell'art. 12 della l.r. 40/2009 è inserito il seguente: «2-bis. La mancata o tardiva adozione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione individuale nonché di responsabilità disciplinare del soggetto inadempiente, ferme le ulteriori responsabilità previste dalla normativa statale.»

3. Dopo il comma 2-bis dell'art. 12 della l.r. 40/2009 è inserito il seguente: «2-ter. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il termine di conclusione previsto dalla normativa e quello effettivamente impiegato.»

4. Dopo il comma 2-ter dell'art. 12 della l.r. 40/2009 è inserito il seguente: «2-quater. Il responsabile della correttezza, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica alla Giunta regionale i procedimenti per i quali non è stato rispettato il termine di conclusione.»

5. Dopo il comma 2-quater dell'art. 12 della l.r. 40/2009 è inserito il seguente: «2-quinquies. Il responsabile della correttezza del Consiglio regionale di cui all'art. 11-bis, comma 4, provvede alla comunicazione, di cui al comma 2-quater, all'Ufficio di presidenza.»

## Art. 16.

*Inserimento dell'art. 13-bis nella l.r. 40/2009*

1. Dopo l'art. 13 della l.r. 40/2009 è inserito il seguente: «Art. 13-bis (*Termine del procedimento e mancata presentazione di documentazione*). — 1. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio, ovvero, se il procedimento è ad iniziativa di parte, dal ricevimento della domanda corredata dalla documentazione richiesta dalle disposizioni che regolano il procedimento stesso.

2. In caso di mancanza della documentazione di cui al comma 1, l'amministrazione richiede in un'unica soluzione la documentazione mancante all'interessato entro dieci giorni dal ricevimento della domanda. L'avvio del procedimento è comunicato alla data di ricevimento della documentazione richiesta.

3. Restano ferme le ipotesi in cui, ai sensi dell'ordinamento vigente, la mancata produzione dei documenti, contestualmente all'istanza, comporta l'inammissibilità o la decadenza dell'istanza medesima.»

## Art. 17.

*Inserimento dell'art. 15-bis nella l.r. 40/2009*

1. Dopo l'art. 15 della l.r. 40/2009 è inserito il seguente:

«Art. 15-bis (*Esecutività degli atti amministrativi regionali*). — 1. Salvo che sia diversamente previsto dalla normativa statale o regionale, gli atti amministrativi adottati dagli organi regionali e dai dirigenti regionali sono esecutivi dalla data di adozione.»

## Art. 18.

*Modifiche all'art. 17 della l.r. 40/2009*

1. Il comma 1 dell'art. 17 della l.r. 40/2009 è sostituito dal seguente: «1. In caso di inosservanza dei termini di conclusione del procedimento, l'interessato inoltra istanza scritta di indennizzo al responsabile della correttezza o, ove la procedura di indennizzo sia attivata per i procedimenti di competenza del Consiglio regionale, al Segretario generale del Consiglio.»

2. Il comma 4 dell'art. 17 della l.r. 40/2009 è abrogato.


## Art. 19.

*Modifiche all'art. 18 della l.r. 40/2009*

1. Al comma 1 dell'art. 18 della l.r. 40/2009 le parole: «di cui all'art. 3, commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 3».

2. Al comma 2 dell'art. 18 della l.r. 40/2009 le parole: «di cui all'art. 3, commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 3, commi 1 e 2».

3. Al comma 3 dell'art. 18 della l.r. 40/2009 le parole: «, stabilite con deliberazione della Giunta regionale» sono soppresse.



## Art. 20.

*Inserimento del capo I bis nel titolo II della l.r. 40/2009*

1. Dopo il capo I del titolo II della l.r. 40/2009 è aggiunto il seguente: «Capo I bis - Carta dei servizi e delle funzioni».

## Art. 21.

*Inserimento dell'art. 20-bis nella l.r. 40/2009*

1. Dopo l'art. 20 della l.r. 40/2009 è inserito il seguente:

«Art. 20-bis (Carta dei servizi e delle funzioni). —

1. La Regione promuove la definizione di adeguati livelli di qualità nell'erogazione dei servizi e la valorizzazione delle migliori pratiche nell'esercizio della funzione amministrativa.

2. Per quanto non previsto dalla normativa statale e regionale in materia, la Giunta regionale si dota di una propria carta dei servizi, al fine di garantire gli standard di qualità dei servizi erogati dalla stessa o dai propri enti dipendenti.

3. La Giunta regionale fissa altresì con proprio atto gli standard di qualità dei servizi da essa affidati a concessionari regionali.

4. La Giunta regionale, sulla base di propri indirizzi, promuove inoltre l'adozione di carte di servizi nei confronti di ogni altro soggetto gestore di servizi pubblici in ambito regionale.

5. Nel rispetto delle norme in materia di semplificazione, la Giunta regionale si dota di una carta delle funzioni per promuovere le migliori pratiche di correttezza, celerità e trasparenza nell'esercizio delle funzioni amministrative.».

## Art. 22.

*Inserimento nel preambolo della l.r. 40/2009 della parte concernente il titolo II, capo I bis*

1. Dopo la parte del preambolo concernente il titolo II, capo I, sezione III della l.r. 40/2009, è inserita la seguente: «Per quanto concerne titolo II, capo I bis (Carta dei servizi e delle funzioni):

1. Per completare gli istituti di garanzia, in coerenza col decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, la Regione adotta una carta dei servizi per garantire livelli standard dei servizi erogati direttamente o dagli enti dipendenti, mentre promuove l'adozione di carte dei servizi da parte di altri soggetti che operano sul territorio regionale fornendo apposite linee guida:

2. La Regione inoltre adotta un'apposita «carta delle funzioni» per garantire un processo di miglioramento dell'azione amministrativa ulteriore rispetto a quello implementato dall'approvazione della normativa in materia di semplificazione e promuovere anche le migliori pratiche di correttezza, celerità e trasparenza nell'esercizio della funzione amministrativa.».

## Art. 23.

*Modifiche all'art. 21 della l.r. 40/2009*

1. La rubrica dell'art. 21 della l.r. 40/2009 è sostituita dalla seguente: «Disciplina della conferenza di servizi».

2. Al comma 1 dell'art. 21 della l.r. 40/2009 le parole: «e dagli enti locali, anche nell'ambito dei procedimenti di competenza degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP),» sono soppresse.

3. Al comma 2 dell'art. 21 della l.r. 40/2009 la parola: «disciplina» è sostituita dalla seguente: «promuove».

4. Dopo il comma 2 dell'art. 21 della l.r. 40/2009 è aggiunto il seguente: «2-bis. Per quanto non disciplinato dal presente capo si applicano le disposizioni di cui alla legge 241/1990.».

## Art. 24.

*Modifiche all'art. 22 della l.r. 40/2009*

1. Al comma 1 dell'art. 22 della l.r. 40/2009 le parole: «l'amministrazione procedente» sono sostituite dalle seguenti: «la Regione».

2. Il comma 2 dell'art. 22 della l.r. 40/2009 è sostituito dal seguente: «2. La Regione procede alla convocazione della conferenza di servizi quando è necessario acquisire intese, concerti, nulla-osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni. In tal caso la conferenza può essere convocata:

a) immediatamente, al fine di acquisire gli atti di assenso necessari;

b) quando gli atti di assenso non siano stati rilasciati entro trenta giorni dalla richiesta;

c) quando, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, sia intervenuto il dissenso di una o più delle amministrazioni interpellate.».

3. I commi 3 e 4 dell'art. 22 della l.r. 40/2009 sono abrogati.

## Art. 25.

*Sostituzione dell'art. 23 della l.r. 40/2009*

1. L'art. 23 della l.r. 40/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 23 (Convocazione). — 1. La Regione convoca la conferenza in via telematica, con modalità tali da garantire l'integrità del contenuto, l'invio e l'avvenuta consegna.

2. Della convocazione è data notizia nel sito istituzionale della Regione.».

## Art. 26.

*Sostituzione dell'art. 24 della l.r. 40/2009*

1. L'art. 24 della l.r. 40/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 24 (Svolgimento dei lavori). — 1. Nelle conferenze di servizi promosse dalla Regione ai fini di acquisire intese, concerti, nulla-osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni, il rappresentante regionale verifica che i partecipanti siano legittimati in ordine agli atti da acquisire.».



2. Ove sia accertata la mancanza della legittimazione del rappresentante, l'amministrazione si considera assente ai fini dell'acquisizione degli atti di competenza.».

#### Art. 27.

##### *Sostituzione dell'art. 25 della l.r. 40/2009*

1. L'art. 25 della l.r. 40/2009 è sostituito dal seguente:

«Art 25 (*Partecipazione alla conferenza*). — 1. La Regione garantisce la partecipazione alle conferenze di servizi ai portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi e ai portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o in comitati che vi abbiano interesse.

2. Ai fini della partecipazione, i soggetti di cui al comma 1, possono proporre osservazioni scritte, comunicate anche in via telematica entro quarantotto ore antecedenti l'ora della prima seduta della conferenza, delle quali si tiene conto se pertinenti all'oggetto del provvedimento.

3. Non si tiene conto delle osservazioni pervenute oltre il termine di cui al comma 2.».

#### Art. 28.

##### *Modifiche all'art. 26 della l.r. 40/2009*

1. Alla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 26 della l.r. 40/2009 le parole: «da lui delegato» sono sostituite dalle seguenti: «a tal fine delegato dal Presidente della Giunta regionale».

2. Al comma 2 dell'art. 26 della l.r. 40/2009 le parole: «o da altro assessore da lui delegato» sono sostituite dalle seguenti: «o da altro assessore a tal fine delegato dal Presidente della Giunta regionale».

3. Il comma 3 dell'art. 26 della l.r. 40/2009 è sostituito dal seguente:

«3. Nel caso in cui la Regione sia convocata in una conferenza, ai fini della sostituzione di atti di competenza di più dirigenti appartenenti alla stessa direzione generale, essa è rappresentata:

*a*) dal coordinatore di area o da altro dirigente da lui delegato in caso di sostituzione di atti di competenza di più dirigenti appartenenti alla stessa area di coordinamento;

*b*) dal direttore generale o altro dirigente da lui delegato in caso di sostituzione di atti di competenza di dirigenti non appartenenti alla stessa area di coordinamento.».

4. Dopo il comma 3 dell'art. 26 della l.r. 40/2009 è aggiunto il seguente: «3-bis. Nel caso in cui la Regione sia convocata in una conferenza, ai fini della sostituzione di atti di competenza di più dirigenti appartenenti a diverse direzioni generali, essa è rappresentata dal dirigente individuato dal Comitato tecnico di direzione (CTD) di cui all'art. 5 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale). In tal caso, il dirigente partecipa alla conferenza previa acquisizione delle valutazioni dei dirigenti competenti in via ordinaria ad emanare gli atti che si intendono sostituire in sede di conferenza.».

#### Art. 29.

##### *Sostituzione dell'art. 28 della l.r. 40/2009*

1. L'art. 28 della l.r. 40/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 28 (*Conclusioni dei lavori e determinazione finale*). — 1. Qualora nel corso della conferenza non si raggiunga l'unanimità degli assenti, la determinazione motivata di conclusione dei lavori della conferenza tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in tale sede è assunta, in conformità a quanto previsto dalla l. 241/1990, dal dirigente di cui all'art. 26, comma 1, lettera *a*), nei casi ivi previsti ovvero, negli altri casi, dalla Giunta regionale.

2. Qualora gli enti locali tenuti agli adempimenti conseguenti alla determinazione di cui al comma 1 non vi provvedano, la Regione può esercitare nei loro confronti i poteri sostitutivi ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione)».

#### Art. 30.

##### *Modifiche all'art. 30 della l.r. 40/2009*

1. Al comma 1 dell'art. 30 della l.r. 40/2009 dopo le parole: «conferenze di servizi» sono inserite le seguenti: «e attiva le relative modalità tecnico procedurali».

2. Il comma 2 dell'art. 30 della l.r. 40/2009 è abrogato.

#### Art. 31.

##### *Inserimento del capo II bis nel titolo II della l.r. 40/2009*

1. Dopo il capo II del titolo II della l.r. 40/2009 è inserito il seguente: «Capo II bis. - Disciplina degli accordi di programma».

#### Art. 32.

##### *Inserimento dell'art. 34 bis nella l.r. 40/2009*

1. Dopo l'art. 34 della l.r. 40/2009 è inserito il seguente:

«Art. 34-bis (*Oggetto*). — 1. Il presente capo disciplina le procedure per la formazione degli accordi di programma promossi dalla Regione.».

#### Art. 33.

##### *Inserimento dell'art. 34 ter nella l.r. 40/2009*

1. Dopo l'art. 34 bis della l.r. 40/2009 è inserito il seguente:

«Art. 34-ter (*Iniziativa*). — 1. Il Presidente della Giunta regionale promuove la sottoscrizione di un accordo di programma per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi di intervento di prevalente interesse regionale, che richiedono per la loro realizzazione l'azione integrata e coordinata di più amministrazioni pubbliche o di pubbliche amministrazioni e soggetti privati, previa deliberazione della Giunta regionale che:

*a*) approva le finalità dell'accordo di programma e indica le opere, gli interventi, i programmi di intervento da realizzare;



b) individua i soggetti di cui si prevede l'azione integrata;

c) indica la struttura responsabile del procedimento di formazione dell'accordo e le altre strutture eventualmente interessate, sulla base delle indicazioni a tale fine fornite dal CTD;

d) fissa il termine entro il quale la conferenza di cui all'art. 34-*quater* definisce il contenuto dell'accordo e detta le eventuali disposizioni per lo svolgimento della stessa.

2. Qualora le finalità dell'accordo siano già previste in un atto di programmazione e il relativo contenuto sia stato già oggetto di intese, anche informali, tra i soggetti interessati, non si fa luogo all'approvazione della deliberazione di cui al comma 1, e allo svolgimento della conferenza di servizi in essa prevista, ferma restando l'approvazione del testo dell'accordo in conformità a quanto previsto all'art. 34-*quinquies*, comma 1.»

#### Art. 34.

##### *Inserimento dell'art. 34-*quater* nella l.r. 40/2009*

1. Dopo l'art. 34-*ter* della l.r. 40/2009 è inserito il seguente:

«Art. 34-*quater* (*Conferenza di servizi*). — 1. La conferenza di servizi è convocata a cura del Presidente della Giunta regionale o secondo le diverse modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 34-*ter*, comma 1, lettera d), ed è finalizzata alla definizione del contenuto dell'accordo di programma di cui all'art. 34-*quinquies*.

2. Alla prima seduta della conferenza sono invitati i rappresentanti degli enti di cui è prevista la partecipazione all'accordo di programma che definiscono, ove i lavori della conferenza debbano proseguire in sedute successive, le modalità di partecipazione a queste ultime.

3. Ove l'accordo di programma abbia ad oggetto la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, la conferenza, tra l'altro:

a) verifica la conformità urbanistica della relativa localizzazione e, in mancanza, definisce le iniziative da assumere in proposito da parte degli enti sottoscrittori dell'accordo;

b) individua i tempi per la relativa progettazione, gli adempimenti istruttori necessari per l'approvazione del progetto e le modalità attraverso le quali i soggetti competenti procedono al loro svolgimento;

c) verifica il fabbisogno finanziario e gli impegni che gli enti sottoscrittori intendono assumere con l'accordo di programma per la relativa copertura.

4. Dei lavori della conferenza è redatto sintetico verbale complessivo che è allegato all'accordo di programma.

5. Qualora sia necessario acquisire intese, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso prima della sottoscrizione dell'accordo di programma, la Regione o il diverso ente competente procedono alla convocazione di una conferenza di servizi specificatamente finalizzata a tale scopo; il termine stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 34-*ter*, comma 1, lettera c), è sospeso fino alla conclusione di quest'ultima conferenza di servizi.»

#### Art. 35.

##### *Inserimento dell'art. 34-*quinquies* nella l.r. 40/2009*

1. Dopo l'art. 34-*quater* della l.r. 40/2009 è inserito il seguente:

«Art. 34-*quinquies* (*Contenuto dell'accordo*). — 1. Il testo dell'accordo di programma è approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

2. L'accordo di programma prevede:

a) il programma di attuazione delle opere e degli interventi;

b) i tempi di realizzazione anche in relazione alle varie fasi in cui si articola il programma;

c) il piano finanziario e la ripartizione degli oneri;

d) gli adempimenti dei firmatari;

e) l'istituzione del collegio di vigilanza sull'attuazione dell'accordo;

f) l'individuazione del funzionario responsabile dell'attuazione dell'accordo, scelto fra dirigenti regionali; le modalità del controllo ai fini dell'attuazione dello stesso, i provvedimenti sanzionatori da adottarsi in caso di inadempimento, inerzia o ritardo;

g) l'eventuale ricorso a procedimenti di arbitrato con la specificazione delle modalità di composizione e di nomina del collegio arbitrale.»

#### Art. 36.

##### *Inserimento dell'art. 34-*sexies* nella l.r. 40/2009*


1. Dopo l'art. 34-*quinquies* della l.r. 40/2009 è inserito il seguente:

«Art. 34-*sexies* (*Firma approvazione e pubblicazione*). — 1. L'accordo di programma è sottoscritto dai legali rappresentanti delle amministrazioni o loro delegati ed enti pubblici partecipanti, nonché dagli eventuali soggetti privati interessati ed è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale.

2. Per la Regione Toscana il Presidente della Giunta regionale può delegare alla sottoscrizione dell'accordo di programma un assessore regionale e, in caso di impedimento di questo, il dirigente regionale competente per materia.

3. L'accordo di programma e l'atto di approvazione sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione.

4. Le disposizioni di cui al comma 2, si applicano in ogni ipotesi di accordi fra la Regione e le altre amministrazioni per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.»



## Art. 37.

*Inserimento dell'art. 34-septies nella l.r. 40/2009*

1. Dopo l'art. 34-*sexies* della l.r. 40/2009 è inserito il seguente:

«Art. 34-*septies* (*Effetti*). — 1. L'accordo di programma produce i suoi effetti dal giorno della pubblicazione.

2. L'atto di approvazione dell'accordo di programma, qualora l'accordo contenga tale previsione, ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere in esso previste.».

## Art. 38.

*Inserimento dell'art. 34-octies nella l.r. 40/2009*

1. Dopo l'art. 34 *septies* della l.r. 40/2009 è inserito il seguente:

«Art. 34-*octies* (*Vigilanza*). — 1. I soggetti che hanno sottoscritto l'accordo di programma ne sono vincolati e sono tenuti a compiere gli atti necessari ad applicarlo.

2. La vigilanza sul rispetto degli impegni assunti con l'accordo di programma è affidata al collegio di vigilanza di cui all'art. 34-*quinquies*, comma 2, lettera e).

3. Il collegio è composto dai rappresentanti dei soggetti firmatari, in numero comunque non superiore a nove, delibera a maggioranza dei componenti ed è presieduto dal Presidente della Giunta regionale.

4. Il Presidente della Giunta regionale può delegare l'esercizio delle funzioni di cui al comma 3, a un assessore e, in caso di impedimento di questo, al dirigente regionale competente per materia.

5. L'accordo di programma stabilisce l'eventuale ripartizione tra i soggetti sottoscrittori degli oneri relativi al funzionamento del collegio.

6. Il collegio di vigilanza:

a) verifica le attività di esecuzione dell'accordo, anche chiedendo informazioni e documenti ai firmatari e procedendo a ispezioni;

b) attiva i poteri sostitutivi nei casi di inerzia o di ritardo in ordine agli adempimenti concordati.

7. Il funzionario responsabile dell'attuazione dell'accordo, di cui all'art. 34-*quinquies*, comma 2, lettera f), che svolge anche le funzioni di segretario del collegio di vigilanza, mantiene gli opportuni contatti con gli uffici e le strutture tecniche dei soggetti pubblici partecipanti all'accordo, ponendo in essere ogni attività utile ai fini del coordinamento delle azioni, segnala al collegio eventuali difficoltà o problemi inerenti l'attuazione dell'accordo, riferisce periodicamente al collegio sullo stato di attuazione dello stesso.

8. Ai fini di cui al comma 6, lettera b), il collegio accerta l'inerzia o il ritardo, anche avvalendosi del responsabile dell'attuazione dell'accordo, e diffida il soggetto inadempiente ad adempiere entro un termine non superiore a trenta giorni.

9. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 8, il collegio richiede al Presidente della Giunta regionale la nomina di un commissario ad acta per il compimento degli atti o delle attività per le quali si è verificata l'inerzia o

il ritardo. Al commissario ad acta si applica la normativa regionale in materia di commissari.

10. Qualora l'accordo di programma comporti impegni finanziari a carico di un'amministrazione partecipante, gli organi competenti dell'amministrazione stessa assumono le relative determinazioni. In mancanza, il collegio di vigilanza provvede in via sostitutiva, con le modalità di cui al comma 8.».

## Art. 39.

*Inserimento dell'art. 34-novies nella l.r. 40/2009*

1. Dopo l'art. 34-*octies* della l.r. 40/2009 è inserito il seguente:

«Art. 34-*novies* (*Norma transitoria*). — 1. Per gli accordi di programma da sottoscrivere successivamente alla data di entrata in vigore del presente articolo per i quali la deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 6, comma 4, della legge regionale n. 76/1996 sia intervenuta prima della medesima data, si prescinde dalla deliberazione della Giunta regionale prevista all'art. 34-*quinquies*, comma 1.».

## Art. 40.

*Sostituzione della rubrica del titolo III della l.r. 40/2009*

1. La rubrica del titolo III della l.r. 40/2009 è sostituita dalla seguente: «Fatturazione elettronica e abolizione di certificati».

## Art. 41.

*Sostituzione dell'art. 72 della l.r. 40/2009*

1. L'art. 72 della l.r. 40/2009 è sostituito dal seguente:

«Art. 72 (*Clausola valutativa*). — 1. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale con cadenza biennale una relazione nella quale dà conto dell'applicazione delle nuove procedure di semplificazione previste per la riduzione dei tempi burocratici, con particolare riferimento alle disposizioni relative alla conferenza dei servizi, allo SUAP e all'uso delle tecnologie informatiche nelle relazioni fra pubblica amministrazione e privati.».

## Art. 42.

*Abrogazioni*

1. Sono abrogate in particolare le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo);

b) la legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 (Disciplina degli accordi di programma);

c) l'art. 164 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);

d) gli articoli 19, 20, 24 bis, 27, 29, 31, 32, 33 e 34 della legge regionale 40/2009;

e) gli articoli 1 e 46 della legge regionale 14 dicembre 2009, n. 75 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2009);



f) gli articoli 1, 2 e 3 della legge regionale 21 marzo 2011, n. 10 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2011);

g) l'art. 15 della legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private. Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 (Disciplina degli accordi di programma)).

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 14 marzo 2013

ROSSI

*La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 5 marzo 2013*

13R00266

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 marzo 2013, n. 10/R.

**Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 6 giugno 2011, n. 22/R/2011 (Regolamento di attuazione della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 «Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali»).**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 11 del 22 marzo 2013)*

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

*(Omissis).*

Art. 1.

*Modifica dell'art. 15 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22/R/2011*

1. Il comma 8 dell'art. 15 del decreto del Presidente della Giunta regionale 6 giugno 2011, n. 22/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 «Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali») è abrogato.

Art. 2.

*Sostituzione dell'art. 16 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22/R/2011*

1. L'art. 16 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22/R/2011 è sostituito dal seguente:

«1. Il nucleo di cui all'art. 40, comma 3 della legge regionale n. 21/2010 rilascia un parere, tenendo conto di quanto stabilito dal piano della cultura e dei criteri definiti dai documenti attuativi di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale n. 21/2010, al settore competente in materia di spettacolo in merito alla valutazione dei progetti di cui all'art. 15, commi 1, 2, 5 e 6.

2. Il nucleo di valutazione di cui al comma 1 è costituito da un numero massimo di cinque membri, esperti nelle discipline dello spettacolo di comprovata esperienza artistico-organizzativa almeno quinquennale, di cui almeno uno esperto per ciascuna delle categorie (prosa, danza, musica), in base alle finalità e ai contenuti dei progetti di cui al comma 1.

3. Non possono essere nominati membri del nucleo coloro che sono in rapporto di parentela o affinità entro il secondo grado, o intrattengono rapporti di lavoro o collaborazione con i soggetti che presentano i progetti di cui al comma 1.

4. Il nucleo elegge il presidente tra i suoi membri.

5. Il presidente convoca il nucleo almeno sette giorni prima della seduta. La seduta in prima convocazione è valida con la presenza della maggioranza dei componenti, e, in seconda convocazione, se sono presenti almeno tre membri tra cui il presidente.

6. I pareri, contenenti le motivazioni delle valutazioni espresse, sono deliberati a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

7. Alle sedute del nucleo partecipa un segretario con funzioni di redazione del verbale».

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 19 marzo 2013

ROSSI

13R00267



## REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 2 aprile 2013, n. 9.

**Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione  
Abruzzo - ordinario - del 10 aprile 2013)*

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### TITOLO I PRINCIPI GENERALI

##### Art. 1.

##### *Elezione del Consiglio regionale*

1. Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti su base circoscrizionale e con premio di maggioranza, secondo la disciplina della presente legge.

2. L'assegnazione dei seggi alle liste concorrenti su base circoscrizionale è effettuata con criterio proporzionale, secondo le modalità di cui all'art. 17.

3. Il territorio della regione è ripartito in quattro circoscrizioni elettorali, corrispondenti ai territori dei comuni indicati nell'allegato 1.

4. In ogni lista circoscrizionale nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60% (sessanta per cento) dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità più vicina.

##### Art. 2.

##### *Collegamento tra liste circoscrizionali e candidature alla presidenza della Giunta regionale - Patto di coalizione*

1. In ogni circoscrizione elettorale sono presentate liste circoscrizionali concorrenti di candidati alla carica di consigliere regionale. Ciascuna lista è contrassegnata da un proprio simbolo.

2. La presentazione delle liste circoscrizionali dei candidati è accompagnata a pena di nullità, dalla dichiarazione di collegamento con uno dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale. Le liste circoscrizionali sono ammesse se presenti con il medesimo contrassegno in almeno tre circoscrizioni elettorali e se sussistono le ulteriori condizioni di legge.

3. Le liste circoscrizionali recanti identico contrassegno presenti nelle diverse circoscrizioni elettorali sono ammesse solo se collegate al medesimo candidato Presidente della Giunta regionale. Le liste circoscrizionali identificate dal medesimo contrassegno formano un gruppo di liste.

4. Più gruppi di liste circoscrizionali possono indicare con un patto di coalizione il medesimo candidato Presidente della Giunta regionale. Il patto di coalizione è reso con dichiarazioni convergenti dei delegati alla presentazione della rispettiva lista.

5. Le liste circoscrizionali, appartenenti al gruppo o alla coalizione collegati con il candidato Presidente eletto, partecipano congiuntamente all'attribuzione del premio di maggioranza.

##### Art. 3.

##### *Elezione e candidatura del Presidente della Giunta regionale*

1. Il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente al Consiglio regionale.

2. È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato alla carica che ha ottenuto, nel complesso delle circoscrizioni, il maggior numero di voti validi.


3. Non può essere candidato Presidente della Giunta chi ha già ricoperto tale carica per due mandati consecutivi.

4. Le candidature a Presidente della Giunta regionale sono presentate, nei termini e con le modalità di cui all'art. 12, all'Ufficio centrale regionale per la verifica dell'ammissibilità e delle condizioni di candidabilità ed eleggibilità.

5. La presentazione della candidatura a Presidente della Giunta regionale è accompagnata a pena di esclusione dalla dichiarazione di collegamento con le singole liste circoscrizionali che fanno parte di un gruppo di liste o di una coalizione di liste.

6. La presentazione della candidatura a Presidente della Giunta regionale e la dichiarazione di collegamento sono autenticate ai sensi dell'art. 12, comma 8, lettera b).

7. La candidatura a Presidente della Giunta regionale è efficace solo se è accompagnata dalla dichiarazione di accettazione di ciascun candidato, autenticata ai sensi dell'art. 12, comma 8, lettera d); inoltre ha efficacia solo se convergente con le dichiarazioni di collegamento di cui all'art. 12, comma 8, lettera f), trasmesse dagli Uffici centrali circoscrizionali. Unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, il candidato a Presidente della Giunta regionale rende una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190).



8. La candidatura a Presidente della Giunta regionale è sottoscritta da un numero di elettori pari a quello stabilito dall'art. 12, comma 2, ridotto alla metà, e secondo le modalità previste dai commi 2, 3 e 4 dell'art. 12.

9. Ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 13, intendendosi sostituito l'Ufficio centrale regionale all'Ufficio centrale circoscrizionale.

#### Art. 4.

##### *Ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni Premio di maggioranza e garanzia per le minoranze*

1. Il Consiglio regionale è composto di trentuno membri. Due seggi sono attribuiti rispettivamente al Presidente della Giunta regionale eletto e al candidato alla carica di Presidente della Giunta che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore. I restanti ventinove seggi sono assegnati, con criterio proporzionale, alle liste circoscrizionali.

2. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni è effettuata dividendo il numero degli abitanti della Regione per il numero dei seggi della quota circoscrizionale di cui al comma 1, e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

3. L'assegnazione dei seggi della quota circoscrizionale alle singole circoscrizioni è effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale emanato contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

4. La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica.

5. Alle liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale è attribuito almeno il sessanta per cento e non più del sessantacinque per cento dei seggi del Consiglio.

6. Ai fini del computo delle percentuali di cui al comma 5, per le frazioni fino a 0,5 compreso si arrotonda all'unità inferiore, per le frazioni superiori a 0,5 si arrotonda all'unità superiore.

7. Ai fini del calcolo delle percentuali dei seggi spettanti alle liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale non sono computati i due seggi attribuiti di diritto ai sensi del comma 1.

#### TITOLO II

#### L'ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

#### Art. 5.

##### *Elettorato attivo e passivo*

1. Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione compilate secondo le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali), che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno delle elezioni.

2. Sono eleggibili alla carica di Presidente della Giunta regionale e di consigliere regionale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno delle elezioni.

#### TITOLO III

#### DELLE MANIFESTAZIONI DI VOTO

#### Art. 6.

##### *Indizione delle elezioni e convocazione dei comizi*

1. Alla scadenza della legislatura le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale possono svolgersi a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del periodo previsto dalla legge dello Stato in base all'art. 122, primo comma, della Costituzione e non oltre tre mesi dal compimento del medesimo periodo.

2. Al di fuori delle ipotesi contemplate dai commi 1 e 2 dell'art. 86 dello Statuto, nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale le elezioni si svolgono entro tre mesi dallo scioglimento stesso.

3. Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il Presidente del Consiglio regionale e d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello di L'Aquila. In caso di impedimento permanente o di morte del Presidente della Giunta e negli altri casi previsti dallo Statuto le elezioni sono indette dal Vicepresidente della Giunta con le stesse modalità.

4. Il decreto di convocazione dei comizi ed il decreto di cui all'art. 4, comma 3 sono comunicati ai Sindaci della Regione, ai Prefetti abruzzesi ed al Presidente della Corte d'Appello di L'Aquila.

5. I sindaci dei comuni della Regione ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto che è affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni.

6. Il decreto di convocazione dei comizi, inoltre, è comunicato ai Presidenti delle commissioni elettorali circoscrizionali della Regione.

7. Successivamente all'indizione delle elezioni, la direzione della Giunta competente per materia emana le istruzioni per lo svolgimento delle operazioni elettorali.

#### Art. 7.

##### *Diritto di voto dell'elettore*

1. Ogni elettore può esprimere un voto a favore di un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale ed un voto a favore di una lista nella circoscrizione in cui vota; inoltre ha facoltà di attribuire una preferenza con le modalità stabilite dalla presente legge.



## Art. 8.

*Scheda elettorale*

1. La votazione per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista circoscrizionale affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è indicato il nome e cognome del candidato Presidente della Giunta collegato. Il primo rettangolo, nonché il nome e cognome del candidato Presidente, sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo.

2. In caso di coalizione di più liste circoscrizionali, i rettangoli di ciascuna lista sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo con collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo definita mediante sorteggio. Il nome e cognome del candidato Presidente collegato alla coalizione è posto al centro di detto più ampio rettangolo.

3. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio.

4. La scheda è realizzata sulla base del modello di cui agli allegati 2 e 3 e tenendo conto delle caratteristiche essenziali indicate nell'allegato 4.

## Art. 9.

*Manifestazione del voto*

1. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste circoscrizionali tracciando un segno nel relativo rettangolo o esprimendo un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa.

2. Il voto espresso per una delle liste circoscrizionali è contestualmente attribuito al candidato Presidente del gruppo di liste o coalizione di liste di cui la lista fa parte. Il voto espresso per il solo candidato Presidente è attribuito al Presidente stesso.

3. Il voto espresso per più liste collegate allo stesso candidato Presidente è attribuito al solo candidato Presidente. Non è ammesso il voto disgiunto: il voto espresso per un candidato Presidente e per una lista diversa da quelle a lui collegate è nullo. Il voto espresso per più liste collegate a candidati Presidente diversi è nullo.

## Art. 10.

*Norme speciali per gli elettori*

1. Gli elettori di cui all'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali), sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel comune nel quale si trovano per causa di servizio, sempre che siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione.

2. I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, sito nel territorio della Regione, con le modalità di cui agli articoli 42, 43 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960 e all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299 (Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'art. 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120), purché siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione.

## TITOLO IV

## GLI ORGANI ELETTORALI

## Art. 11.

*Ufficio centrale circoscrizionale e regionale*

1. Per gli uffici centrali circoscrizionali e per l'Ufficio centrale regionale si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale).

## TITOLO V

## LE LISTE ELETTORALI E LE CANDIDATURE

## Art. 12.

*Liste di candidati*

1. Le liste dei candidati per ogni circoscrizione sono presentate agli uffici centrali circoscrizionali costituiti ai sensi dell'art. 11, comma 1, dalle ore otto del trentesimo giorno alle ore dodici del ventinovesimo giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo gli uffici rimangono aperti quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore otto alle ore venti.

2. Le liste sono presentate da non meno di millecinquecento e da non più di duemila elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione; la sottoscrizione non è richiesta per le liste che, al momento della indizione delle elezioni regionali, sono espressione di gruppi presenti nel Consiglio regionale o nel Parlamento nazionale. Ai fini della sottoscrizione, nei quindici giorni antecedenti il termine di presentazione delle liste, ogni comune assicura agli elettori di qualunque comune della circoscrizione la possibilità di sottoscrivere le liste dei candidati, durante l'orario di apertura dei propri uffici e, comunque, per non meno di otto ore al giorno dal lunedì al venerdì e durante le giornate del sabato e della domenica antecedenti il termine di presentazione delle liste; le ore di apertura sono ridotte della metà nei comuni con meno di tremila abitanti. Gli orari di apertura sono resi noti al pubblico mediante avviso reso palese anche nelle ore di chiusura degli uffici, nonché attraverso gli organi di informazione.



3. La firma degli elettori, indicante il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore, apposta su modulo recante il contrassegno di lista, è autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale); è indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto.

4. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

5. Ciascuna lista circoscrizionale comprende un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nella circoscrizione e non inferiore ad un terzo, arrotondato all'unità superiore.

6. Di tutti i candidati è indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, e la relativa elencazione reca una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

7. È consentito presentare la propria candidatura in un massimo di due circoscrizioni, purché sotto lo stesso simbolo. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro dodici ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, invia le liste stesse all'Ufficio centrale regionale che, nelle dodici ore successive, sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature eccedenti il limite di cui al comma 5 e le rinvia, così modificate, agli uffici centrali circoscrizionali.

8. La lista è corredata dai seguenti documenti:

a) i certificati, anche collettivi, rilasciati dai sindaci dei comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestano l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione. I sindaci rilasciano tali certificati nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta;

b) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ciascun candidato. La candidatura è accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge n. 53 del 1990. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma è richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare;

c) la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'art. 7, del decreto legislativo n. 235/2012;

d) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica di ciascun candidato, nonché il certificato del casellario giudiziale;

e) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o che si possono facilmente confondere con contrassegni notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici ovvero con quelli di altre liste presentate in precedenza. Non possono essere presentati, altresì, contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa;

f) la dichiarazione di collegamento di ciascuna lista ad un candidato Presidente della Giunta. Tale dichiarazione è efficace solo se convergente con l'analoga di-

chiarazione resa dal candidato Presidente della Giunta regionale alla presentazione della sua candidatura ai sensi dell'art. 3, comma 5.

9. La dichiarazione di presentazione della lista contiene l'indicazione di due delegati autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale circoscrizionale.

#### Art. 13.

##### *Esame ed ammissione delle liste e delle candidature Ricorsi contro la eliminazione di liste o di candidati*

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati di cui all'art. 12, comma 1:

a) verifica se le liste sono state presentate in termine, sono sottoscritte dal numero di elettori stabilito, comprendono un numero di candidati pari almeno al minimo prescritto, rispettano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 4 e sono accompagnate dalla dichiarazione di collegamento ad un candidato Presidente della Giunta;

b) dichiara non valide le liste che non corrispondono alle condizioni di cui alla lettera a) e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore a quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, cancellando gli ultimi nomi, in ogni caso nel rispetto delle disposizioni dell'art. 1, comma 4;

c) ricusa i contrassegni che non sono conformi alle norme di cui all'art. 12, comma 8, lettera e);

d) cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 12, comma 8, lettera c) e dei candidati a carico dei quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, la sussistenza di una delle condizioni di incandidabilità previste dall'art. 7, del decreto legislativo n. 235/2012, o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa a norma dell'art. 12, comma 8;


e) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non hanno compiuto o che non compiono il diciottesimo anno di età entro il giorno delle elezioni, di quelli per i quali non è presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica e il certificato del casellario giudiziale;

f) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione;

g) trasmette all'Ufficio centrale regionale le dichiarazioni di cui all'art. 12, comma 8, lettera f).

2. I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

3. L'Ufficio centrale circoscrizionale torna a riunirsi l'indomani alle ore nove per ascoltare eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante.



4. Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.

5. I delegati di lista possono ricorrere all'Ufficio centrale regionale contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati o di candidature alla presidenza entro ventiquattro ore dalla comunicazione; il ricorso è depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella segreteria dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

6. L'Ufficio centrale circoscrizionale, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale regionale, il ricorso con le proprie deduzioni; l'Ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi.

7. Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate entro ventiquattro ore dalla loro adozione ai ricorrenti ed agli uffici centrali circoscrizionali.

#### Art. 14.

*Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale conseguenti alle decisioni sull'ammissione delle liste - Manifesto con le liste dei candidati e schede per la votazione.*

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale regionale, compie le seguenti operazioni:

*a)* assegna un numero a ciascuna lista unica o coalizione di liste ammesse, secondo l'ordine del sorteggio di cui all'art. 8, comma 3, effettuato alla presenza dei delegati di lista;

*b)* assegna un numero a ciascuna lista all'interno della coalizione, secondo l'ordine del sorteggio di cui all'art. 8, comma 2, effettuato alla presenza dei delegati di lista;

*c)* comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;

*d)* procede, per mezzo della prefettura, alla stampa del manifesto con le liste dei candidati ed i relativi contrassegni, secondo l'ordine risultante dal sorteggio, ed all'invio di esso ai sindaci dei comuni della circoscrizione, i quali ne curano l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione;

*e)* trasmette immediatamente alla Prefettura le liste definitive con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede nelle quali i contrassegni saranno riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio.

#### TITOLO VI

#### LE OPERAZIONI DI ATTRIBUZIONE DEI SEGGI E DI PROCLAMAZIONE, CONVALIDA, SURROGA E SUPPLENZA DEGLI ELETTI.

#### Art. 15.

*Invio del verbale delle sezioni all'Ufficio centrale circoscrizionale*

1. I presidenti degli uffici elettorali di sezione, ultimato lo scrutinio, per il tramite del comune, curano il recapito del verbale delle operazioni e dei relativi allegati all'Ufficio centrale circoscrizionale.

2. Nei comuni ripartiti in due o più sezioni il verbale e gli allegati sono consegnati al Presidente dell'Ufficio elettorale della prima sezione, che ne cura il successivo inoltro.

3. Per le sezioni dei comuni sedi dell'Ufficio centrale circoscrizionale, si osservano le disposizioni del comma 1.

#### Art. 16.

*Clausola di sbarramento*

1. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste circoscrizionali il cui gruppo abbia ottenuto, nell'intera Regione, meno del quattro per cento dei voti validi o del due per cento se collegato a una coalizione che ha superato il quattro per cento.

#### Art. 17.

*Operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale*

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:

*a)* effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

*b)* procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il Presidente del Tribunale, ai sensi dell'art. 15, primo comma, n. 2, della legge n. 108/1968 a richiesta del Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni di cui alla presente lettera, all'ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.

2. Ultimato il riesame, il Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che, suggellato e firmato dai componenti dell'ufficio medesimo, viene allegato all'esemplare del verbale di cui al comma 4.



3. Compiute le suddette operazioni, l'Ufficio centrale circoscrizionale:

*a)* determina i voti individuali dei singoli candidati Presidente della Giunta regionale compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera *b)*, sommando i voti ottenuti dai candidati nelle singole sezioni della circoscrizione;

*b)* determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista circoscrizionale. La cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista circoscrizionale è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera *b)*, ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;

*c)* determina la cifra individuale dei candidati di ciascuna lista circoscrizionale. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, lettera *b)*, ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;

*d)* determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale l'ordine di presentazione nella lista;

*e)* determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione. La cifra elettorale delle coalizioni è data dalla somma dei voti validi ottenuti, nelle singole sezioni della circoscrizione, dalle liste di ciascuna coalizione;

*f)* divide il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella circoscrizione per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione stessa, aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale circoscrizionale;

*g)* comunica tempestivamente all'Ufficio centrale regionale il risultato di tutte le operazioni compiute.

4. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.

5. L'Ufficio centrale regionale, ricevute le comunicazioni da tutti gli uffici centrali circoscrizionali:

*a)* proclama eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale il candidato Presidente che, nel complesso delle circoscrizioni, ha ottenuto il maggior numero di voti validi; proclama, altresì, eletto consigliere regionale il candidato alla carica di Presidente della Giunta che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente

inferiore a quelli conseguiti dal Presidente della Giunta eletto;

*b)* determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste circoscrizionali, sommando le cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle liste circoscrizionali di ogni gruppo ai sensi del comma 3, lettera *b)*;

*c)* determina la cifra elettorale regionale di maggioranza attribuita alla coalizione di liste ovvero al gruppo di liste non riunito in coalizione con cui il Presidente eletto ha dichiarato collegamento, sommando le cifre elettorali circoscrizionali attribuite alle singole liste circoscrizionali che ne fanno parte;

*d)* esclude dalla ripartizione dei seggi le liste circoscrizionali il cui gruppo non abbia ottenuto il risultato minimo di cui all'art. 16;

*e)* divide la cifra elettorale regionale di maggioranza e le cifre elettorali di ciascun gruppo di liste non collegato al Presidente eletto, ammessi alla ripartizione dei seggi, successivamente per 1, 2, 3, 4, ..., e forma una graduatoria in ordine decrescente dei quozienti così ottenuti;

*f)* sceglie, tra i quozienti di cui alla lettera *e)*, i più alti, in numero uguale a quello dei seggi da assegnare, e determina in tal modo quanti seggi spettano alla coalizione ovvero al gruppo di liste collegato al Presidente eletto e a ciascun gruppo di liste circoscrizionali non collegato al Presidente eletto. L'Ufficio verifica, ai sensi dell'art. 4, comma 5, che il gruppo di liste o la coalizione di liste collegate al candidato eletto Presidente abbiano ottenuto almeno diciassette seggi; se i seggi ottenuti sono in numero inferiore, l'Ufficio attribuisce ad essi il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza; procede poi con le stesse modalità al riparto dei restanti seggi tra gli altri gruppi di liste ammessi. In ogni caso, al gruppo di liste o alla coalizione di liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente non possono essere attribuiti, ai sensi dell'art. 4, comma 5, più di diciannove seggi in Consiglio; se i seggi ad essi assegnati superano questo limite, l'ufficio sottrae alla coalizione o al gruppo di liste collegate al Presidente eletto i seggi eccedenti rispetto a tale soglia e li assegna in numero corrispondente ai gruppi di liste concorrenti;

*g)* se il Presidente proclamato eletto è collegato ad una coalizione di liste, l'Ufficio procede alla ripartizione dei seggi assegnati tra i gruppi di liste che fanno parte della coalizione stessa. A tal fine divide la cifra elettorale regionale di maggioranza per il numero di seggi spettanti alla coalizione stessa aumentato di una unità. La parte intera del risultato della divisione costituisce il quoziente elettorale della coalizione. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste che formano la coalizione, per il quoziente elettorale della coalizione, ed assegna a ciascun gruppo il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che



restano non attribuiti a quoziente intero sono assegnati ai gruppi di liste con i maggiori resti in cifra assoluta; sono a tale scopo presi in considerazione, e quindi considerati resti, anche i voti attribuiti ai gruppi di liste che non abbiano conseguito seggi a quoziente intero.

6. Successivamente, l'Ufficio centrale regionale:

*a)* per ogni circoscrizione, divide la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista circoscrizionale ammessa al riparto dei seggi per il quoziente elettorale circoscrizionale, ed assegna ad ogni lista circoscrizionale il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. I seggi che restano non attribuiti costituiscono seggi residui, da assegnarsi a norma del comma 7, lettera *b)*;

*b)* moltiplica per cento i resti di ciascuna lista circoscrizionale, calcolati ai sensi della lettera *a)*, e li divide per il totale dei voti validi espressi a favore delle liste nella rispettiva circoscrizione. Sono considerati resti anche i voti attribuiti alla lista che non abbia conseguito, nella divisione di cui alla lettera *a)*, alcun risultato intero. Il risultato di questa operazione costituisce la cifra elettorale residuale percentuale di ciascuna lista circoscrizionale.

7. Dopo le operazioni di cui ai commi 5 e 6, l'Ufficio centrale regionale:

*a)* verifica, per ciascun gruppo di liste, il numero di seggi assegnati a quoziente intero alle liste circoscrizionali a norma del comma 6, lettera *a)*. Se tale numero supera quello dei seggi spettanti in base alle determinazioni di cui al comma 5, lettere *f)* e *g)*, toglie i seggi in eccedenza: i seggi eccedenti sono sottratti alle liste circoscrizionali a partire da quelle che hanno avuto assegnati più seggi, seguendo l'ordine decrescente del numero dei seggi assegnati ad ognuna. In caso di parità di seggi assegnati, la sottrazione è a carico della lista che ha riportato un numero di voti validi inferiore in cifra assoluta. I seggi così recuperati sono assegnati come seggi residui, secondo le disposizioni di cui alla lettera *b)*;

*b)* dispone in un'unica graduatoria regionale decrescente, le cifre elettorali residuali percentuali di cui al comma 6, lettera *b)*, e ripartisce tra le liste circoscrizionali i seggi residui, in corrispondenza alle maggiori cifre elettorali residuali percentuali, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, fino a raggiungere per ciascun gruppo il numero di seggi assegnatigli a norma del comma 5, lettere *f)* e *g)*. Qualora a seguito delle predette operazioni non vengano ripartiti tutti i seggi spettanti a ciascun gruppo di liste, i seggi residui sono ripartiti, entro il numero dei seggi attribuiti ad ogni circoscrizione, a partire dalle liste circoscrizionali del gruppo che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi in cifra assoluta e proseguendo secondo la graduatoria decrescente del numero dei voti validi riportati dalle altre liste circoscrizionali del gruppo.

8. Successivamente, l'Ufficio centrale regionale determina il numero dei seggi spettanti definitivamente ad ognuna delle liste circoscrizionali, sommando per ciascuna i seggi già assegnati a norma del comma 6, lettera *a)* e i seggi residui spettanti a norma del comma 7, lettere *b)*. Quindi, il Presidente dell'ufficio proclama eletti i candidati di ogni lista circoscrizionale corrispondenti ai seggi spettanti, seguendo la graduatoria stabilita a norma del comma 3, lettera *d)*.

9. Qualora una delle condizioni di incandidabilità di cui all'art. 7, del decreto legislativo n. 235/2012 sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui all'art. 13, l'Ufficio centrale regionale rileva la condizione stessa ai fini della mancata proclamazione ai sensi dell'art. 9, comma 4, del decreto legislativo n. 235/2012.

10. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale. Uno degli esemplari del verbale è consegnato alla presidenza provvisoria del Consiglio regionale, nella prima adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della Corte di Appello.

Art. 18.

#### *Surrogazioni*

1. Il seggio che resta vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto, con decorrenza dal giorno successivo a quello dell'avvenuta vacanza.

2. La norma di cui al comma 1 si osserva anche nel caso di sostituzione del consigliere proclamato a seguito dell'attribuzione fatta dall'Ufficio centrale regionale.

3. In caso di vacanza per qualsiasi causa del seggio attribuito al candidato alla carica di Presidente della Giunta che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello ottenuto dal Presidente della Giunta eletto, si procede alla sua surrogazione scegliendo dalla graduatoria di cui all'art. 17, comma 7, lettera *b)*, la prima cifra elettorale residuale non utilizzata dalle liste circoscrizionali appartenenti al gruppo di liste o alla coalizione collegati al candidato stesso e attribuendo il relativo seggio al primo dei non eletti della lista circoscrizionale corrispondente alla cifra elettorale residuale medesima.

4. Il consigliere eletto in due circoscrizioni opta per una circoscrizione nelle forme, con le modalità e nei termini definiti dal Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.



## Art. 19.

*Supplenze*

1. In caso di sospensione dalla carica di un consigliere, ai sensi dell'art. 8, del decreto legislativo n. 235/2012, lo stesso è sostituito per la durata del periodo di sospensione con le modalità di cui all'art. 18.

## Art. 20.

*Convalida degli eletti*

1. Il Consiglio regionale convalida l'elezione dei propri componenti, secondo le norme del Regolamento interno; l'elezione non può essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione.

2. Il Consiglio, in sede di convalida, esamina d'ufficio la condizione degli eletti e, nel caso sussista qualcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge, annulla l'elezione e provvede alla sostituzione con chi ne ha diritto.

3. La deliberazione di cui al comma 2, nel giorno successivo, è depositata nella segreteria del Consiglio per l'immediata pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione in versione telematica e per la notificazione, entro cinque giorni, a coloro la cui elezione sia stata annullata.

4. Il Consiglio non può annullare l'elezione per vizi delle operazioni elettorali.

## TITOLO VII

DISPOSIZIONI SULLE SPESE PER LE ELEZIONI E  
SULLO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI

## Art. 21.

*Spese per le elezioni*

1. Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale, ivi comprese le competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali, sono a carico della Regione.

2. Gli oneri relativi al trattamento economico dei componenti dei seggi elettorali e gli altri comunque derivanti dall'applicazione della presente legge, non facenti carico direttamente all'amministrazione regionale, sono anticipati dai comuni e sono rimborsati dalla Regione in base a documentato rendiconto presentato entro il termine perentorio di tre mesi dalla data delle consultazioni.

3. Nel caso di contemporaneità della elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale con la elezione dei Consigli provinciali e comunali, ovvero con la elezione dei soli Consigli provinciali o dei soli Consigli comunali, le spese sono ripartite secondo le disposizioni dell'art. 21 della legge n. 108 del 1968.

4. Nel caso di contemporaneità della elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale con la elezione del Senato e della Camera dei deputati, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni e che, in caso di sola elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale, sarebbero state a carico della Regione, sono ripartite tra lo Stato e la Regione secondo le disposizioni dell'art. 21 della legge n. 108 del 1968.

## Art. 22.

*Svolgimento contemporaneo delle elezioni regionali e delle elezioni del Senato e della Camera o delle elezioni provinciali e comunali.*

1. Nel caso l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale abbia luogo contemporaneamente alle elezioni dei Consigli provinciali e dei Consigli comunali, lo svolgimento delle operazioni elettorali è regolato dalle disposizioni della legge statale.

2. Nel caso l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale abbia luogo contemporaneamente alle elezioni del Senato e della Camera dei deputati, lo svolgimento delle operazioni elettorali è regolato dalle disposizioni della legge statale.

## Art. 23.

*Disposizioni finali*

1. Per quanto non disposto dalla presente legge, per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con oltre quindicimila abitanti e le disposizioni di cui alla legge n. 108 del 1968 e alla legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario) e loro successive modificazioni ed integrazioni.


2. Per l'applicazione delle disposizioni della presente legge, il Presidente della Giunta promuove con i competenti organi dello Stato le forme di collaborazione ritenute più idonee.

## Art. 24.

*Abrogazioni*

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi:

a) legge regionale 19 marzo 2002, n. 1 (Disposizioni sulla durata degli organi e sull'indizione delle elezioni regionali);



b) legge regionale 13 dicembre 2004, n. 42 (Integrazioni alla legge regionale 19 marzo 2002, n. 1, recante disposizioni in materia di elezioni regionali);

c) legge regionale 12 febbraio 2005, n. 9 (Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 2004, n. 42: Integrazioni alla legge regionale 19 marzo 2002, n. 1 recante disposizioni in materia di elezioni regionali).

Art. 25.

*Efficacia*

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale statutaria recante «Disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica. Modifiche allo Statuto della Regione Abruzzo», approvata dal Consiglio regionale in prima lettura con deliberazione n. 128/3 del 2 ottobre 2012 e in seconda lettura con deliberazione

n. 135/1 del 4 dicembre 2012, in attuazione dell'art. 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 2 aprile 2013

CHIODI

(*Omissis*).

**13R00232**

MARCO MANCINETTI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GUG-022) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



## MODALITÀ PER LA VENDITA


**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato  
Direzione Marketing e Vendite  
Via Salaria, 1027  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



  
**GAZZETTA UFFICIALE**  
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**  
**validi a partire dal 1° GENNAIO 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I** (legislativa)

	<b>CANONE DI ABBONAMENTO</b>
<b>Tipo A</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b> Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

*(di cui spese di spedizione € 128,06)\**  
*(di cui spese di spedizione € 73,81)\**

- annuale € **300,00**  
- semestrale € **165,00**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

*(di cui spese di spedizione € 39,73)\**  
*(di cui spese di spedizione € 20,77)\**

- annuale € **86,00**  
- semestrale € **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00  
(€ 0,83+ IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.**

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€ <b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ <b>180,50</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 3 0 6 0 1 \*

€ 4,00

